SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 luglio 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna

Corte suprema di cassazione

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 52

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isotrex». *(14A04818)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rinazina Antiallergica». *(14A04819)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immucytal». *(14A04820)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pyralvex». *(14A04821)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enterogermina». *(14A04822)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Methotrexate». *(14A04823)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamox». *(14A04824)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotressato Teva». *(14A04825)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Accuretic». *(14A04826)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Idroclorotiazide EG». *(14A04827)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cilodex». *(14A04828)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preflucel» *(14A04829)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tetravac» *(14A04830)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hospira» *(14A04831)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz» *(14A04832)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Naropina» *(14A04833)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Sandoz Gmbh». *(14A04834)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Confidex» *(14A04835)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Humatrope» *(14A04836)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Acetilsalicilico Sandoz». *(14A04837)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Zentiva». *(14A04838)*

Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sumatriptan Momaja». *(14A04839)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Basemar», con conseguente modifica stampati. *(14A04840)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Levofloxacina EG», con conseguente modifica stampati. *(14A04841)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Aranda», con conseguente modifica stampati. *(14A04842)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Raxar», con conseguente modifica stampati. *(14A04843)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Ciprosol», con conseguente modifica stampati. *(14A04844)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Montelukast Mylan», con conseguente modifica stampati. *(14A04845)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Atorvastatina Actavis», con conseguente modifica stampati. *(14A04846)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Peptirex», con conseguente modifica stampati. *(14A04847)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Pongol», con conseguente modifica stampati. *(14A04848)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ibitazina», con conseguente modifica stampati. *(14A04849)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Bodix», con conseguente modifica stampati. *(14A04850)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Budineb», con conseguente modifica stampati. *(14A04851)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Busoded», con conseguente modifica stampati. *(14A04852)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Bodinet», con conseguente modifica stampati. *(14A04853)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Budexan», con conseguente modifica stampati. *(14A04854)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Vancocina A.P.», con conseguente modifica stampati. *(14A04855)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Sertralina Hexal». *(14A05097)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Sertralina Sandoz». *(14A05098)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Norlevo». *(14A05099)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Losaprex - Neo-Lotan». *(14A05100)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Vicks Flu Tripla Azione». *(14A05101)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Dermatrans». *(14A05102)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Benazepril Sandoz». *(14A05103)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Prograf». *(14A05104)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Gastroloc». *(14A05105)*

Autorizzazione proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Entact». *(14A05106)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo BUBBICO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. dott. Filippo Bubbico, conferitagli dal Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno sen. dott. Filippo Bubbico è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni Reg. ne - Prev. n. 1889

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 febbraio 2014, di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al Sen. Arch. Filippo Bubbico;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità Nazionale di pubblica sicurezza, al Sottosegretario Sen. Arch. Filippo Bubbico è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura nonché nelle materie attinenti alle minoranze storiche etno-linguistiche di pertinenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.

2. Il Sottosegretario di Stato Sen. Arch. Filippo Bubbico è delegato alla firma dei seguenti provvedimenti:

a. attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

b. decisione sui ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

c. costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

d. riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, decreto legislativo n. 286/1998).

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato Sen. Arch. Filippo Bubbico è delegata la Presidenza della Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 convertito, con modificazioni, con legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Il Sottosegretario di Stato Sen. Arch. Filippo Bubbico è designato quale vicepresidente del Comitato Nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Art. 3.

1. È delegata al Sottosegretario di Stato Sen. Arch. Filippo Bubbico relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

2. Il Sottosegretario di Stato Sen. Arch. Filippo Bubbico è delegato a rispondere, per le materia di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire
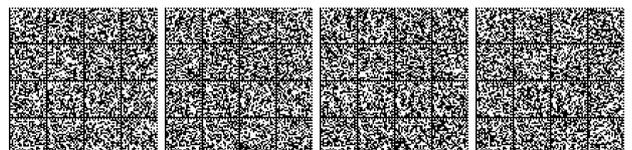
presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Art. 4.

1. Resta riservata alla potestà del Ministro, ferme restando le summenzionate disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ogni atto o provvedimento che, ancorchè rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a sé avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.

2. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 giugno 2014

Il Ministro: ALFANO

14A05238

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico prof. Claudio DE VINCENTI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato prof. Claudio De Vincenti, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico prof. Claudio De Vincenti è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni Reg.ne - Prev. n. 1886

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale il prof. Claudio De Vincenti è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire prof. Claudio De Vincenti deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al prof. Claudio De Vincenti è delegata la trattazione e l'attuazione delle iniziative e degli affari afferenti la materia dell'energia, relativamente ai settori della sicurezza dell'approvvigionamento, delle infrastrutture energetiche, del mercato del gas naturale, del mercato elettrico, delle reti di trasporto del gas, delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, ivi incluse le energie rinnovabili. Sono esclusi gli affari inerenti l'impiego delle risorse minerarie ed energetiche, comprese le attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo.

2. Al prof. Claudio De Vincenti è altresì delegata la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie della competitività del sistema produttivo italiano, nonché agli interventi per il sistema industriale, anche con riferimento alla materia degli incentivi alle imprese, in raccordo con il Vice Ministro, dott. Carlo Calenda, delegato nella
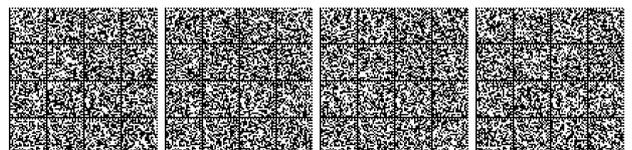
materia dell'attrazione degli investimenti, con eccezione degli affari che ineriscono alla materia delle amministrazioni straordinarie delle grandi imprese in stato di insolvenza.

3. Al prof. Claudio De Vincenti sono altresì delegate le iniziative e i rapporti istituzionali con le parti sociali inerenti le situazioni di crisi industriali nonché le funzioni connesse all'attività dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dello sviluppo d'impresa in raccordo con il Vice Ministro, dott. Carlo Calenda, delegato nella materia dell'attrazione degli investimenti.

4. Al prof. Claudio De Vincenti sono altresì delegate la trattazione e l'attuazione delle iniziative e rapporti istituzionali in materia di servizi pubblici locali per quanto attinente le competenze del Ministero dello sviluppo economico.

5. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

6. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al prof. Claudio De Vincenti è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Al prof. Claudio De Vincenti è altresì delegata, nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, la definizione dei criteri generali in materia di eventuali ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. Al prof. Claudio De Vincenti sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, è delegato l'esercizio di attività in ambito internazionale e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera *b)*, con le modalità di cui al successivo comma 2, e lettere *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica e per i quali è richiesta una specifica abilitazione di sicurezza; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo CALENDA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Carlo CALENDA, conferitagli dal Ministro dello sviluppo economico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
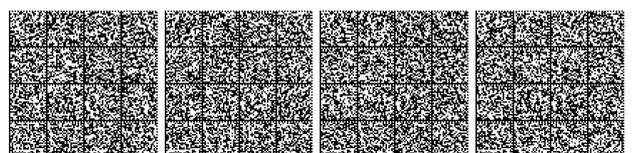
Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico dott. Carlo CALENDA è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg. ne – Prev. n. 1887

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 relativo alla funzione dei Sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014, con il quale la dott.ssa Federica Guidi è stata nominata Ministro dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale il dott. Carlo Calenda è stato nominato Sottosegretario di Stato del Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuto in applicazione del comma 3 dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al dott. Carlo Calenda deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art 1.

1. Al dott. Carlo Calenda è delegata la trattazione e l'attuazione degli affari che attengono alle materie inerenti alle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale, incluse le relative politiche di incentivazione alle imprese, con particolare riguardo a quelle concernenti gli interventi del Piano Destinazione Italia e le azioni a tutela del Made in Italy sui mercati internazionali, nonché i rapporti con le Amministrazioni competenti in relazione ai progetti di cooperazione internazionale.

2. Al dott. Carlo Calenda è delegata altresì la trattazione e l'attuazione, in raccordo con il Vice Ministro, prof. Claudio De Vincenti, delegato nella materia degli incentivi alle imprese, delle iniziative, attività e rapporti istituzionali volti a favorire l'attrazione degli investimenti.

3. Al dott. Carlo Calenda sono altresì delegate le funzioni connesse all'attività della società italiana per le imprese all'estero - Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane istituita dal comma 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. — Invitalia, limitatamente agli affari che ineriscono alla materia dell'attrazione degli investimenti.

4. Rimane impregiudicata la facoltà del Ministro di delegare la trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a materie non comprese nella presente delega.

5. Restano ferme la responsabilità politica ai sensi dell'art. 95 della Costituzione e le funzioni di indirizzo politico del Ministro, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le funzioni attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

Art. 2.

1. Al dott. Carlo Calenda è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1 del presente decreto, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Relativamente alla Simest S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 3, è delegato il potere di indirizzo dell'azione della società, anche con riferimento al Fondo di cui alla legge 394/81, Fondo di cui alla legge 295/73 e Fondo unico di Venture Capital di cui alla legge 296/2006, fermo restando che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro.

3. Relativamente all'ICE — Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui all'articolo 1, comma 3, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, sono delegati:

a) i poteri di indirizzo dell'Agenzia nonché i poteri di cui al comma 18-*bis*, primo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese italiane. Rimane fermo che i relativi provvedimenti richiedono il preventivo assenso del Ministro;

b) la co-presidenza, di cui al comma 18-*bis*, secondo periodo, dell'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successivamente sostituito dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della cabina di regia cui compete l'assunzione delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese.

4. Relativamente all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. — Invitalia, al dott. Carlo Calenda sono delegate le funzioni connesse all'attività della stessa, limitatamente alla materia dell'attrazione degli investimenti, in raccordo con il Vice Ministro, prof. Claudio De Vincenti, delegato nella materia dello sviluppo d'impresa.

5. Al dott. Carlo Calenda è altresì delegata la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi, previo assenso del Ministro.

Art. 3.

1. Al dott. Carlo Calenda sono altresì delegate, nelle materie rientranti nelle competenze di cui all'articolo 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro contenuti anche nella direttiva generale annuale per l'azione amministrativa, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato ed ai ricorsi alle Autorità indipendenti; le risposte ai rilievi della Corte dei conti; le interrogazioni a risposta scritta; la firma dei decreti di variazio-

ne di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo, nonché gli interventi presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. Nell'ambito delle materie di cui all'articolo 1, è delegato l'esercizio di attività in ambito internazionale e la Presidenza delle commissioni e dei comitati.

Art. 4.

1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri atti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, con le modalità di cui al successivo comma 2, e lettere *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro allo sviluppo economico, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico, ai sensi dell'articolo 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 5.

1. Restano, comunque, riservati in capo al Ministro gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di carattere generale e strategico, nonché i rapporti istituzionali in ambito comunitario ed internazionale.

2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede il Capo di Gabinetto, che indicherà i criteri di informazione sull'attività svolta.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze dott. Enrico MORANDO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Enrico MORANDO, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze dott. Enrico MORANDO è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne – Prev. n. 1883

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il dr. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 648, con il quale il dott. Enrico Morando è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che al Sottosegretario di Stato dott. Enrico Morando è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, in quanto destinatario di delega relativa ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, dott. Enrico Morando;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, dott. Enrico Morando è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato è, inoltre, delegato a seguire presso la Camera e il Senato, sia in commissione che in aula, i progetti di legge riguardanti la finanza pubblica, il bilancio dello Stato, la stabilità, i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, i provvedimenti concernenti la revisione della spesa pubblica, nonché le attività di approvazione del documento di economia e finanza.

4. È, altresì, delegato a seguire, in via prioritaria, i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri, nonché della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri.

5. In caso di impedimento, il Sottosegretario di Stato provvederà a concordare con altro Sottosegretario, nell'ordine l'on. avv. Giovanni Legnini, l'on. Pier Paolo Baretta e l'on. dott. Enrico Zanetti, la propria sostituzione tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario di Stato è delegato a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative alle politiche e agli andamenti della spesa sociale e previdenziale.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato; quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti a firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede per il coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, allorquando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05241
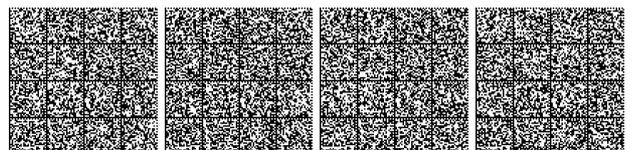
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi CASERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Luigi CASERO, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. dott. Luigi CASERO è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg. ne – Prev. n. 1882

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle fmanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 571, con il quale il dott. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2014, Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 1, foglio n. 648, con il quale l'on. dott. Luigi Casero è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Rilevato che al Sottosegretario di Stato on. Luigi Casero è stato attribuito il titolo di Vice Ministro, in quanto destinatario di delega relativa ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega al Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, on. Luigi Casero;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, con titolo di Vice Ministro, on. dott. Luigi Casero è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. Il Sottosegretario di Stato è, inoltre, delegato a seguire, in via prioritaria, i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente, della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

4. In caso di impedimento, il Sottosegretario di Stato provvederà a concordare la propria sostituzione con altro Sottosegretario, nell'ordine l'on. dott. Enrico Zanetti, l'on. Pier Paolo Baretta e l'on. avv. Giovanni Legnini, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative alle politiche d'imposizione fiscale, di contrasto all'evasione fiscale e di competenza del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia delle entrate.
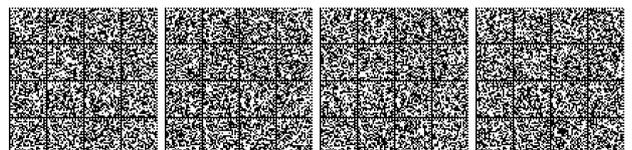
2. Nell'esercizio della delega e nella trattazione delle relative questioni, il Sottosegretario può farsi coadiuvare, nei modi e nei termini dal medesimo ritenuti, dal Sottosegretario on. Dott. Enrico Zanetti.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1 l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede per il coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sen. Riccardo NENCINI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Riccardo NENCINI, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sen. Riccardo NENCINI è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg. ne – Prev. n. 1888

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge n. 81 del 26 marzo 2001 che ha modificato l'articolo 10 della legge n. 400 del 1988 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo il quale a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 "Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 recante la nomina dell'On.le Maurizio Lupi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2014;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante la nomina del Sen. Riccardo Nencini a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato Sen. Riccardo Nencini, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato Sen. Riccardo Nencini la delega:

a) nell'ambito del Dipartimento delle infrastrutture, gli affari generali e il personale:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per le politiche abitative ed, in particolare:

le attività relative al "Piano Casa";

2. alle attività di competenza della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici ed, in particolare:

le attività inerenti le opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

le attività relative alla riforma del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

3. alle attività afferenti il "Piano città" di competenza della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

4. alle attività afferenti il Programma "6000 Campanili" di competenza della Direzione generale dell'edilizia statale e degli interventi speciali.

b) nell'ambito del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i Sistemi informativi e statistici:

1. alle attività di competenza della Direzione generale per la motorizzazione;

2. alle attività di competenza della Direzione generale per la sicurezza stradale ed in particolare:

le attività in materia di infomobilità e di *Intelligent Transport System* (ITS);

3. alle attività di competenza della Direzione del trasporto pubblico locale.

2. Al Sottosegretario di Stato Sen. Riccardo Nencini è altresì delegata la firma delle relazioni concernenti i ricorsi straordinari al Capo dello Stato nonché dei ricorsi gerarchici impropri previsti dal codice della strada.

3. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

4. Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti le materie delegate nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle materie di competenza di cui all'articolo 1, il Sen. Riccardo Nencini è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro.

2. Oltre che nelle materie di cui all'articolo 1, su specifico mandato del Ministro, il Sen. Riccardo Nencini è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2014

Il Ministro: LUPI

14A05249
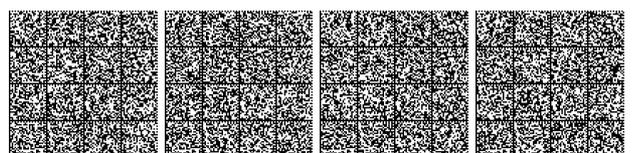
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia, on. dott. Enrico COSTA, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Enrico COSTA, conferitagli dal Ministro della giustizia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia on. dott. Enrico COSTA è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne – Prev. n. 1890

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014 con il quale è stato nominato Ministro della giustizia l'On. Andrea Orlando;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla giustizia l'On. Enrico COSTA e il Dott. Cosimo Maria FERRI;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA;

Decreta

Art. 1.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 2 del presente provvedimento e fermo restando quanto disposto dagli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA è delegato alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati:

1. Dipartimento per gli Affari di Giustizia relativamente alla Direzione generale della giustizia civile;

2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilità;

3. Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relativamente alla Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi, con esclusione delle procedure attinenti alla segretazione e delle competenze in materia di edilizia penitenziaria, alla Direzione generale per il bilancio e della contabilità, alla Direzione Generale del personale e della formazione, alla Direzione Generale dei detenuti e del trattamento, alla Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna.

Art. 2.

Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:

a) gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
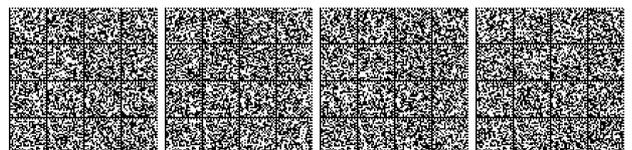
b) il "Visto" sulle leggi e sugli altri atti normativi;

c) le relazioni internazionali e, in particolare, l'attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;

d) per quanto concerne la Direzione generale della giustizia civile: le competenze in materia di concorso notarile e di scioglimento dei consigli degli ordini professionali;

e) la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G8 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attività preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;

f) le autorizzazioni previste dall'art. 18-*bis*, comma 2, lettera *a)* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

g) i provvedimenti riguardanti l'art. 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);

h) gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

i) gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;

l) ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega nonché quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a sé avocati.

Art. 3.

Il Sottosegretario di Stato On. Enrico COSTA, è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: ORLANDO

14A05250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sen. prof. Andrea OLIVERO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. prof. Andrea OLIVERO, conferitagli dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sen. prof. Andrea OLIVERO è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MARTINA, *Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne – Prev. n. 1885

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare il comma 3 dell'articolo 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e il comma 4 del medesimo articolo 10, ai sensi del quale i Sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 42, concernente il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale è stata confermata la denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, con il quale il dr. Maurizio Martina è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014, con il quale Sen. Andrea Olivero è stato nominato Sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali;

Ritenuto, in applicazione del comma 3 dell'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di conferire al Senatore Andrea Olivero deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta

Art. 1.

1. Fermo restando la riserva in capo al Ministro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, della definizione degli obiettivi ed i programmi da attuare, della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonché dell'adozione di tutti gli altri atti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro, sono delegate al Sen. Andrea Olivero le funzioni relative alla trattazione degli affari nell'ambito delle materie relative alle seguenti aree o progetti dipartimentali:

a) Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari;

b) problematiche relative al settore tabacchicolo a livello nazionale e comunitario;

c) attività connesse alla Rete rurale;

d) agricoltura biologica, agricoltura sociale e biodiversità;

e) apicoltura;

f) rapporti con Università e Scuola su questioni inerenti la formazione in agricoltura;

g) agromafie.

Art. 2.

1. Al Sen. Andrea Olivero è delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti.

2. Relativamente alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, il Ministro provvederà, qualora siano interessate le materie delegate, su proposta del Vice Ministro.

3. Il Vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio Legislativo e del Consigliere diplomatico del Ministro, ai sensi dell'art. 1, comma 24-*quinquies*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 3.

1. Il Vice Ministro è delegato ad intervenire presso il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro per i lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

2. Il Vice Ministro è delegato ad intervenire alle sedute del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica salvo che il Ministro non ritenga di intervenire personalmente.

3. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate.

4. Resta salva la facoltà di delegare di volta in volta al Vice Ministro singoli atti di competenza del Ministro.

5. La delega al Vice Ministro è estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro anche agli atti espressamente esclusi ai sensi dell'art. 1 quando i medesimi rivestano caratteri di assoluta urgenza ed improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione della Corte dei Conti.

Roma, 19 marzo 2014

Il Ministro: MARTINA

14A05251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 2014.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri, on. dott. Lapo PISTELLI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, così come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 febbraio 2014, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 20 giugno 2014, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Lapo PISTELLI, conferitagli dal Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri on. dott. Lapo PISTELLI, è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, Reg.ne – Prev. n. 1884

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 febbraio 2014 con il quale Federica Mogherini è stata nominata Ministro degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 febbraio 2014 recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate al Vice Ministro;

Decreta

Art. 1.

Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'articolo 2, quelle spettanti al Segretario Generale, ai Direttori generali, ai Funzionari della carriera diplomatica ed ai Dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, e agli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro on. Lapo Pistelli, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti:

a) questioni relative alla Cooperazione allo Sviluppo;

b) relazioni bilaterali con i Paesi del Nord Africa e dell'Africa sub-sahariana;

c) relazioni bilaterali con i Paesi del Golfo Persico, Iran e Iraq;

d) relazioni bilaterali con la Turchia, i Paesi del Caucaso, le Repubbliche centrasiatiche e la Russia;

e) temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite e delle Agenzie Specializzate;

f) temi relativi alle politiche ambientali ed energetiche;

g) questioni relative all'organizzazione di Expo 2015;

h) questioni relative alla internazionalizzazione delle imprese;

i) variazioni di bilancio e integrazione dei capitoli di spesa;

l) questioni relative all'esportazione dei materiali di armamento;

m) riorganizzazione degli uffici all'estero e revisione della gestione delle risorse umane e finanziarie;

n) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro.

Art. 2.

Non sono ricompresi nelle deleghe:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa e fra questi quelli riguardanti i teatri di crisi internazionale, la NATO, l'Afghanistan e i rapporti bilaterali con gli Stati Uniti d'America;

b) le relazioni bilaterali coi Paesi del Medio Oriente e le tematiche connesse al processo di pace;

c) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

d) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni Generali e dei Servizi;

e) tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli Affari Esteri;

f) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei Conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014

Il Ministro: MOGHERINI

14A05252

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio provinciale di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi dell'amministrazione provinciale di Torino, con l'elezione del presidente nella persona del signor Antonino Saitta;

Vista la deliberazione n. 20897/2014 del 19 giugno 2014, con la quale il consiglio provinciale ha dichiarato la decadenza del signor Antonino Saitta dalla carica di presidente della provincia, a seguito dell'accertata incompatibilità, conseguente alla nomina ad assessore del predetto amministratore nella giunta della Regione Piemonte;

Visto l'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento del consiglio provinciale della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 1, commi 79 e 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che, nel dettare disposizioni derogatorie alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, stabilisce che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Torino è sciolto.
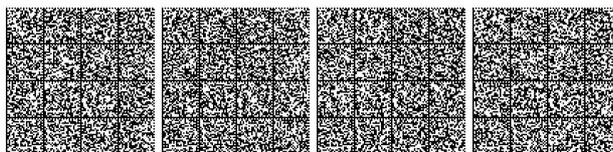
Art. 2.

1. Il sig. Alberto Avetta, vicepresidente, a far data dal 30 giugno 2014, assume le funzioni del consiglio provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Torino è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del presidente nella persona del signor Antonino Saitta.

Con decreto n. 81 in data 16 giugno 2014 il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte ha nominato il signor Saitta assessore con deleghe alla sanità, livelli essenziali di assistenza ed edilizia sanitaria.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dal combinato disposto dell'art. 54, comma 1, dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 3 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 22, con deliberazione del 19 giugno 2014, il consiglio provinciale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la decadenza dell'amministratore dalla carica di presidente.

Secondo quanto disposto dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in caso di decadenza del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Fino alle nuove elezioni, le funzioni del presidente della provincia sono svolte dal vicepresidente e permangono in carica consiglio e giunta.

Si è configurata, pertanto, una delle ipotesi previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base alla quale la decadenza del presidente della provincia è causa di scioglimento del consiglio provinciale.

L'art. 1, comma 82 della legge 7 aprile 2014, n. 56, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325, della legge di stabilità 2014, applicabile alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014, ha stabilito che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale.

La decadenza del presidente della provincia di Torino deve essere ricondotta alla disciplina di cui al comma 82 citato, che richiama il precedente comma 79, relativo alle modalità di elezione degli organi delle province in scadenza naturale nel 2014.

Pertanto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 1, del TUOEL e dell'art. 1, comma 82, della legge n. 7 aprile 2014, n. 56, si sottopone alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Torino ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Fino al termine della consiliatura, permangono in carica il consiglio provinciale e la giunta. A decorrere dal 30 giugno 2014, il vicepresidente assume i poteri consiliari, affiancato dalla giunta.

Roma, 25 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A05174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 2014.

Indizione del *referendum* popolare per il distacco del comune di Auronzo di Cadore dalla Regione Veneto e sua aggregazione alla Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 132, secondo comma, e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum* costituito presso la Corte di Cassazione, emessa il 10 giugno 2014 e in pari data comunicata, con la quale è stata dichiarata legittima la richiesta di *referendum*, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, formulata con deliberazione del consiglio comunale di Auronzo di Cadore, per il distacco di tale comune dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

Vista altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 334 del 28 ottobre-10 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto, nel territorio del comune di Auronzo di Cadore, un *referendum* popolare per il distacco del comune di Auronzo di Cadore dalla regione Veneto e la sua aggregazione alla regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 31 agosto 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 luglio 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

14A05237
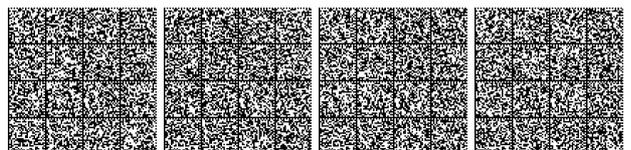
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 luglio 2014.

Regime del trasferimento della residenza fiscale dei soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo in Italia, di cui all'art. 166 del Testo Unico delle imposte sui redditi («exit tax»).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 166, recante la disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale;

Visto l'art. 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Modifiche alla disciplina del trasferimento all'estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d'infrazione n. 2010/4141»;

Visto il comma 2-*quater* del citato art. 166 che consente ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito al comma 1 del predetto art. 166;

Visto il comma 2-*quinquies* dello stesso art. 166, che demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma 2-*quater*, al fine di individuare, tra l'altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell'imposta dovuta e le modalità di versamento;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, recante i «Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni»;

Visto il proprio decreto 2 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 2013, recante «Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell'UE o SEE («Exit Tax») in Italia»;

Considerata l'esigenza di modificare la disciplina dettata dal suddetto decreto 2 agosto 2013 a motivo della evoluzione comunitaria in materia;

Decreta:

Art. 1.

Opzione per la sospensione o rateizzazione

1. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza, ai sensi dell'art. 166, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'art. 168-*bis*, comma 1, del TUIR con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possono optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La predetta plusvalenza include anche il valore dell'avviamento, comprensivo delle funzioni e dei rischi trasferiti, determinato sulla base dell'ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato è trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo. In caso di sospensione e di rateizzazione, sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da calcolarsi sull'importo dell'imposta sospesa o rateizzata.

2. La sospensione o la rateizzazione di cui al comma 1 non possono riguardare:

a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all'art. 85 del TUIR;

b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell'art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato;

c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR.

3. Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al comma 1, sono determinate in via definitiva alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia o di esistenza in Italia della stabile organizzazione oggetto di trasferimento, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso.
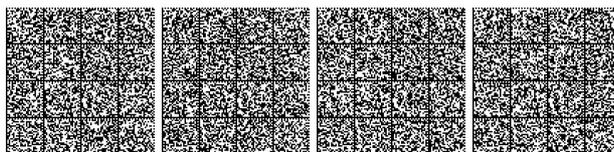
4. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2. L'eccedenza, unitamente all'eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l'applicazione dell'art. 166, comma 2-*bis*, del TUIR.

5. Le opzioni di cui al comma 1 non possono essere esercitate distintamente con riferimento a ciascuno degli elementi ivi indicati. La plusvalenza complessiva di cui al medesimo comma 1 è riferita a ciascun cespite trasferito in base al rapporto tra il rispettivo maggior valore e la sommatoria di tutti maggiori valori trasferiti.

6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate al verificarsi del primo dei seguenti eventi:

a) per i beni e i diritti ammortizzabili, inclusi quelli immateriali e l'avviamento, con riferimento all'esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento, che sarebbero state ammesse in deduzione ai fini dell'ordinaria determinazione del reddito d'impresa, indipendentemente dalla imputazione al conto economico. Per gli strumenti finanziari, anche derivati, diversi da quelli di cui alla lettera *b)*, il maggior valore è suddiviso in quote costanti in base al periodo di durata residua dei medesimi;

b) per le partecipazioni e gli strumenti finanziari similari alle azioni, diversi da quelle dell'art. 85 del TUIR, nell'esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale;

c) per ciascuno dei predetti elementi e per gli altri elementi patrimoniali non soggetti a processo di ammortamento, nell'esercizio in cui si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR.

Si considera in ogni caso evento realizzativo ai sensi del presente comma, il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.

7. Le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione sono versate in 6 rate annuali di pari importo. L'esercizio dell'opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale.

8. Costituiscono ipotesi di decadenza dalla sospensione o dalla rateizzazione di cui ai commi 6 e 7, e pertanto, comportano il versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il successivo versamento:

a) la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda che comportano il trasferimento dei componenti di cui al comma 1 ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli ivi citati;

b) l'apertura di una procedura di insolvenza, di liquidazione o l'estinzione dei soggetti di cui al comma 1;

c) il trasferimento della residenza in Stati o territori diversi da quelli di cui al comma 1;

d) la cessione delle quote da parte dei soci delle società di cui all'art. 5 del TUIR.

9. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di esercizio dell'opzione, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione, del versamento rateale e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un'apposita comunicazione. I medesimi provvedimenti possono, altresì, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle stesse, nonché la disciplina applicabile ai trasferimenti di residenza effettuati antecedentemente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Art. 2.

Applicazione delle Convenzioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 166 del TUIR, nell'ambito del presente decreto il trasferimento della residenza è determinato tenendo conto delle Convenzioni in materia di doppia imposizione sui redditi vigenti tra l'Italia e gli Stati appartenenti all'Unione Europea ovvero aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nonché di quelle tra i predetti Paesi e gli Stati terzi, ove vigenti.

Art. 3.

Efficacia

1. Il presente decreto si applica ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per i trasferimenti effettuati antecedentemente, valgono le seguenti disposizioni:

a) in caso di opzione per la rateizzazione, effettuata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013, l'ammontare dell'imposta che residua all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è suddiviso in sei rate annuali;

b) in caso di opzione per la sospensione, effettuata ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013, l'imposta è versata secondo le modalità di cui al precedente art. 1, comma 6, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto;

c) per i soggetti che hanno effettuato l'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013, l'ammontare dell'imposta che residua all'inizio del periodo d'imposta successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto è assoggettato, a scelta del contribuente, ad una delle opzioni previste dai commi 6 e 7 dell'art. 1 del presente decreto.

3. Ai fini del comma 2, per periodo d'imposta si intende quello che i soggetti di cui precedente art. 1, comma 1, avrebbero avuto se ancora residenti nel territorio dello Stato.
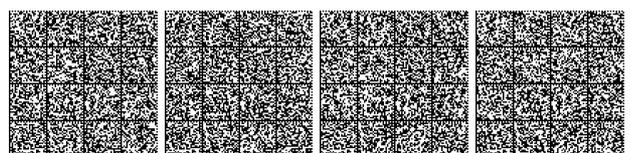
Dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2014

Il Ministro: PADOAN

14A05199

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 giugno 2014.

Inserimento dell'aeroporto di Perugia «San Francesco d'Assisi» nella Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 e, in particolare, l'art. 26 che disciplina il soccorso in ambito aeroportuale;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, recante «Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco» e la relativa tabella A, riportante la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendi;

Visto il comma 6-*quater*, dell'art. 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351;

Visto il comma 6 del richiamato art. 26, del decreto legislativo n. 139/2006, secondo il quale fino all'emanazione dei regolamenti di individuazione degli aeroporti civili e militari aperti al traffico commerciale in cui il Corpo nazionale svolge direttamente i servizi di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso aeroportuale, le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'atto Camera 9/5507/10 - seduta del 29 settembre 1999 - n. 592 - con il quale veniva invitato il Governo a definire l'inserimento nella Tabella A dell'aeroporto di Perugia;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

Vista la nota 241191 del 22/09/2000 con la quale l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile ha richiesto, per l'aeroporto di Perugia, l'inserimento nella tabella A di cui alla legge 23 dicembre 1990, n. 930, nella quinta classe antincendi (Va categoria ICAO);

Vista la nota 76980/IOP del 15/06/2012 con la quale l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione operatività, ha ridefinito le esigenze di protezione antincendio per l'aeroporto Perugia per un livello di protezione antincendio pari alla VIIa categoria ICAO;

Preso atto che le dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dislocate sull'aeroporto di Perugia risultano adeguate alla terza classe antincendio (VIIa categoria ICAO);

Decreta:

Art. 1.

Inserimento in «Tabella A» dell'aeroporto di Perugia «San Francesco d'Assisi»

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Perugia «San Francesco d'Assisi» è inserito nella terza classe (VII[a] categoria ICAO) della tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 17 giugno 2014

Il Ministro dell'interno: ALFANO

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUPI

14A05224

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 febbraio 2014.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale. (Decreto n. 426).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;
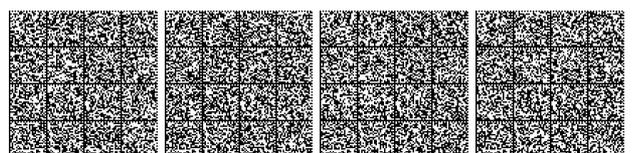
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi dell'art. 7 che disciplina la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008 n. 4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 ("Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297") alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01»;

Viste le «Procedure operative per la valutazione ed il finanziamento dei progetti selezionati dalle JTI Artemis ed Eniac e dagli art. 169 AAL ed Eurostars» del 28 agosto 2008 ed in particolare le modalità e le percentuali di finanziamento ivi previste;

Vista la Decisione adottata congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento Europeo n. 742/2008/CE del 9 luglio 2008 relativa alla partecipazione della Comunità ad un programma di ricerca e sviluppo avviato da vari Stati membri per il miglioramento della qualità della vita degli anziani attraverso l'uso di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Programma *AAL)*;

Tenuto conto dell'approvazione della lista dei progetti selezionati nel bando internazionale AAL lanciato dalla Impresa Comune AAL con scadenza il 30/07/2010;

Viste le domande presentate, in relazione all'avviso integrativo pubblicato ai sensi dell'art. 7 del D.M. 8 agosto 2000 n. 593, dai proponenti italiani partecipanti ai progetti internazionali AAL e da questa iniziativa selezionati ed ammessi a negoziazione, e Visti i relativi esiti istruttori;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n.35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali non è prevista la valutazione tecnico scientifica e l'ammissione a finanziamento del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012;

Vista la direttiva del Ministro dell'11 giugno 2009 prot. n. 5364/GM per la ripartizione del Fondo di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;

Tenuto conto della ripartizione delle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca degli anni 2007-2008, 2009, 2010-2011 e 2012 di cui ai decreti direttoriali, rispettivamente, n. 560 del 2 ottobre 2009, n. 19 del 15 febbraio 2010, n. 332 del 10 giugno 2011 e n. 435 del 13/03/2013;

Considerato che per il progetto proposto per il finanziamento è in corso di acquisizione la documentazione di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Decreta:

Art. 1.

Il progetto di ricerca AAL Socialize è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo n.159/2011.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

4. Le erogazioni del finanziamento pubblico è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse a valere sul Fondo.

5. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa, approvate in ambito comunitario o internazionale, sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro €. 871.343,25 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009, per l'anno 2010-2011 e per l'anno 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2014

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti del 30 maggio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro foglio n. 2074
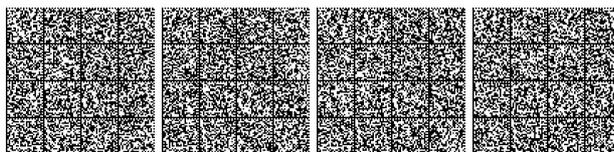
Allegato 1

• Protocollo N.20 del 12/01/2011

• Progetto di Ricerca AAL SOCIALIZE
Titolo: “ Services Oriented Assisted Living Infrastructure”

Inizio: 04/11/2013
Durata Mesi: 36

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo al 30/07/2010, data di scadenza del bando e nella fattispecie a partire dal 29/10/2010.

• Ragione Sociale/Denominazione Ditte:

IRIS CONSORTIUM	**MATERA**
CNR-ISTI	**PISA**
FONDAZIONE POLITECNICO	**MILANO**
CONSORZIO IDEE IN RETE	**MATERA**

• Costo Totale ammesso	Euro	1.991.442,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.493.931,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	497.511,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2/ Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.493.931,00	497.511,00	1.991.442,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.493.931,00	497.511,00	1.991.442,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Agevolazioni deliberate nella forma di Contributo alla spesa pari a:
- Attività di ricerca industriale 50% dei costi ammissibili
- Attività di Sviluppo sperimentale 25 % dei costi ammissibili

• Agevolazioni totali deliberate

- Contributo nella Spesa fino a Euro **871.343,25**

Sezione D - Condizioni Specifiche

14A05212
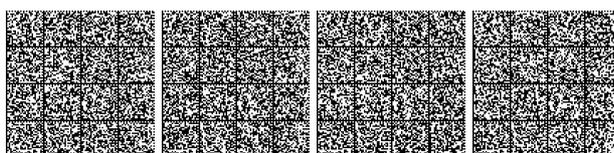
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 giugno 2014.

Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche ed in particolare l'art. 1, comma 3 lettera *d)* che prevede l'emanazione «di norme tecniche relative ai criteri generali e precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti , dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature»;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante «Procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, ed in particolare l'art. 4 recante disposizioni in materia di rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe;

Visto il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ed in particolare l'art. 5, comma 1, che prevede la redazione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, di normative tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni, per assicurare uniformi livelli di sicurezza;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del predetto decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, «ai fini dell'emanazione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti acquisisce il parere tecnico del Registro Italiano Dighe», ora Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che il comma 2 del predetto art. 5 prevede che le norme tecniche di cui al comma 1 siano emanate con le procedure di cui all'art 52 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile;

Considerato che l'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dispone che in tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche;

Visto l'art. 14-*undevicies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168, che inserisce il comma 2-*bis* all'art. 5 del citato decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il quale prevede che «al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246»;

Visto il decreto 24 marzo 1982 del Ministro dei lavori pubblici «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento»;
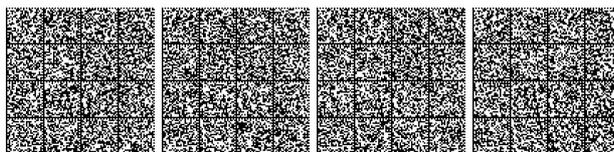
Considerata la necessità di procedere, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con legge 27 luglio 2004, n. 186, all'aggiornamento delle «Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento» di cui al citato decreto ministeriale 24 marzo 1982;

Considerata la necessità di istituire una Commissione consultiva di monitoraggio durante il periodo della fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il voto n. 27/2008 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nelle adunanze del 27 giugno 2008 e 25 luglio 2008 si è espresso favorevolmente in ordine alla «Proposta di aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta»;

Visto il voto n. 207/2009 con il quale l'Assemblea generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 dicembre 2009, preso atto delle risultanze delle attività del gruppo di lavoro nominato con presidenziale n. 811 del 12 febbraio 2009 con l'incarico di verificare l'impatto dei criteri innovativi introdotti dalle emanande norme tecniche per gli sbarramenti di ritenuta, ha confermato la validità del testo normativo della «Proposta di aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta», confermando il parere favorevole espresso con voto n. 27/2008;

Considerata la necessità di definire l'ambito di applicazione delle norme tecniche, anche in relazione alle opere con progetto definitivo o esecutivo approvato e alle opere con lavori in corso di esecuzione, in conformità al citato voto n. 204/2009 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

Visto l'art. 54 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali la predisposizione della normativa tecnica nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le costruzioni in zone sismiche, siano esercitate di intesa con la Conferenza unificata;

Visto l'art. 93 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che alcune funzioni mantenute in capo allo Stato, quali i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e le norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, siano esercitate sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche, siano disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui a predetto art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata;

Acquisiti lo schema di decreto e la relazione illustrativa, trasmessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota n. 10294 del 31 ottobre 2012, predisposti dal gruppo di lavoro costituito con presidenziale n. 8945 del 24 settembre 2012;

Acquisito il parere della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche, cui sono stati attribuiti i compiti del soppresso Registro italiano dighe, espresso con nota n. 12751 dell'8 novembre 2012 ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

Visto il concerto espresso dal capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. CG/0017915 del 21 marzo 2013 e con nota prot. n. CG/0068882 del 27 novembre 2013, ai sensi del citato art. 5, comma 2, della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136;

Visto il concerto espresso dal Ministro dell'interno con nota prot. n. 1236 del 1° marzo 2013 e con nota prot. n. 19 del 21 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata resa nella seduta del 5 dicembre 2013, ai sensi del citato art. 54 del decreto legislativo n. 112/1998;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche con nota prot. n. 9855 del 3 aprile 2013 e con nota prot. n. 977 del 10 gennaio 2014, ai sensi del citato art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

Considerato, che lo schema di decreto è stato notificato, per il tramite del Ministero dello sviluppo economico, alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 e che alla data del 12 maggio 2014 è venuto a scadenza il termine di astensione obbligatoria di cui all'art. 9, paragrafo 1, della medesima direttiva;
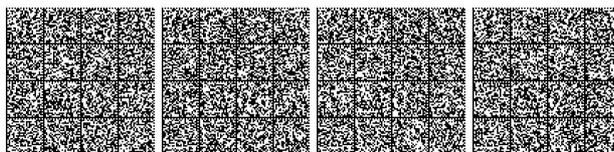
Decreta:

Art. 1.

Approvazione

È approvato il testo delle Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) di cui all'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed all'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, allegato al presente decreto. Le presenti norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 24 marzo 1982.

Art. 2.

Commissione di monitoraggio

1. Con separato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici d'intesa con la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, è istituita, nel periodo di cui al comma 2-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa approvata con il presente decreto senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da dieci esperti in materia di dighe di cui quattro designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, uno dall'ANCI. Ai componenti della Commissione non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. La Commissione entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1 predispone un rapporto sugli esiti dell'attività di monitoraggio ed una proposta di aggiornamento delle norme stesse. Nei successivi 6 mesi è emanato l'aggiornamento delle predette norme.

Art. 3.

Ambito di applicazione e disposizioni transitorie

1. Per le opere già iniziate o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima dell'entrata in vigore delle Norme tecniche di cui all'art. 1, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed ai fini dei relativi collaudi.

2. La parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1, riferita alle dighe esistenti, si applica alle opere di cui al comma 1, per lavori di riparazione, per interventi locali, per lavori di miglioramento e di adeguamento, nonché in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento prevedano verifiche di sicurezza delle dighe esistenti salvo quanto disposto al comma 3.

3. Nel periodo di attività della Commissione di cui all'art. 2, la parte «H» delle Norme tecniche di cui all'art. 1 è applicata ai casi prioritari di cui al comma 4, che costituiscono la documentazione da utilizzare nell'ambito dell'attività di monitoraggio da parte della Commissione stessa.

4. La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, con riferimento alle verifiche di sicurezza delle dighe esistenti disposte ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, individua, nell'ambito delle proprie competenze, i casi prioritari da sottoporre all'esame della Commissione di cui all'art. 2, in ordine alla importanza dell'opera, alla tipologia ed in rapporto alle condizioni di sicurezza.

5. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano riconosciute dai propri statuti di autonomia.

Art. 4.

Entrata in vigore

Le norme tecniche di cui all'art. 1 entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2014

Il Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti
LUPI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il capo del Dipartimento della protezione civile
GABRIELLI

ALLEGATO

A. GENERALITA'

A.l. - Ambito di applicazione

Le presenti Norme si applicano a tutti gli sbarramenti di ritenuta del territorio nazionale. Per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a 100.000 m^3, come definiti al cap. B1, l'Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di ritenuta, quali delle norme seguenti siano da applicare.

Il progetto e la costruzione delle opere e degli interventi oggetto delle presenti Norme devono conformarsi alle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC), nel rispetto delle disposizioni particolari indicate nel seguito.

A.2. - Finalità

Le presenti Norme hanno la finalità di assicurare, anche in caso di eventi estremi, la permanenza della funzione di contenimento dell'acqua di invaso e della funzionalità degli organi necessari alla vuotatura controllata del serbatoio. Per le "dighe di interesse strategico", definite al cap. C.7.7.2, le presenti Norme sono finalizzate anche all'accertamento del requisito di mantenimento in esercizio dell'opera.

A.3. - Criteri di progetto

Il progetto deve essere basato su indagini e procedimenti di analisi di diversa complessità in relazione anche al livello di approfondimento richiesto.

Gli studi idrologico, geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismotettonico devono essere svolti fin dalle fasi iniziali della progettazione per accertare la fattibilità dell'opera, con particolare riferimento alla disponibilità idrica, alla pericolosità sismica dell'area, alla tenuta idraulica del serbatoio e alla stabilità delle imposte e dei versanti.

In questa fase deve essere effettuata la scelta del tipo di sbarramento.

Nelle successive fasi della progettazione devono anche essere svolte indagini specificamente riferite alla qualificazione dei materiali, nonché alle verifiche geotecniche e strutturali. Particolare attenzione deve essere rivolta alla valutazione delle caratteristiche di permeabilità dei terreni e delle rocce in fondazione e nelle spalle della diga.

Nei casi in cui la complessità della situazione geotecnica non renda possibile, sotto il profilo tecnico-economico, la definizione senza apprezzabile incertezza dei modelli geotecnici e, conseguentemente, di alcune soluzioni, la progettazione può essere basata sul Metodo Osservazionale, nei termini indicati nelle NTC.

B. CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONI

B.1. – Definizioni

Altezza della diga: è la differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti. Per le traverse prive di coronamento si fa riferimento alla quota del punto più elevato della struttura di ritenuta.

Altezza di massima ritenuta: differenza tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte.

Fetch: massima lunghezza in linea retta dello specchio liquido del serbatoio alla quota del massimo invaso.

Franco: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso.

Franco netto: differenza tra la quota del piano di coronamento e quella di massimo invaso incrementata della semialtezza della maggiore tra l'onda generata dal vento ovvero quella di massima regolazione incrementata della semialtezza dell'onda da sisma di progetto, calcolate come all'art. C2. Per il calcolo del franco netto dovranno essere, inoltre, considerati i fenomeni di interazione tra moto ondoso e diga: "riflessione" e "risalita" (run-up). Per queste due ultime componenti, ai fini del mantenimento del franco previsto, si potrà anche ricorrere ad un idoneo muro paraonde, di altezza non superiore a 1,4 m.

Impianto di ritenuta: l'insieme dello sbarramento, delle opere complementari ed accessorie, dei pendii costituenti le sponde e dell'acqua invasata.

NTC: Norme Tecniche per le costruzioni.

Opere complementari e accessorie: opere direttamente connesse alla sicurezza e alla funzionalità degli impianti di ritenuta, ivi compresi gli interventi di sistemazione, impermeabilizzazione e consolidamento delle sponde del serbatoio, gli impianti e i sistemi di sorveglianza, allarme ed illuminazione, la casa di guardia, la viabilità di servizio, le opere di adduzione di derivazione dal serbatoio.

Opere o organi di scarico o scarichi: insieme delle opere civili e impiantistiche necessarie per lo scarico, libero o volontario, dell'acqua invasata.

Progetto di gestione dell'invaso: progetto di cui all'art 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Quota di massimo invaso: quota massima cui può giungere il livello dell'invaso ove si manifesti il più gravoso evento di piena previsto in progetto. Non si considera la sopraelevazione del moto ondoso.

Quota massima di regolazione: quota del livello d'acqua al quale ha inizio, automaticamente, lo sfioro dagli appositi dispositivi.

Sbarramento: struttura di ritenuta dell'acqua, costituita da una diga o da una traversa, e dalle opere di scarico.

Sponde del serbatoio: complesso dei pendii naturali o artificiali costituenti, insieme allo sbarramento, il serbatoio, nonché dei pendii a quota superiore a quella di massimo invaso, le cui condizioni di stabilità possano essere influenzate dall'invaso ovvero possano influenzare la sicurezza o la funzionalità dell'invaso stesso.

Volume di invaso: volume del serbatoio compreso tra la quota massima di regolazione e la quota del punto più depresso del paramento di monte.
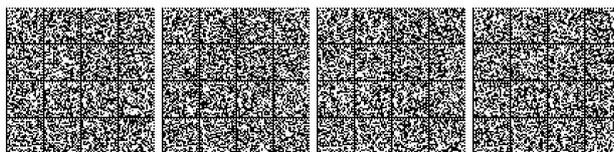
Volume di laminazione: volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella massima di regolazione; per i serbatoi realizzati per sola laminazione delle piene è la capacità compresa tra la quota di massimo invaso e quella della soglia dei dispositivi di scarico.

Volume morto: volume del serbatoio compreso tra la quota del punto più depresso del paramento di monte e la più bassa tra la quota dell'imbocco dell'opera di presa o dello scarico di fondo.

Volume totale di invaso: volume del serbatoio compreso tra la quota di massimo invaso e quella del punto più depresso del paramento di monte.

Volume utile di regolazione: volume del serbatoio compreso tra la quota massima di regolazione e quella minima alla quale è derivata l'acqua invasata.

B.2. - Classificazione delle dighe

Agli effetti delle norme che seguono, le dighe sono classificate nei tipi seguenti:

a. Dighe di calcestruzzo:
- a.1 a gravità
  - a.1.1. ordinarie
  - a.1.2. alleggerite
- a.2. a volta
  - a.2.1. ad arco
  - a.2.2. ad arco gravità
  - a.2.3 a cupola

b. Dighe di materiali sciolti:
- b.1. di terra omogenea
- b.2. di terra e/o pietrame, con struttura di tenuta interna
- b.3. di terra e/ o pietrame, con struttura di tenuta esterna

c. Traverse fluviali

d. Dighe di tipo misto e di tipo vario
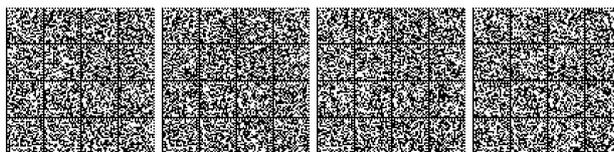
C. DISPOSIZIONI COMUNI

C.1. – Portata di progetto e dispositivi di scarico

In fase di costruzione, le opere di deviazione provvisoria del corso d'acqua devono essere dimensionate per una portata di piena corrispondente ad un periodo di ritorno correlato con le esigenze di protezione civile, connesse con la sicurezza idraulica dei territori di valle e dell'area di cantiere, e con il previsto tempo di costruzione.

Gli scarichi di superficie della diga devono essere dimensionati per l'onda con portata al colmo di piena corrispondente al periodo di ritorno di 1000 anni, per le dighe in calcestruzzo, e di 3000 anni per le dighe di materiali sciolti, tenendo conto dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio.

La portata di piena dovrà essere valutata con metodi probabilistici basati sull'informazione pluviometrica e idrometrica completa, desumibile dalle serie storiche e dai loro aggiornamenti, per il bacino idrografico sotteso dalla sezione dello sbarramento.

In assenza o carenza di informazioni, si potrà fare anche riferimento a dati di bacini limitrofi idrologicamente omogenei, utilizzando appropriate e giustificate metodologie di calcolo.

Le verifiche devono comprendere anche la stima della portata di piena con periodo di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni.

Gli scarichi di superficie della diga dovranno essere dimensionati in modo tale che il franco netto non sia inferiore a 1,0 m per le dighe di calcestruzzo e ai seguenti valori per le dighe di materiali sciolti:

altezza della diga: fino a [m]	15	90 o più
franco netto [m]	1,5	3,5

Per i valori intermedi dell'altezza della diga, il franco netto è determinato per interpolazione.

Ai valori sopra indicati sono da aggiungere, per le dighe di materiali sciolti, i previsti abbassamenti del coronamento derivanti dai cedimenti del terreno e del rilevato dopo il termine della costruzione, nonché quelli derivanti dalle azioni sismiche, da calcolarsi con adeguati modelli; questi ultimi non dovranno comunque essere assunti inferiori a 0,5 cm per metro di altezza della diga.

Per tutti i tipi di dighe dovrà essere valutato il periodo di ritorno dell'evento di piena che annulla il franco netto.

Per le dighe di calcestruzzo, lo scarico di superficie può essere composto da soglie libere o presidiate da paratoie. Per le dighe di materiali sciolti, lo scarico di superficie deve essere composto da soglie libere o in parte presidiate con paratoie; in questo ultimo caso, le soglie libere dovranno essere dimensionate per esitare, alla quota di massimo invaso, almeno il 50% della portata di progetto, tenendo conto dell'effetto di laminazione esercitato dal serbatoio.

In caso di soglie presidiate con paratoie dovrà essere considerata l'ipotesi del mancato funzionamento di almeno il 50% delle paratoie, nel caso di dighe di materiali sciolti, e di almeno il 20% delle paratoie, nel caso di dighe di calcestruzzo, verificando che in tale condizione il

franco netto si riduca, al peggio, a 1/3 dei valori sopra indicati. Il calcolo può considerare il contributo della portata che effluisce sopra le paratoie chiuse, se queste sono tracimabili.

La conformazione dello scarico di superficie deve essere tale da assicurare il transito di eventuali corpi galleggianti tra la vena liquida e le sovrastrutture (passerelle, paratoie sollevate, ecc).

Nel caso delle dighe di materiali sciolti dotate di scarichi di superficie soggetti ad ingolfamento, come i calici, la quota di ingolfamento dovrà essere superiore di almeno 1 m alla quota di massimo invaso. L'opera va dimensionata per poter esitare il materiale galleggiante che giunga allo scarico. I calici dovranno essere dotati di idonei aerofori in corrispondenza del passaggio della corrente dal pozzo verticale o subverticale alla galleria suborizzontale e di ogni altro punto di singolarità della corrente dove possano innescarsi fenomeni di cavitazione.

I serbatoi dovranno essere provvisti di scarico di fondo e di esaurimento. Di norma per sbarramenti alti più di 50 m o che invasino più di 50 milioni di m^3, è da prevedersi uno scarico di mezzofondo. Questo deve essere dimensionato per scaricare, con invaso alla quota massima di regolazione, una portata almeno pari alla metà della portata dello scarico di fondo. L'eventuale esclusione dello scarico di mezzofondo o differenti valori del rapporto della portata scaricata rispetto allo scarico di fondo dovranno essere adeguatamente motivati.

Gli scarichi a battente, nel loro insieme con esclusione dello scarico di esaurimento, devono rendere possibile la vuotatura del 75% del volume d'invaso del serbatoio a partire dalla quota massima di regolazione, in un periodo di 3 giorni se la capacità del serbatoio è inferiore o uguale a 50 milioni di m^3, ovvero in 8 giorni se la capacità del serbatoio è uguale o superiore a 200 milioni di m^3; per i valori intermedi si procederà per interpolazione.

In casi ordinari le portate immesse in alveo durante la vuotatura del serbatoio non debbono mettere in pericolo il territorio di valle.

Gli scarichi in pressione richiedono due organi di intercettazione in serie.

A meno che non sia altrimenti giustificato, il corretto funzionamento dei dispositivi di scarico e dei relativi organi di dissipazione di energia alla restituzione di valle dovrà essere verificato con prove su modello fisico.

La manovra degli organi di intercettazione degli scarichi dovrà essere effettuabile sia direttamente in posto, sia a distanza, e mediante almeno due fonti indipendenti di energia, oltre che a mano.

In relazione a prevedibili fenomeni di interrimento del serbatoio, gli scarichi di fondo, in particolare gli imbocchi, devono essere opportunamente progettati per garantire la funzionalità durante tutta la vita utile della diga.

Gli scarichi devono essere verificati nei confronti delle azioni sismiche, secondo quanto specificato al cap. C.6.

I serbatoi di laminazione, il cui volume di invaso è almeno per i 2/3 riservato alla laminazione delle piene, devono essere dotati di opere di scarico di fondo e, quando previsto, di mezzofondo, presidiate da paratoie. La tipologia e la funzionalità delle paratoie saranno fissate secondo i criteri sopra richiamati.

C.2. - Onde da vento e da sisma nel serbatoio

In mancanza di più precise indagini possono essere assunti i valori della massima ampiezza delle onde generate nel serbatoio dal vento di velocità U (km/ora) incrementati dalla risalita contro il paramento dello sbarramento, dati nella tabella seguente.
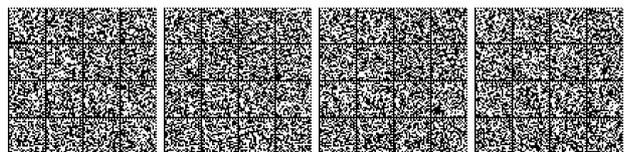
Velocità vento [km/h]	Ampiezza d'onda [m]									
	Fetch [km]									
	1	2	4	6	8	10	11	20	40	50
100	0.27	0.38	0.53	0.65	0.75	0.84	0.88	1.18	1.67	1.87
80	0.20	0.29	0.40	0.49	0.57	0.64	0.67	0.90	1.27	1.42
60	0.14	0.20	0.29	0.35	0.41	0.45	0.48	0.64	0.90	1.01
40	0.09	0.13	0.18	0.22	0.26	0.29	0.30	0.40	0.57	0.63
	run_up [m]									
	0.033	0.063	0.12	0.17	0.223	0.273	0.298	0.518	0.973	1.188

Si assume che il franco netto così garantito sia sempre adeguato nei confronti dell'onda generata dal sisma.

C.3. - Studio geologico

Lo studio geologico deve fornire il quadro conoscitivo dell'ambiente fisico che accoglie le opere sotto i profili litologico, strutturale, sismotettonico, geomorfologico, idrogeologico e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.

Lo studio geologico è in genere basato su:

- raccolta e studio di documenti esistenti; lo studio di immagini da foto aeree e rilevamenti satellitari;
- rilevamenti sul terreno;
- indagini dirette ed indirette nel sottosuolo (geofisiche, con sondaggi, con scavi accessibili).

Lo studio deve consentire la formulazione di un modello geologico da prendere a riferimento per la progettazione delle opere e degli interventi.

Il modello geologico deve essere corredato di informazioni sulla distribuzione spaziale dei terreni, sugli elementi strutturali, sulla storia geologica del sito, sulla genesi e sulle caratteristiche fisiche significative dei diversi terreni. Esso costituisce per il progettista un riferimento per identificare i problemi geotecnici e per definire il programma delle indagini geotecniche.

C.4. –Scelta del tipo di diga e criteri di esclusione

La scelta del tipo di diga e la determinazione del volume di invaso devono essere basati su studi geologici, idrologici, idraulici, geotecnici e sull'accertamento della disponibilità dei materiali da costruzione.

È esclusa la fattibilità di nuove dighe di calcestruzzo qualora siano presenti nella stretta di sbarramento strutture sismogenetiche in grado di produrre una accertata fagliazione di superificie.

È esclusa la fattibilità di dighe di materiali sciolti se nel volume significativo sono presenti terreni liquefacibili o solubili, argille di elevata sensitività, cavità, che non possano essere efficacemente consolidati. La presenza di terreni altamente compressibili richiede la valutazione degli effetti, anche in caso di sisma, sulla struttura.

È esclusa la fattibilità di dighe di qualsiasi tipo se sulle spalle dell'opera di sbarramento, anche a quote superiori al coronamento della diga, esistono condizioni di prevedibile pericolo di frane tali da costituire pregiudizio per la sicurezza del serbatoio. È parimenti esclusa la fattibilità, se le sponde del serbatoio siano interessate da frane non stabilizzate o preventivamente stabilizzabili, i cui effetti possano causare il raggiungimento di uno degli stati limite indicati al cap. C.6.; la stabilizzazione geotecnica e la sistemazione idraulica delle spalle e delle sponde, anche a quota superiore al coronamento della diga, devono essere previste in progetto.

C.5. – Indagini e caratterizzazione geotecnica

Le indagini geotecniche sono definite dal progettista in funzione delle scelte tipologiche dell'opera e degli interventi, tenendo conto dello studio geologico del sito, per pervenire alla valutazione dei parametri fisico-meccanici ed idraulici di progetto da impiegare nelle verifiche di sicurezza e di funzionalità.

Le indagini geotecniche devono comprendere in particolare l'accertamento delle caratteristiche di permeabilità dei terreni e delle rocce compresi nei volumi significativi dei diversi manufatti, in vista di specifici interventi e/o opere di tenuta idraulica. In previsione di interventi per il miglioramento e il rinforzo dei terreni e delle rocce è necessaria una specifica, preventiva, sperimentazione in sito per verificare l'idoneità delle metodologie previste e l'efficacia dei trattamenti effettuati; in particolare, l'impiego di iniezioni permeanti richiede la valutazione sperimentale, in sito, della permeabilità alle previste miscele.

Particolari indagini e controlli devono essere predisposti per verificare la stabilità dei versanti nel bacino d'invaso e, particolarmente, nelle zone d'imposta delle spalle dello sbarramento.

Specifiche indagini ed analisi geotecniche devono essere eseguite, in zona sismica, per valutare eventuali significativi fenomeni di amplificazione locale.

Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'accertamento continuo della rispondenza delle caratteristiche dei terreni e delle rocce alle previsioni del progetto esecutivo.

C.6. - Stati limite

In generale, la valutazione della sicurezza dei serbatoi deve essere effettuata con riferimento alle seguenti condizioni caratteristiche:

1. normale funzionamento;
2. danni riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua;
3. danni non riparabili, senza rilascio incontrollato di acqua;
4. danni che determinano il rilascio incontrollato di acqua, o comunque rischio di perdite di vite umane;
5. collasso della struttura.

L'uscita o l'entrata nelle varie condizioni caratteristiche definiscono quattro stati limite, due di esercizio (Stato Limite di immediata Operatività, SLO, e Stato Limite di danno, SLD) e due ultimi (Stato Limite di Salvaguardia della Vita, SLV, e Stato Limite di Collasso, SLC).

Lo stato limite SLO è definito dall'uscita dalla condizione 1.

Lo stato limite SLD è definito dal passaggio dalla condizione 2 alla condizione 3.

Lo stato limite SLV è definito dal raggiungimento della condizione 4.

Lo stato limite SLC è definito dal raggiungimento della condizione 5.
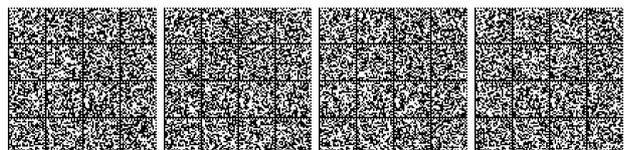
In assenza di azione sismica è sufficiente prendere in considerazione un solo stato limite di esercizio (SLE), coincidente con SLD e un solo stato limite ultimo (SLU), coincidente con SLV. Per le dighe non strategiche, in presenza di azioni sismiche, può essere omessa la verifica allo stato limite di immediata Operatività (SLO).

Ogni componente del serbatoio, critico ai fini della sicurezza, deve essere preso in considerazione nei riguardi di ciascun stato limite.

Devono essere prese in considerazione almeno le seguenti situazioni, corrispondenti al raggiungimento di stati limite ultimi con perdita non controllata dell'acqua invasata:

1. instabilità del corpo diga e dei terreni o ammassi rocciosi di imposta;
2. instabilità per scorrimento, anche parziale, del corpo diga o meccanismi di rottura locali;
3. rottura per erosione interna; fessurazioni nel corpo diga, nei terreni o ammassi rocciosi di fondazione, negli elementi di tenuta o nelle superfici di contatto manufatto-terreno, tali da provocare una filtrazione incontrollata;
4. deformazioni del corpo diga e/o dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione, tali da provocare danni strutturali allo sbarramento o la tracimazione;
5. instabilità dei pendii che possano provocare la tracimazione della diga o danni strutturali;
6. rottura o danno degli organi di scarico e in generale delle opere accessorie, che impediscano il deflusso controllato dal serbatoio;
7. condizione di piena che porti alla tracimazione del coronamento con conseguenti danni gravi fino alla possibilità di collasso dello sbarramento.

Gli stati limite di esercizio saranno precisati in progetto, nelle particolari situazioni, con stretto riferimento alle prestazioni richieste dall'opera e saranno oggetto di specifiche analisi per dimostrare che le soluzioni progettuali sono studiate in modo da contenerne gli effetti entro limiti ammissibili. L'ammissibilità sarà fissata dal progettista, secondo il tipo di opera nelle differenti situazioni progettuali, in termini di sforzi, spostamenti, gradienti piezometrici, portate filtranti, stato di fessurazione nel corpo diga, nei terreni ed in corrispondenza dei principali contatti tra materiali diversi; saranno considerati altresì i possibili effetti reversibili e irreversibili delle temute anomalie sul funzionamento degli scarichi e dei sistemi di misura e controllo, anche in presenza di frane ed interrimento.

I principali stati limite di esercizio da considerare sono:

1. eccesso di tensioni o deformazioni del corpo diga e/o nei terreni di fondazione;
2. danneggiamento degli organi di scarico superficiali o profondi;
3. danneggiamento delle opere di derivazione;
4. danneggiamento dei sistemi di misura e controllo.

C.7. - Azioni

In generale le azioni da considerare nelle verifiche sono:

- il peso proprio
- la spinta idrostatica
- le coazioni d'origine termica e da ritiro
- le sottospinte
- la spinta del ghiaccio
- la spinta dovuta all'interrimento
- l'azione sismica

Le azioni dovranno essere valutate come di seguito indicato e tra loro combinate con i criteri esposti al cap.C.8.
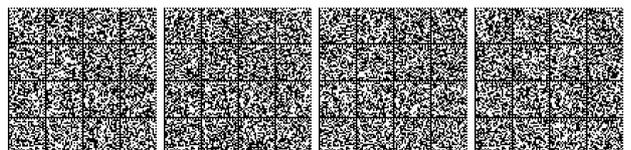
C.7.1 Peso proprio

L'azione del peso proprio è data dal peso dello sbarramento e dal peso delle opere accessorie gravanti sulla diga medesima. Se del caso, si terrà conto delle sequenze costruttive e d'iniezione dei giunti sulla distribuzione degli sforzi di peso proprio.

C.7.2. Spinta idrostatica

La spinta idrostatica sul paramento a monte sarà valutata facendo riferimento alle situazioni progettuali indicate per le combinazioni delle azioni.

La spinta idrostatica sul paramento a valle, sarà trascurata o corrisponderà alla condizione più sfavorevole.

C.7.3 Coazioni d'origine termica e da ritiro

Per le dighe murarie dovrà essere valutato lo stato tensionale conseguente ai fenomeni di sviluppo e dissipazione del calore di idratazione del legante, al ritiro ed alle variazioni termiche ambientali.

Nella valutazione del campo termico si dovrà tenere conto delle caratteristiche del calcestruzzo, delle condizioni ambientali, dei metodi di posa in opera e degli eventuali provvedimenti di raffreddamento artificiale. Per l'andamento annuale della temperatura dell'aria e dell'acqua si adotterà una legge sinusoidale; il massimo ed il minimo saranno i valori osservati in un arco di tempo sufficientemente lungo; in assenza di tali dati si farà ricorso ai valori desumibili dalle stazioni meteorologiche prossime al sito. In difetto di valutazioni approfondite e documentate, l'effetto del ritiro e dell'esaurimento del calore di presa sarà equiparato a quello di un abbassamento termico da stimarsi con riferimento alle caratteristiche delle miscele ed al tipo di struttura, delle condizioni climatiche della zona, della successione dei getti, che comunque dovrà risultare almeno compreso fra 5° C e 10° C. Il valore caratteristico della differenza di temperatura da utilizzare nella combinazione delle azioni deve essere valutato sulla base delle condizioni ambientali e di esposizione della diga.

C.7.4 Sottospinte

Per le dighe di calcestruzzo le sottospinte dovute alle pressioni interstiziali devono essere valutate, in corrispondenza delle discontinuità (superficie e ammasso di fondazione, riprese di getto) e in particolare di ogni altra superficie tracciata nel corpo diga e/o nel terreno di fondazione, in funzione dei dispositivi di drenaggio. I valori caratteristici delle sottospinte sono quelli indicati al cap. D.2.2.

C.7.5 Spinta del ghiaccio

Per dighe in zone in cui è possibile la formazione sulla superficie del serbatoio di uno strato di ghiaccio con spessore superiore a 20 cm, sarà considerata tra le azioni la relativa spinta orizzontale, il cui valore caratteristico può essere assunto corrispondente alla pressione di 150 kPa, applicata sulla proiezione verticale della superficie di contatto tra ghiaccio e paramento della diga.

C.7.6 Spinta dovuta all'interrimento

Il valore caratteristico della spinta dovuta all'interrimento è quello massimo stabilito in progetto in funzione del fenomeno del trasporto solido, del volume morto del serbatoio e del progetto di gestione dell'invaso e, comunque, nel rispetto della funzionalità degli organi di scarico e di presa.

C.7.7 Azioni sismiche

C.7.7.1 – Criteri generali

Le azioni sismiche di progetto, in base alle quali valutare il rispetto della sicurezza nei diversi stati limite, si definiscono a partire dalla "pericolosità sismica di base" del sito di costruzione. In assenza di specifici studi sismotettonici e di pericolosità sismica, si fa riferimento a quanto definito nelle NTC. Le azioni sono definite in termini di accelerazione orizzontale massima attesa a_g in condizioni di campo libero, su sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa corrispondente, con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR nel periodo di riferimento VR, come definiti nelle NTC. E' ammesso l'uso di accelerogrammi, purché correttamente commisurati alla pericolosità sismica del sito, nei limiti e con le prescrizioni di cui alle stesse NTC.

Le forme spettrali sono definite per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo di riferimento PVR.

Per le dighe ubicate in aree per le quali l'azione sismica di progetto per un T_R = 475 anni deve essere riferita ad un valore $a_g \geq 0.15$ g (come definito nelle NTC), è necessario lo studio sismotettonico del sito, da cui fare derivare l'azione sismica di progetto, i cui effetti non devono comunque risultare meno gravosi di quelli corrispondenti all'azione sismica definita nelle NTC, relativamente a sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.

C.7.7.2 - Periodo di riferimento per l'azione sismica

Il periodo di riferimento, V_R, per l'azione sismica è definito in funzione della vita nominale, V_N, e del coefficiente d'uso, C_U, dalla relazione:

$$V_R = V_N \cdot C_U$$

Dette: "Dighe di dimensioni contenute": le dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un volume di invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, "grandi dighe": le dighe che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai fini della determinazione del periodo di riferimento per l'azione sismica si definiscono:

A. "Dighe di importanza strategica" o "strategiche", le dighe la cui funzionalità durante e a seguito di eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile: le dighe così classificate in base ai Decreti del Dipartimento della protezione civile; le dighe così classificate in base a regolamenti regionali; per queste ultime, in assenza di specifica individuazione o classificazione si definiscono strategiche le dighe che realizzano serbatoi a prevalente utilizzazione idroelettrica o potabile;
B. "Dighe rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso": tutte le grandi dighe; le dighe così classificate in base a regolamenti regionali;
C. "Dighe di importanza normale": tutte le dighe non appartenenti alle fattispecie A e B (si tratta solo di dighe di dimensioni contenute).

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa che contiene i valori della vita nominale e dei coefficienti d'uso da adottare nelle verifiche, come definiti nelle NTC.
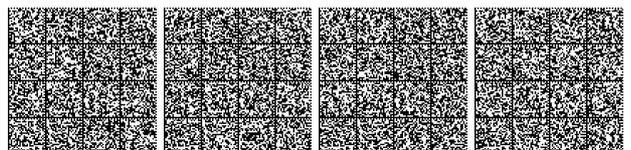
Tab.C2

Dighe:	V_N (anni)		C_U	V_R (anni)	
strategiche	≥ 100		2,0	*200*	
rilevanti	≥ 50[(1)]	≥ 100[(2)]	1,5	75[(1)]	150[(2)]
Imp. normale	≥ 50		1	50	

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

Conseguentemente, i periodi di riferimento risultano:

Tab. C3

Dighe:	V_R (anni)	
strategiche	*200*	
rilevanti	75[(1)]	150[(2)]
Imp. normale	50	

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

e, con riferimento alle prefissate probabilità di eccedenza P_{VR} definite nelle vigenti NTC, i periodi di ritorno dell'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite di cui al cap. C.6 sono:

Tab.C4 *Periodi di ritorno dell'azione sismica T_R (anni)*

Dighe:	SLO P_{VR} (%)=81		SLD P_{VR} (%)=63		SLV P_{VR} (%)=10		SLC P_{VR} (%)=5	
Strategiche	*120*		*200*		*1900*		*2475*	
Rilevanti	45[(1)]	90[(2)]	75[(1)]	150[(2)]	710[(1)]	1425[(2)]	1460[(1)]	2475[(2)]
Imp. normale	30		50		475		975	

(1) dighe di dimensioni contenute
(2) grandi dighe

C.7.7.3 - Azioni inerziali dell'acqua contenuta nel serbatoio.

In mancanza di più accurate valutazioni, le azioni di inerzia dell'acqua, da aggiungere a quelli di inerzia della massa muraria, possono essere assimilate ad una distribuzione di pressione sul paramento a monte della diga che, nel caso di corpo diga sufficientemente rigido, vale:

$p = a\, \rho\, c\, y_0$

a = accelerazione orizzontale massima al sito;

ρ = massa per unità di volume dell'acqua;

y_0 = differenza tra la quota dell'acqua presente nella combinazione sismica e la quota del punto più depresso dell'alveo naturale al piede del paramento;

$$c = \frac{c_m}{2}\left[\frac{y}{y_0}\left(2-\frac{y}{y_0}\right)+\sqrt{\frac{y}{y_0}\left(2-\frac{y}{y_0}\right)}\right]$$

y = differenza tra la quota dell'acqua presente nella combinazione sismica e la quota del punto generico del paramento a cui è associata la pressione p;

c_m = -0,0073 α + 0,7412 in cui α è l'angolo di inclinazione del paramento rispetto alla verticale espresso in gradi sessagesimali. Per $\alpha \geq 60°$ si assumerà c_m = 0,3.

Se il paramento a monte ha inclinazione non costante si introdurrà per c_m il valore medio pesato in base all'estensione dei singoli tratti di diversa inclinazione fra i valori sopra indicati con riferimento alla sezione maestra; per le eventuali zone con inclinazione negativa (a strapiombo) si introdurrà per c_m il valore 0,74.

C.8 – Situazioni progettuali e combinazioni delle azioni

Le azioni devono essere combinate in modo da comprendere tutte le situazioni che possano ragionevolmente essere previste durante l'esecuzione e l'esercizio del serbatoio.

In ogni caso dovranno essere considerate le seguenti situazioni:

1. in fase costruttiva
2. a termine costruzione e a serbatoio vuoto;
3. a serbatoio pieno con il livello alla massima regolazione e, quando sia significativo, anche a livelli intermedi;
4. a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso;
5. a seguito di rapida vuotatura del serbatoio dal livello massimo di regolazione al livello di minimo invaso e quando sia significativo, anche a livelli intermedi;
6. in presenza di sisma, con il livello alla quota massima di regolazione e, quando sia significativo, anche a livelli intermedi, nonché a serbatoio vuoto.

La verifica alla rapida vuotatura potrà essere omessa per le dighe di calcestruzzo o quando la tenuta sia affidata ad un manto sul paramento a monte, e sempre che il manto sia associato ad un dreno di sicura e comprovata efficienza.

Le combinazioni di carico da considerare ai fini delle verifiche devono essere stabilite in modo da garantire la sicurezza in conformità a quanto prescritto nelle vigenti NTC cui le seguenti espressioni fanno riferimento.

Ai fini delle verifiche degli stati limite si definiscono le seguenti combinazioni delle azioni.

- Combinazioni fondamentali (esercizio normale - fase costruttiva - fine costruzione - rapida vuotatura) (SLU):

  $\gamma_{G1}\times G_1 + \gamma_{G2}\times G_2 + \gamma_{Q1}\times Q_{k1} + \gamma_{Q2}\times\psi_{02}\times Q_{k2} + \ldots$

- Combinazione eccezionale (massimo invaso) (SLU):

  $G_1 + G_2 + A_d + \psi_{21}\times Q_{k1} + \psi_{22}\times Q_{k2} \ldots$

- Combinazione sismica (SLU e SLE):
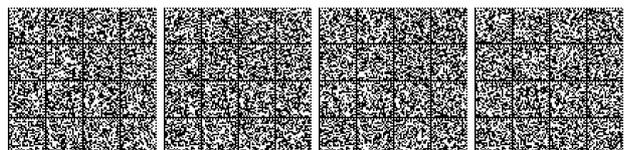
$E + G_1 + G_2 + \psi_{21}\times Q_{k1} + \psi_{22}\times Q_{k2} + \ldots$

- Combinazione caratteristica rara (SLE irreversibili)

$G_1 + G_2 + Q_{k1} + \psi_{02}\times Q_{k2} + \ldots$

- Combinazione frequente (SLE reversibili)

$G_1 + G_2 + \psi_{11}\times Q_{k1} + \psi_{22}\times Q_{k2} + \ldots$

- Combinazione quasi permanente (SLE per gli effetti a lungo termine)

$G_1 + G2 + \psi_{21}\times Q_{k1} + \psi_{22}\times Q_{k2} + \ldots$

Nelle predette espressioni si definiscono:

a) *permanenti* (G): le azioni che agiscono durante tutta la vita nominale della costruzione la cui variazione di intensità nel tempo è così piccola e lenta da poterle considerare con sufficiente approssimazione costanti nel tempo: peso proprio della diga; spinte dell'acqua; eventuali spinte degli interrimenti (G_1);
   - peso proprio di tutti gli elementi non strutturali, ove rilevanti (G_2);
   - ritiro e viscosità;

b) *variabili* (Q): le azioni sulla struttura o sull'elemento strutturale con valori istantanei che possono risultare sensibilmente diversi fra loro nel tempo:
   - di lunga durata: agiscono con un'intensità significativa, anche non continuativamente, per un tempo non trascurabile rispetto alla vita nominale della struttura, quali le coazioni di origine termica dovute alle variazioni di temperatura esterna;
   - di breve durata: agiscono per un periodo di tempo breve rispetto alla vita nominale della struttura, quali le coazioni di origine termica determinate dallo sviluppo del calore di idratazione durante il processo di presa del calcestruzzo, la spinta del ghiaccio;

c) *eccezionali* (A): le azioni che si verificano solo eccezionalmente nel corso della vita nominale della struttura ed in particolare l'incremento di spinta dell'acqua in condizioni di massimo invaso;

d) *sismiche* (E): azioni derivanti dai terremoti. Per la combinazione tra azioni sismiche nelle direzioni orizzontali (parallela al piano della sezione maestra della diga x e ad essa ortogonale y) e nella direzione verticale z si assumeranno i seguenti coefficienti di concomitanza:

Tab. C5

direzione	x	y	z
coefficienti di concomitanza	1	0.3	0.3
	0.3	1	0.3
	0.3	0.3	1

Si definiscono, in particolare, le seguenti combinazioni di carico:

Tab.C6

azioni \ *combinazione*	fondamentale				eccezionale	sismica	
	fase costruttiva	fine costruzione o serbatoio vuoto	rapida vuotatura	esercizio normale	massima piena	SLE	SLU
peso proprio	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
spinta idrostatica				SI [1]	SI [2]	SI [1]	SI [1]
sottospinta			SI	SI	SI	SI	SI
coazioni termiche e da ritiro	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
coazione da calore di idratazione	SI	SI					
spinta del ghiaccio				se applicabile			
spinta dell'interrimento				se applicabile	se applicabile	se applicabile	se applicabile
azione sismica						SI	SI

[1] quota massima regolazione e livelli inferiori nonché serbatoio vuoto

[2] quota di massimo invaso

Nella definizione delle combinazioni delle azioni che possono agire contemporaneamente le azioni variabili vengono combinate con i coefficienti di combinazione ψ di cui alla seguente tabella.

Tab.C7

azioni	coefficienti di combinazione delle azioni variabili		
	ψ_0	ψ_1	ψ_2
coazione da calore di idratazione	0.6	0.6	0.5
coazioni da variazioni termiche esterne	0.6	0.6	0.5
spinta del ghiaccio	0.7	0.5	0.2

C.9. – Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

Le verifiche per la sicurezza e le prestazioni devono essere svolte conformemente ai principi contenuti nel cap.2 delle NTC.

Le verifiche hanno lo scopo di garantire che, sotto ogni aspetto (idraulico, strutturale, geotecnico), l'impianto nel suo complesso e i singoli elementi che lo compongono siano
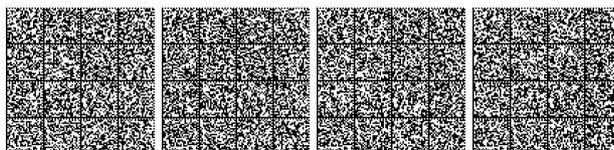
proporzionati con adeguati margini di sicurezza nei confronti di tutti i possibili stati limite (ultimi, di esercizio).

La sicurezza è ottenuta applicando coefficienti parziali alle azioni o all'effetto delle azioni, alle resistenze dei materiali ed alle resistenze globali.

Devono essere adottati i valori dei coefficienti di sicurezza parziali riportati nelle NTC, salvo quanto diversamente ed esplicitamente indicato nel seguito.

Per ciascuno stato limite, conformemente alle prescrizioni delle NTC, deve essere rispettata la condizione:

$$E_d \leq R_d$$

dove E_d è il valore di progetto dell'azione o dell'effetto dell'azione e R_d è la resistenza di progetto del sistema.

Nelle verifiche nei confronti degli stati limite strutturali (STR) e geotecnici (GEO) di cui al § 2.6.1 delle NTC, i valori di E_d e di R_d si valutano adoperando, in alternativa, i due approcci progettuali illustrati nello stesso § 2.6.1 delle NTC, denominati Approccio 1 e Approccio 2.

Nell'Approccio 1 si impiegano due diverse combinazioni di gruppi di coefficienti parziali, rispettivamente definiti per le azioni, per la resistenza dei materiali e, eventualmente, per la resistenza globale del sistema. Nell'Approccio 2 si impiega un'unica combinazione dei gruppi di coefficienti parziali definiti per le azioni, per la resistenza dei materiali e, eventualmente, per la resistenza globale.

I valori dei coefficienti di sicurezza parziali sulle proprietà meccaniche dei terreni stabiliti dalle NTC si riferiscono al criterio di resistenza di Mohr-Coulomb. Nel caso in cui si faccia uso di un criterio di resistenza diverso, ai relativi parametri di resistenza dovranno essere applicati coefficienti di sicurezza parziali congruenti con quelli previsti dalle NTC.

C.10. - Stabilità delle sponde

Le condizioni di sicurezza delle sponde lungo i versanti che delimitano l'invaso, devono essere verificate nei confronti dei possibili stati limite, comprendendo, tra questi, in funzione anche dei volumi mobilitabili, la possibilità di ostruzione e/o danneggiamento degli scarichi, la formazione di onde, l'innalzamento del livello di invaso, alle quali possa conseguire la tracimazione della diga. Le verifiche devono riguardare sia le condizioni statiche delle sponde sia le loro condizioni durante e dopo il sisma.

Le indagini per lo studio della stabilità delle sponde devono comprendere l'accertamento delle condizioni geologiche e geomorfologiche dei relativi versanti e la caratterizzazione geotecnica dei terreni e delle rocce, con particolare riguardo ai parametri di resistenza e al regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo. Particolare attenzione alla stabilità delle sponde deve essere destinata nei serbatoi per la laminazione delle piene, con specifico riferimento alle condizioni di invaso e svaso rapidi.

Le verifiche di sicurezza devono essere svolte secondo le indicazioni delle NTC.

C.11. - Monitoraggio

I progetti devono comprendere un piano generale degli apparecchi e dispositivi di controllo del comportamento, da installare nel corpo diga e nei terreni di fondazione, per il relativo inserimento nel Foglio di condizioni per la costruzione e nel Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione, di cui al Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta.
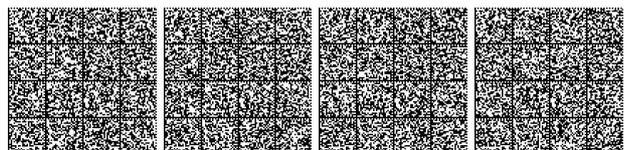
L'acquisizione e l'elaborazione delle osservazioni sperimentali dovranno garantire la continua verifica della rispondenza del comportamento reale dell'opera a quello atteso.

Sono di norma da prevedere osservazioni e misure delle seguenti grandezze: grandezze meteorologiche; livelli nel serbatoio e nelle eventuali falde a valle; portate e volumi scaricati; perdite d'acqua dalla struttura e dal suo contorno; temperature esterne ed interne; sottopressioni e/o pressioni interstiziali al fine di controllare i processi di filtrazione determinati dall'invaso; tensioni totali, deformazioni e spostamenti della struttura, dei terreni di fondazione e delle eventuali aree instabili o potenzialmente instabili sulle sponde; registrazioni in occasione di eventi sismici.

Gli strumenti di misura devono essere idonei alla teletrasmissione in tempo reale dei dati acquisiti secondo il protocollo informatico definito dall'Autorità di controllo. Le misure strumentali devono potersi in ogni caso acquisire anche con lettura diretta dallo strumento e devono essere archiviate anche localmente, nello strumento stesso o presso la casa di guardia.

Nel piano di cui al primo comma, dovranno anche indicarsi i tipi di strumenti e la frequenza delle osservazioni di ciascuna specie durante la costruzione, gli invasi sperimentali e il normale esercizio.

Nel corso della costruzione dell'opera di sbarramento e dell'esercizio sperimentale, dovranno essere progressivamente aggiornati i modelli geologici, i modelli geotecnica, e i modelli idrologici e idraulici, nonché i modelli comportamentali dello sbarramento, da utilizzare per la migliore interpretazione dei dati di monitoraggio, ai fini anche delle attività di collaudo.

Durante gli scavi che precedono la costruzione della diga verrà eseguito l'accertamento continuo della rispondenza delle caratteristiche dei terreni e delle rocce alle previsioni del progetto esecutivo.

D. DIGHE DI CALCESTRUZZO

D.l. - Caratteristiche generali

La tenuta è di norma assicurata dal corpo diga medesimo o, per tipi particolari, da ulteriori dispositivi sul paramento di monte.

Con riferimento alla statica si distinguono strutture:

a) a gravità, di calcestruzzo ordinario o rullato;
b) a gravità alleggerite;
c) a volta, del tipo ad arco, arco gravità o cupola.

D.1.1. -Materiali e controlli

D.1.1.1 Calcestruzzo

Le caratteristiche dei componenti, la distribuzione granulometrica e la dimensione massima degli aggregati, la dose di cemento, il rapporto acqua-cemento, la specie e la dose di eventuali additivi, il procedimento di confezione, trasporto, posa in opera e compattazione dovranno conferire al calcestruzzo i migliori requisiti di omogeneità, compattezza, tenuta idraulica, resistenza meccanica e durabilità, con particolare riferimento all'azione del gelo, all'azione chimica dell'acqua del serbatoio ed all'azione degli agenti atmosferici.

Per la confezione del calcestruzzo ordinario sarà adoperato cemento della composizione più opportuna sia per la resistenza meccanica a lunga maturazione, sia per lo sviluppo del calore di idratazione, per il ritiro e per la resistenza all'aggressione chimica. In linea generale sono da preferire cementi pozzolanici a basso calore di idratazione, a lenta presa e lento incremento della resistenza.

Nei getti massivi, per ridurre l'incremento di temperatura dovuto alle reazioni di idratazione del cemento, e per migliorare la lavorabilità e la durabilità dei calcestruzzi agli agenti atmosferici, potranno essere adoperate ceneri volanti. Queste dovranno essere sottoposte a prove di accettazione, riguardanti la massa volumica, la finezza, la perdita al fuoco, il contenuto di cloruri, solfati e calce libera, l'attività pozzolanica, ed eventuali altre caratteristiche in relazione al tipo di cenere.

In sede di progettazione definitiva verranno eseguiti, presso un laboratorio ufficiale, prove preliminari sulla composizione del calcestruzzo, con gli aggregati, gli additivi ed il cemento prescelti; la sperimentazione verrà a precisare la composizione del calcestruzzo per ottenere le migliori caratteristiche relative al particolare uso. Dovranno essere documentate pure le caratteristiche del calcestruzzo in assenza di additivi. Prima della costruzione si procederà ad una serie di prove di qualifica, presso un laboratorio autorizzato, da prendere a riferimento per i controlli in fase di costruzione.

In linea generale per la composizione prescelta dovranno essere determinati le caratteristiche chimico fisiche dei componenti la miscela e per il calcestruzzo fresco: la massa volumica, la lavorabilità, i tempi di inizio e fine presa alle diverse temperature ambiente prevedibili durante la costruzione; per il calcestruzzo indurito a 7, 28, 90 giorni, la massa volumica, le resistenze a compressione e a trazione, il modulo elastico, lo scorrimento viscoso, il ritiro, il coefficiente di dilatazione lineare, la determinazione, con il metodo adiabatico, del calore di idratazione, con particolare riferimento alle velocità di sviluppo della temperatura del calcestruzzo, la permeabilità, la resistenza al gelo.

In fase di getto particolare cura dovrà essere posta nello spandimento in strati uniformi e nella compattazione con mezzi meccanici di vibrazione, alla quale sarà commisurato lo spessore massimo degli strati.

La sequenza e le condizioni di getto saranno programmate tenendo conto delle condizioni climatiche in relazione allo sviluppo del calore di idratazione in condizioni adiabatiche, del tipo di struttura, della distanza tra i giunti, della lunghezza degli strati da monte a valle, della sequenza dei getti e del tipo dei casseri, e del tempo trascorso tra il momento del getto e l'inizio della presa del calcestruzzo dello strato sottostante.

In funzione del tempo massimo, oltre il quale il piano di ripresa è da considerarsi "giunto freddo", intendendosi con "giunto freddo" quello in cui l'avvenuta presa del calcestruzzo sottostante impedisce l'adesione fra gli strati dovranno essere progettualmente indicati gli interventi sulle superfici di ripresa dei getti. Nelle riprese dopo sospensioni a lungo termine sono da adottare provvedimenti integrativi per la tenuta e/o il drenaggio in prossimità del paramento a monte.

Durante la costruzione verranno sistematicamente controllate le caratteristiche del calcestruzzo prelevando campioni dai getti e sottoponendoli a prove nel laboratorio di cantiere. Ulteriori verifiche dovranno essere eseguite presso laboratori ufficiali. I risultati saranno elaborati e riassunti con criteri statistici. Nel primo periodo dei getti la frequenza dei prelievi per le prove di compressione e trazione sarà di almeno un prelievo per ogni 500 m^3 di impasto e, comunque, non inferiore ad un prelievo per ogni giorno di lavoro fino a trenta prelievi. Successivamente, la frequenza potrà essere ridotta, ma non al di sotto di un prelievo ogni 3000 m^3 di impasto oppure di un prelievo ogni tre giorni di getto.

Con i risultati delle prove effettuate verranno determinate le resistenze caratteristiche, secondo le disposizioni di cui alle NTC relative alle opere di calcestruzzo.

D.1.1.2 Calcestruzzo rullato

Il calcestruzzo rullato (RCC) è un conglomerato composto da aggregati, acqua e leganti, posto in opera per strati continui di spessore generalmente previsto di 30 cm, come nei rilevati e compattato con rulli vibranti. Il legante è generalmente costituito da cemento Portland o pozzolanico e ceneri volanti o materiali pozzolanici. La dose minima di legante per il corpo diga non può essere inferiore a 150 kg/m^3 e il diametro massimo degli aggregati è generalmente inferiore a 100 mm.

Per cemento, aggregati, ceneri, additivi e conglomerato valgono le disposizioni di cui al cap. D.1.1.1, estendendo il periodo di stagionatura fino ad almeno 180 giorni.

Negli studi e nelle prove preliminari è necessario determinare il contenuto di acqua della miscela, sia in rapporto alle quantità di cemento e cenere, sia nei riguardi della consistenza del calcestruzzo fresco, che deve essere lavorabile per compattazione mediante rullatura. Dovranno inoltre essere eseguite prove (in sito o in laboratorio) per la determinazione della resistenza a compressione, a trazione e allo scorrimento sulle superfici di sovrapposizione degli strati e di permeabilità al contatto tra questi.

La stesa degli strati (spessore e tempo di ricopertura) e i metodi di rullatura devono essere definiti in progetto. Questi ultimi sono finalizzati al conseguimento di una densità non inferiore al 95% della massa volumica ottenuta in laboratorio nelle prove effettuate in fase di progetto. Il progetto dovrà definire anche i diversi trattamenti da attuare sulle superfici di ripresa per i casi in cui il ricoprimento avvenga entro od oltre il tempo limite di formazione del giunto "freddo". Successivamente ai getti verranno eseguiti, mediante taglio con attrezzatura adeguata, i giunti verticali di contrazione, protetti a monte da dispositivi di tenuta. La distanza tra i giunti deve
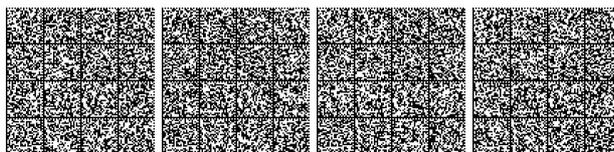
essere stabilita a seguito di uno studio delle tensioni di origine termica, con particolare riferimento a quelle connesse con lo sviluppo del calore di idratazione.

Al fine di verificare tempi, sequenze, modalità, lavorazioni e trattamenti, dovrà essere eseguita fuori dall'impronta diga una "stesa sperimentale" di idonee dimensioni costituita da più strati sovrapposti, effettuata con l'impasto, la tecnica ed il macchinario prescelti.

La permeabilità del calcestruzzo in opera, non dovrà superare i $10^{-8} \div 10^{-10}$ m/s, a meno che la tenuta sia demandata a dispositivo indipendente dal corpo diga, ubicato in corrispondenza del paramento di monte (rivestimento in calcestruzzo armato convenzionale, con geomembrane, ecc.).

D.1.2. - Stati limite e situazioni progettuali

Per i diversi stati limite dovranno essere considerate le situazioni progettuali riportate al cap. C.6.

In particolare le verifiche allo stato limite ultimo per scorrimento saranno condotte secondo quanto indicato al cap. D.2.2.1.

D.l.3. – Analisi sismiche

Le analisi sismiche delle dighe di calcestruzzo potranno essere eseguite con riferimento ai metodi di seguito specificati.

Analisi pseudostatiche

Nel caso dell'analisi pseudostatica si applicano alla diga, in aggiunta agli altri carichi già presenti, le forze d'inerzia prodotte dal sisma, rappresentate da carichi statici equivalenti, e la sovrappressione dinamica come indicato nel cap. C.7.7.3.

La risultante delle forze di inerzia orizzontali è calcolata come prodotto del coefficiente sismico per la massa della struttura. Il valore del coefficiente sismico dipende dal periodo fondamentale di vibrazione della struttura e si ricava dallo spettro elastico definito al cap. C.7.7.1.

Nella valutazione del periodo proprio della struttura si terrà conto delle caratteristiche del corpo diga, del livello di invaso e dell'interazione con i terreni di fondazione.

Lo spettro elastico potrà essere ridotto per tener conto dello smorzamento complessivo. Questo può assumersi pari al 5% per il corpo diga, eventuali incrementi per tener conto del livello dell'acqua di invaso e dell'interazione con i terreni di imposta devono essere adeguatamente motivati.

Al fine della valutazione della risposta, è possibile scalare lo spettro elastico per tener conto di eventuali deformazioni residue nell'ammasso di fondazione e nel corpo diga, se compatibili con la condizione di verifica dello stato limite della diga stessa, mediante metodi di comprovata validità.

Si terrà conto di un adeguato criterio della gerarchia delle resistenze, incrementando in modo opportuno le azioni di verifica del corpo diga rispetto a quelle di verifica della fondazione, come conseguenza di possibili sopraresistenze della fondazione rispetto ai valori dei parametri assunti per la verifica.

Nella verifica, se il corpo diga può considerarsi rigido per l'azione sismica verticale e qualora possa ritenersi che l'interazione con il terreno non modifichi la risposta all'azione verticale, l'azione verticale stessa può assumersi pari alla accelerazione verticale di picco del terreno, come definita nella NTC al punto 3.2.3.2.2. Quando l'interazione con il terreno dia
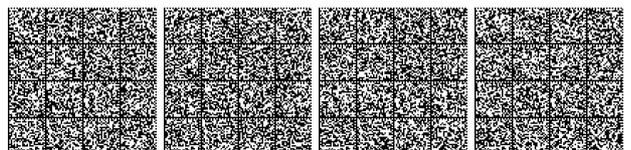
luogo ad un periodo proprio del moto verticale maggiore di 0.03 s, si valuterà la forza d'inerzia verticale con le stesse metodologie utilizzate per valutare la forza d'inerzia orizzontale.

La combinazione delle due componenti può stimarsi come indicato al punto 7.3.5 della NTC.

Per le dighe a gravità ordinarie, ove adeguatamente giustificato, è consentito l'uso di modelli piani riferiti ai singoli conci. Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai casi per i quali il comportamento tridimensionale può essere significativo, quali conci adiacenti tra loro interconnessi (ad esempio quando i giunti non sono estesi a tutta l'altezza della diga), curvatura significativa della diga in pianta, valle profonda e stretta. Nelle analisi si considera l'azione sismica agente nelle direzioni orizzontali e verticali con i criteri esposti nel cap. C.8.

Gli effetti delle discontinuità nelle strutture - quali ad esempio la presenza del giunto tra la struttura e il pulvino, bruschi cambiamenti di sezione, di rigidezza o di allineamento - richiedono particolari valutazioni.

Qualora si adotti l'analisi statica non lineare e si ipotizzi che la struttura e le sue fondazioni possano subire anche significative escursioni in campo non lineare il comportamento dei materiali e delle interfacce deve essere modellato motivando adeguatamente i parametri di resistenza adottati nonché il criterio per individuare il sistema equivalente ad un grado di libertà per valutare lo spostamento massimo dato lo spettro di risposta dell'azione. Dovranno essere effettuate adeguate valutazioni parametriche per tener conto, in modo cautelativo, della incertezza nella determinazione dei parametri del modello.

Analisi dinamiche

Con l'analisi dinamica si calcola la risposta sismica della diga utilizzando modelli numerici lineari o non lineari della struttura e dell'ammasso roccioso di fondazione.

Il moto sismico può essere definito mediante accelerogrammi o, nelle analisi lineari, come spettro di risposta; se specifiche analisi prevedono che differenti zone della fondazione possano essere soggette a differente scuotimento, si può ricorrere all'analisi con eccitazione multipla, utilizzando procedimenti adeguati alla complessità del problema. Comunque si dovrà valutare la risposta nel caso di azione sincrona.

Nelle analisi si considera l'azione sismica agente nelle direzioni orizzontali e verticale con i criteri esposti nel cap. C.8.

D.l.4. - Particolari costruttivi

Coronamento

La larghezza del coronamento dovrà essere tale da consentire il transito con mezzi adeguati per la sorveglianza e la manutenzione. Detta larghezza deve comunque consentire la percorribilità in sicurezza del coronamento e non dovrà essere inferiore a 4 m; alle estremità saranno previste apposite piazzole di manovra.

Scarico di superficie in corpo diga

Il profilo della sommità e del paramento di valle delle dighe tracimabili deve essere conformato in modo che la vena sfiorante aderisca, con contenute depressioni, su tutta l'altezza, ovvero che se ne distacchi subito dopo la soglia sommitale; in questo caso si deve provvedere, con dispositivi adeguati, all'aerazione della vena. Con l'ausilio di modelli fisici, saranno studiati provvedimenti protettivi dalle erosioni alla base della struttura.

Per le dighe di calcestruzzo rullato, al getto con calcestruzzo convenzionale della soglia di sommità, si abbinano, per lo scivolo lungo il paramento di valle, soluzioni sia in calcestruzzo tradizionale, sia in calcestruzzo rullato con gradonatura di alzata pari all'altezza di uno strato o suo multiplo, su cui la corrente, saltando dissipa parte della propria energia. Per questa seconda soluzione saranno da studiare per lo scivolo sia gli aspetti idraulici (lama d'acqua emulsionata), sia gli aspetti meccanici connessi alle sollecitazioni dinamiche di compressione e trazione che si verificano sulle superfici orizzontali e verticali della gradonatura.

Cunicoli di ispezione,drenaggi e condotti in corpo diga

Entro la struttura, in prossimità del piede del paramento di monte e lungo l'intero sviluppo di esso, è da disporre, quando e dove lo spessore, anche agli effetti statici, lo consente, un cunicolo praticabile, al quale faranno capo le estremità superiori delle perforazioni drenanti in fondazione e le estremità inferiori delle canne drenanti nella struttura.

Il sistema di raccolta delle portate di permeazione sarà realizzato in modo da consentire l'individuazione dell'origine dei flussi idrici; per il deflusso delle acque a valle sarà sempre privilegiata la soluzione a gravità.

Il cunicolo dovrà avere dimensioni che consentano l'agevole esecuzione di successive perforazioni ed iniezioni.

Per le dighe di calcestruzzo rullato eventuali condotti di scarico, qualora non sia possibile ubicarli esternamente, al fine di evitare interferenze con il sistema costruttivo a getto continuo, saranno incorporati nella diga in getti di calcestruzzo tradizionale.

Fondazione

Gli scavi saranno condotti con gli accorgimenti affinché la superficie finale risulti fresca e non sconnessa.

Prima di iniziare il getto del calcestruzzo si dovrà controllare, zona per zona, che la superficie di fondazione non abbia subito alterazioni. Essa verrà ripulita con getti di acqua ed aria in pressione ed i detriti saranno accuratamente asportati.

Nella fondazione sarà realizzato uno schermo di tenuta con iniezioni di cemento o di altre idonee sostanze. Iniezioni cementizie sono da eseguire anche lungo il piede del paramento a monte ai fini della tenuta fra roccia e struttura muraria.

Giunti di dilatazione

Per le dighe a gravità di calcestruzzo rullato i giunti potranno essere realizzati con taglio dello strato, eseguito immediatamente dopo la compattazione o successivamente sul calcestruzzo indurito, con metodi atti ad assicurare continuità e planarità, nonché verticalità della traccia del taglio sui paramenti. In corrispondenza del paramento di monte dovranno essere introdotti dispositivi di tenuta.

Idonee soluzioni dovranno essere studiate e giustificate quando nel calcolo si ammetta la collaborazione tra conci adiacenti.

D.2. - Dighe a gravità

D.2.1. - Caratteristiche generali

Si definiscono a gravità ordinarie le strutture di calcestruzzo, posto in opera secondo quanto stabilito al cap. D.1.1., ad asse planimetrico rettilineo o a debole curvatura, con profilo trasversale fondamentale triangolare a sezioni orizzontali piene, divise in conci da giunti
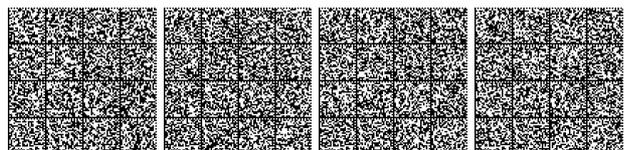
permanenti, secondo piani normali al loro asse, posti a distanze sufficienti a prevenire fessurazioni da cause termiche o da ritiro.

Si definiscono a gravità alleggerite le strutture, a speroni e a vani interni, costituite da una successione di elementi indipendenti (speroni) con profilo fondamentale triangolare, a reciproco contatto lungo il paramento di monte ed, eventualmente, anche in tutto o in parte lungo quello di valle e con superfici laterali distanziate nel tratto intermedio; gli elementi possono essere pieni o cavi nel tratto mediano delle sezioni orizzontali.

D.2.2. - Verifiche agli stati limite

Le verifiche di sicurezza delle dighe a gravità devono essere condotte per i diversi stati limite e per le diverse situazioni progettuali di cui ai capp. C.6, C.8 e D.1.2, ove applicabili, e con riferimento ai criteri di cui al cap. C.9.

In particolare, le verifiche nei confronti dello stato limite ultimo di scorrimento (SLU), all'interno del corpo diga e in fondazione, dovranno essere condotte secondo i criteri di seguito esposti.

D.2.2.1 - Verifiche agli stati limite ultimi (SLU)

Per le dighe di calcestruzzo a gravità, le verifiche nei confronti dello SLU di scorrimento sono eseguite in corrispondenza di piani a varie quote nella struttura, in corrispondenza del piano di posa della fondazione e in corrispondenza di superfici interne ai terreni o alle rocce di fondazione.

In quest'ultimo caso, è necessario individuare le principali famiglie di discontinuità nell'ammasso roccioso di fondazione, caratterizzarne le proprietà meccaniche e studiare i possibili cinematismi di scorrimento

Ai fini delle verifiche possono essere portati in conto i contributi di resistenza aggiuntivi offerti da eventuali interventi di rinforzo dei terreni o dell'ammasso roccioso di fondazione.

Per le fasi di costruzione, dovrà essere esaminata anche la stabilità allo scorrimento dei conci di sponda in direzione longitudinale, tenendo conto delle situazione transitorie di progetto.

Le verifiche relative a stati limite ultimi che comportino il raggiungimento della resistenza in fondazione possono essere eseguite con uno dei due approcci di progetto descritti al § 2.6.1 delle NTC. Per le verifiche rispetto al raggiungimento del carico limite in fondazione si adoperano i coefficienti γ_R specificati nelle NTC al § 6.4.2.1. Per le verifiche allo scorrimento e per entrambi gli approcci di progetto di cui al § 2.6.1 delle NTC si deve adottare $\gamma_R = 1.0$ in fase costruttiva e $\gamma_R = 1.15$ nelle condizioni di serbatoio pieno.

Nelle verifiche allo scorrimento sul piano di posa delle fondazione, ai fini del calcolo non è ammessa una pendenza favorevole maggiore di 0,05. Analoghe prescrizione si applica alle riprese di getto.

In mancanza di più accurate valutazioni, quando la diga è munita di canne o fori drenanti, nel corpo ed entro la fondazione, a distanza tra loro non superiore a m 2,50 e di diametro non inferiore a 200 mm in fondazione e 120 mm nel corpo, i valori caratteristici delle sottopressioni determinanti la spinta dell'acqua verranno assunte linearmente decrescenti in direzione monte-valle, da un valore pari alla massima pressione idrostatica di invaso in corrispondenza del parametro di monte, alla pressione idrostatica massima che si può verificare lungo la linea dei drenaggi tenuto conto della quota di libero efflusso di essi, indi al valore dalla massima pressione idrostatica che può verificarsi in corrispondenza del paramento di valle. Le massime pressioni

idrostatiche a monte e a valle della diga dovranno essere determinate in funzione dei livelli di invaso corrispondenti alle specifiche situazioni di progetto.

In ogni caso, la pressione lungo la linea dei drenaggi è da assumere mai inferiore alla pressione idrostatica di valle aumentata di 0,35 volte la differenza tra la pressione idrostatica di monte e quella di valle.

Quando i drenaggi non soddisfano alle condizioni sopra indicate le sottopressioni verranno assunte variabili linearmente su tutto lo spessore della struttura fra i valori estremi sopraindicati.

In situazioni geometriche non regolari la distribuzione delle sottopressioni dovrà essere valutata mediante apposite analisi di filtrazione.

D.2.2.2 - Verifiche agli stati limite di esercizio (SLE)

Ai fini delle verifiche nei confronti dello SLE per eccesso di tensioni dovrà risultare:

combinazione caratteristica quasi permanente e per le verifiche a serbatoio pieno riferite al paramento di monte:

- compressione: $\sigma_c \leq 0.25\ f_{ck}$
- trazione: $\sigma'_c \geq 0$ (stato limite di decompressione)

combinazione caratteristica rara:

- compressione: □$\sigma_c \leq 0.25\ f_{ck}$
- trazione: $\sigma'_c \geq 0.21\ f_{ctm}$

D.2.3. – Disposizioni particolari per le dighe a gravità alleggerita

Se il valore del rapporto fra l'interasse di due elementi affiancati e lo spessore minimo di essi o la somma degli spessori minimi, se trattasi di elementi cavi, è compresa fra due e quattro per almeno 2/3 dell'altezza dell'elemento, le verifiche di sicurezza sono da condurre secondo le indicazioni relative alle dighe a gravità ordinaria, salvo che le sottopressioni si riterranno agenti soltanto sotto la testa di monte dell'elemento, con riduzione a zero sul contorno di valle di essa.

Se il rapporto predetto è minore di due, valgono integralmente le norme per le dighe a gravità ordinaria; se è superiore a quattro la struttura è da considerarsi tra quelle di tipo diverso, di cui al cap. G .

Le parti di diverso spessore di uno stesso elemento saranno raccordate con adeguata gradualità.

Nei casi di notevole disuniformità delle caratteristiche meccaniche della roccia di fondazione ed, in particolare, di notevole differenza delle caratteristiche stesse sull'area di base di singoli elementi, ciascuno di questi dovrà poggiare su di uno zoccolo ampiamente armato, all'elemento stesso raccordato, di larghezza alla base, in direzione trasversale, convenientemente maggiore di quelle del gambo (o dei gambi) dell'elemento.

Gli zoccoli a contatto fra di loro agli estremi di monte e di valle, saranno ivi divisi l'un l'altro da giunti permanenti; centralmente essi saranno ampiamente distaccati, lasciando libero un ampio vano atto a consentire la dissipazione di sottopressioni, fermo restando che esse dovranno essere valutate con la regola precisata E. 1. Analogo vano dello zoccolo è necessario in corrispondenza del vano interno degli elementi cavi.

Ove non siano realizzate queste condizioni, valgono per la determinazione della sottospinta le norme indicate per le dighe a gravità ordinarie.

È opportuno che zoccolo ed elemento siano divisi l'uno dall'altro da un giunto permanente, conformato secondo una superficie con generatrici orizzontali in direzione trasversale, con direttrice lievemente risalente da monte a valle.

La superficie di fondazione, o diretta dei singoli elementi, ovvero degli zoccoli, dovrà avere risalienza, ancorché modesta, da monte a valle. La fondazione diretta dei gambi dovrà essere pressoché orizzontale nella direzione trasversale, su tutta la larghezza del gambo.

Sono da evitare gli elementi cavi aventi notevole dislivello fra le superfici di appoggio dei due gambi. Sono in ogni caso da adottare disposizioni strutturali atte a prevenire il pericolo di fessurazione da tensioni secondarie, conseguenti al dislivello predetto.

D.3. - Dighe a volta

D.3.1. - Caratteristiche generali

Si intendono per dighe a volta le strutture monolitiche, o a giunti bloccati fra conci, con sezioni orizzontali decisamente arcuate e impostate contro roccia, direttamente o attraverso una struttura intermedia di ripartizione (pulvino).

I giunti fra i conci, in cui per ragioni costruttive le strutture potranno essere divise, sono da bloccare solo dopo trascorso un tempo sufficiente a consentire liberamente la maggior parte delle deformazioni derivanti dal raffreddamento del calcestruzzo e dal ritiro.

Si distinguono convenzionalmente, ai fini dell'analisi strutturale, in:

a) dighe ad arco, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la resistenza alla spinta dell'acqua, ed eventualmente del ghiaccio, ed alle azioni sismiche è sopportata in grande prevalenza per effetto della curvatura longitudinale (arco);
b) dighe ad arco-gravità, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che alla resistenza predetta concorrono in misura singolarmente non modesta, sia l'effetto della curvatura longitudinale, sia quello trasversale di mensola;
c) dighe a cupola, quando la forma ed i rapporti di dimensione sono tali che la reattività elastica è assimilabile a quella di lastra a doppia curvatura.

L'attribuzione delle singole opere ad uno dei tipi sopra elencati, da cui conseguono i diversi criteri adottati nell'analisi statica, dovrà essere ampiamente giustificata.

D.3.2. - Verifiche agli stati limite

Le verifiche saranno condotte, nel rispetto dei principi sopra indicati, utilizzando, generalmente, modelli adeguati al tipo di sbarramento ed alle caratteristiche fisiche, meccaniche e strutturali dell'ammasso roccioso di fondazione.

Ai fini delle verifiche nei confronti dello SLE per eccesso di tensioni dovrà risultare:

combinazione caratteristica quasi permanente e per le verifiche a serbatoio pieno riferite al paramento di monte:

- compressione: $\sigma_c \leq 0.4\ f_{ck}$
- trazione: $\sigma_c \geq 0$ (stato limite di decompressione)

combinazione caratteristica rara o per le verifiche a serbatoio vuoto:

- compressione: $\sigma_c \leq 0.6\ f_{ck}$
- trazione: $\sigma_c \geq f_{ctm} /1.2$ (stato limite di formazione delle fessure) con $f_{ctm} = 0.3\ f_{ck}^{2/3}$ ove non dedotta da specifiche prove.
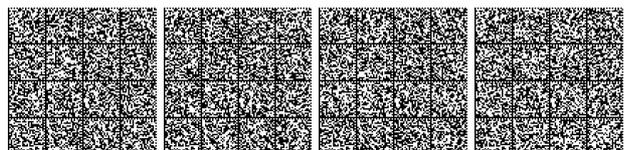
E. DIGHE DI MATERIALI SCIOLTI

E.1. - Caratteristiche generali

Queste dighe sono formate con materiali ricavati da depositi naturali o per abbattimento di formazioni rocciose, posti in opera con modalità controllate per raggiungere le caratteristiche del manufatto previste in progetto.

La scelta di una diga di materiali sciolti è determinata dalla geologia del sito e dalla morfologia delle imposte, dalle caratteristiche geotecniche dei terreni e delle rocce di fondazione e d'imposta delle spalle, dalla sismicità del sito, oltre che da motivi d'ordine generale, economico e costruttivo.

La scelta di questo tipo di diga è peraltro vincolata dalla disponibilità di depositi naturali o di idonei banchi rocciosi coltivabili, a distanza conveniente secondo il profilo tecnico-economico.

Le dighe di materiali sciolti sono classificabili in funzione della collocazione del dispositivo di tenuta:

- all'interno del corpo del rilevato;
- sul paramento di monte del rilevato.

Per opere di limitata importanza, la tenuta può essere affidata al corpo del rilevato, a permeabilità uniforme.

E.2 – Materiali e controlli

L'idoneità dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato, le modalità per la loro costituzione e le proprietà fisiche e meccaniche dopo la loro messa in opera, sono determinate in fase di progettazione mediante prove in sito e in laboratorio nonché, eventualmente, su modelli fisici rappresentativi. È necessario che le caratteristiche di progetto dei materiali per la costituzione del corpo del rilevato e la loro messa in opera, con particolare riguardo alle caratteristiche meccaniche e alla permeabilità, siano verificate con rilevati sperimentali realizzati impiegando i previsti mezzi di cantiere, per controllare anche eventuali trattamenti di miscelazione.

Non è ammesso l'uso di materiali alterabili al contatto con l'acqua e l'aria o contenenti, in apprezzabile misura, residui organici o sostanze solubili.

I materiali saranno posti in opera per strati suborizzontali e compattati in modo da ottenere le caratteristiche fissate in progetto. L'altezza degli strati sarà commisurata alle caratteristiche dei materiali e ai mezzi meccanici di compattamento; il collegamento fra i singoli strati dovrà essere garantito, anche dopo periodi di sospensione.

Le caratteristiche dei materiali devono essere sistematicamente controllate su campioni da sottoporre a prove nel laboratorio di cantiere. Riscontri devono essere eseguiti presso laboratori autorizzati.

E.3. –Stati Limite e situazioni progettuali

Oltre alle situazioni generali riportate nel cap. C.6, corrispondenti al raggiungimento di stati limite ultimi, sono da considerare le seguenti:

1. instabilità dei paramenti;
2. rottura per liquefazione del corpo diga o dei terreni di fondazione;
3. rottura per erosione interna o sifonamento;
4. lacerazione dell'eventuale manto o rottura del diaframma di tenuta.
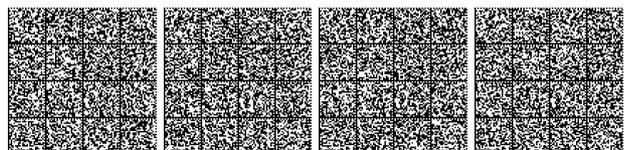
E.4. – Combinazioni delle azioni

Le azioni devono essere combinate secondo quanto indicato al cap. C.8 e, comunque, in modo da comprendere tutte le condizioni che possano essere ragionevolmente previste durante la costruzione e l'esercizio del serbatoio.

La verifica alla rapida vuotatura potrà essere omessa quando la tenuta sia affidata ad un manto sul paramento di monte, per il quale sia stata verificata l'efficienza del dreno.

E.5 – Verifiche di sicurezza

Le verifiche di sicurezza, relative agli stati limite ultimi e di esercizio, devono essere svolte nel rispetto dei principi generali indicati al cap. C.9.

E.5.1. - Verifiche nei confronti degli stati limite ultimi (SLU)

L'analisi deve proporsi di individuare le superfici di potenziale scorrimento più prossime all'instabilità, sia all'interno del rilevato, sia nell'insieme costituito dal rilevato e dai terreni di fondazione. Le relative verifiche possono essere svolte con il solo Approccio 1, con riferimento alla combinazione 2 dei coefficienti di sicurezza parziali previsti dalle NTC; nelle verifiche, si deve porre $\gamma_R = 1.1$ nelle fasi costruttive e nelle condizioni di svaso rapido, e $\gamma_R = 1.2$ nelle condizioni di serbatoio pieno.

Le verifiche nei confronti del sifonamento si eseguono conformemente a quanto previsto al § 6.2.3.2 delle NTC, utilizzando i coefficienti parziali sulle azioni, γ_F, riportati nella tabella 6.2.IV delle NTC.

Possono comunque essere assunti valori dei coefficienti parziali più cautelativi di quelli previsti dalle NTC, da giustificare tenendo conto della pericolosità del fenomeno in relazione ai possibili effetti della condizione di instabilità.

E.5.2. - Verifiche nei confronti degli stati limite di esercizio (SLE)

Le opere devono essere verificate nei confronti degli stati limite di esercizio. A tale scopo, il progetto deve esplicitare le prescrizioni relative agli spostamenti compatibili e le prestazioni attese per l'opera stessa.

Per ciascun stato limite di esercizio deve essere rispettata la condizione $E_d \leq C_d$, dove E_d è il valore di progetto dell'effetto delle azioni e C_d è il prescritto valore limite dell'effetto delle azioni.

In generale, nei modelli e nei calcoli si deve tener conto del comportamento non lineare e dei fenomeni di interazione tra le fasi dei terreni e dei materiali da costruzione, nonché della sequenza delle operazioni di costruzione ed invaso. Particolare attenzione deve essere rivolta alla previsione del decorso dei cedimenti nel tempo, comprendendo sia i fenomeni idrodinamici, sia i fenomeni dovuti alla viscosità strutturale dello scheletro solido dei terreni, e alla valutazione dei cedimenti differenziali, per valutarne l'ammissibilità nel corso dell'esercizio dell'opera di sbarramento.

In funzione del calcolo dei cedimenti dovrà essere definita la monta da assegnare al rilevato, anche ai fini del mantenimento del franco idraulico.

E.6 - Analisi sismiche

In presenza di azioni sismiche, le verifiche agli stati limite ultimi possono essere eseguite mediante analisi semplificate e mediante analisi dinamiche.

Nelle analisi è necessario portare in conto la risposta sismica dei terreni di fondazione e di quelli costituenti il corpo diga.

Effettuando analisi con il metodo degli spostamenti (Newmark), o analisi più complete con metodi dinamici, l'azione sismica deve essere rappresentata da accelerogrammi registrati, rappresentativi della sismicità del sito, o, in subordine, da accelerogrammi sintetici che tengano conto dei possibili meccanismi di sorgente e dei fenomeni di propagazione, giustificando le scelte effettuate, purché siano giustificate le scelte sulle caratteristiche sismogenetiche della sorgente e sul mezzo di propagazione. In queste analisi, devono essere impiegati almeno cinque accelerogrammi che soddisfino i requisiti indicati.

Nella scelta dei valori dei parametri geotecnici che caratterizzano il corpo diga e i terreni di fondazione, si deve tener conto dei comportamenti di tipo fragile, con riduzione della resistenza al taglio al crescere delle deformazioni. Nella scelta dei modelli di analisi e/o dei valori dei parametri geotecnici, si deve inoltre tener conto dei possibili incrementi di pressione interstiziale indotti nei terreni saturi in condizioni sismiche e dei loro effetti meccanici.

Le analisi devono comprendere la valutazione degli spostamenti, in particolare dei cedimenti, anche al fine di verificare l'idoneità dei franchi idraulici.

E.7 – Particolari costruttivi

La larghezza del coronamento deve essere sufficiente per porre in opera i materiali fino in sommità a regola d'arte, con i metodi costruttivi stabiliti. Detta larghezza deve comunque consentire la percorribilità in sicurezza del coronamento e non dovrà essere inferiore a 4 m; alle estremità saranno previste apposite piazzole di manovra.

Le superfici di contatto tra materiali di granulometria diversa dovranno essere opportunamente protette da filtri o materiali di transizione [manti o strati di protezione], ove necessario per garantirne la compatibilità; l'efficacia di tali dispositivi dovrà essere dimostrata nel progetto nei confronti dei possibili stati limite.

Il gradiente piezometrico associato al moto di filtrazione, e, più in generale, la pressione interstiziale nel rilevato e nei terreni di fondazione, in costruzione e in esercizio, saranno regolati con opportuni dreni anche al fine di individuare la provenienza delle perdite e di valutare la loro entità.

Condotte di qualunque specie (di scarico, di derivazione ed altro, ad esclusione dei dreni) non dovranno traversare il corpo del rilevato, ma potranno essere ammesse in fondazione a condizione che siano incassate in trincee in roccia lapidea in posto ed abbiano ricoprimento di calcestruzzo di conveniente spessore.

Dispositivi di scarico nel corpo diga sono ammessi solo per gli sbarramenti con struttura di tenuta interna e solo se inseriti in appositi conci di calcestruzzo provvisti di ogni accorgimento per garantire l'idoneità del contatto con il rilevato.

L'insieme dei dispositivi di tenuta idraulica nel rilevato (diaframma, nucleo, o parte del rilevato in caso di diga omogenea) dovranno essere estesi fino in prossimità del piano di coronamento ed ammorsati nella formazione di base, considerata tecnicamente impermeabile. Se questa è assente o si trova a notevole profondità, la continuità del dispositivo di tenuta in fondazione dovrà essere assicurata con taglioni, paratie, schermi in grado di ridurre i gradienti idraulici in misura tale che siano sicuramente evitate erosioni interne del terreno.
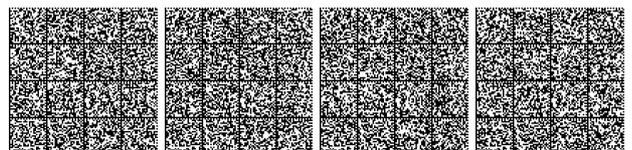
E’ di norma da prevedere la realizzazione in fondazione di un cunicolo longitudinale ispezionabile, anche per il controllo delle perdite.

F. TRAVERSE FLUVIALI

E’ definita traversa fluviale ogni sbarramento avente la funzione primaria di stabilizzare a un valore assegnato la quota idrica a monte; pertanto può essere secondaria la funzione di regolazione delle portate.

Si distinguono in traverse a soglia fissa e traverse mobili o presidiate da paratoie.

Per i corsi d’acqua arginati, si applicano tutte le disposizioni delle presenti norme agli argini del tronco fluviale compreso tra la traversa e la sezione di incrocio del profilo di rigurgito che si diparte dalla traversa alla quota massima di regolazione con il profilo che si realizzava nelle condizioni naturali del corso d’acqua con la portata mediamente superata 270 giorni all’anno, antecedentemente alla costruzione della traversa.

Qualora il rigurgito che si diparte dalla traversa interessi argini già esistenti, deve essere dimostrata la loro idoneità alla permanente trattenuta dell’acqua in condizioni di sicurezza. In particolare le verifiche di sicurezza degli argini devono considerare la permanenza in alveo di un livello di pelo libero pari alla quota massima di invaso. Il limite dei tronchi arginali interessati dal volume di rigurgito deve essere materializzato sul terreno.

In ogni caso, le portate di progetto per il dimensionamento della traversa e degli eventuali argini dell’impianto devono coincidere.

Il profilo di piena corrispondente alla portata di dimensionamento definita al cap. C.1 è determinato considerando che:

1. per le traverse a soglia fissa, siano chiusi tutti gli scarichi ausiliari (prese, luci sghiaiatrici, ecc.) e la portata passi interamente sulla soglia fissa. Il calcolo deve considerare la occlusione di almeno il 20% della luce libera causata da accumulo di materiale galleggiante a monte delle pile della passerella sormontante lo sfioratore; la riduzione della luce libera sale al 50% se la luce tra le pile è non superiore a 12 m.
2. per le traversa mobili, sia chiuso, per blocco delle paratoie, almeno il 30% delle luci principali se queste hanno larghezza non inferiore a 12 m; in caso contrario, il calcolo deve considerare la occlusione di almeno il 50% della residua luce libera per eventuale accumulo di materiale galleggiante.

Nella progettazione della traversa devono essere studiate le condizioni di trasporto solido nel fiume da sbarrare, per valutare l’entità dell’erosione a valle e dell’interrimento a monte dell’opera, da considerare ai fini della verifica delle condizioni di sicurezza dello sbarramento. Ogni studio su modello idraulico riguardante la interazione tra la struttura e il letto fluviale deve considerare il fondo mobile in condizioni di letto vivo, a meno che non sia altrimenti giustificato.

G – DIGHE DI TIPO MISTO E DI TIPO DIVERSO

Per le dighe di tipo misto, costituite in parte da strutture di calcestruzzo ed in parte da strutture di materiali sciolti, valgono per le singole parti le rispettive norme. Il contatto fra le strutture differenti dovrà essere adeguatamente preso in esame nella definizione degli stati limite.

Si intendono di tipo diverso tutte le dighe che non rientrano nelle tipologie definite in precedenza.

I progetti di tali strutture ed i criteri di esecuzione devono essere in armonia con quanto indicato nelle presenti norme per i tipi strutturali assimilabili.

H. DIGHE ESISTENTI

H.1. - Generalità

E' definita diga esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto di intervento, la struttura completamente realizzata.

Per quanto non diversamente specificato nel presente articolo, le disposizioni di carattere generale contenute negli altri articoli delle presenti norme costituiscono il riferimento anche per le dighe esistenti. Nel caso di interventi non strutturali dovrà essere valutata la loro possibile influenza sugli SLU e gli SLE della diga o di parti di essa.

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle dighe esistenti devono essere conformi ai criteri generali stabiliti dalle vigenti NTC ed in particolare devono essere basate sulle informazioni, le indagini e le misure acquisite nel corso della costruzione e dell'esercizio della diga e su quelle acquisite a seguito di specifiche indagini per identificare le condizioni attuali dell'opera.

Le dighe esistenti dovranno essere sottoposte a valutazione della sicurezza dell'intera struttura o di parti di essa quando ricorrono le condizioni generali stabilite dalle NTC o dal Regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio degli sbarramenti di ritenuta.

La valutazione della sicurezza di uno sbarramento può riguardare la stabilità legata al comportamento del corpo diga, tenuto conto delle condizioni geologiche ed idrologiche, nei suoi aspetti strutturali, geotecnici, inclusa la risposta alle azioni sismiche, ed idraulici.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui all'articolo seguente e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.

H.2. - Interventi

Sono individuate le seguenti categorie di intervento:

1. interventi di ristrutturazione mediante lavori e opere di trasformazione anche parziale
   - di adeguamento, atti a conseguire i livelli di sicurezza e funzionalità previsti dalle presenti norme per le nuove realizzazioni;
   - di miglioramento atti ad aumentare la sicurezza preesistente, pur senza necessariamente raggiungere i livelli richiesti per le nuove realizzazioni; l'incremento della sicurezza da conseguire deve essere adeguatamente dimostrato in progetto;
   - di riparazione o interventi locali che interessino elementi isolati e che, comunque, comportino miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti;
   - di declassamento, con riduzione dell'altezza della diga e/o del volume di invaso del serbatoio;
2. interventi di dismissione per privare lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, garantendo la sicurezza del sito e dei territori di valle.
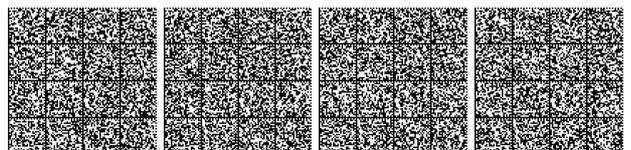
H.2.1. –Intervento di adeguamento

È fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, ad interventi di adeguamento in caso di:

a) sopraelevazione della diga e/o significativi incrementi delle quote idriche di progetto;
b) variazioni di classe d’uso e/o variazioni di utilizzo della risorsa che comportino significativi incrementi dei carichi di progetto di cui al precedente cap. C;
c) interventi strutturali per trasformare la diga mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un’opera dal comportamento strutturale diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intero sbarramento di ritenuta secondo le indicazioni del presente capitolo.

H.2.2. – Intervento di miglioramento

È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento idraulico, in conseguenza alla valutazione della sicurezza idraulica in base ai criteri di cui al cap. H.3.4., se il tempo di ritorno della portata di piena scaricabile rispettando il franco idraulico indicato al cap. C.1 risulti inferiore a 500 anni per le dighe di calcestruzzo e a 1000 anni per le dighe di materiali sciolti.

È fatto obbligo di procedere almeno ad interventi di miglioramento sismico quando le analisi svolte come prescritto ai capp. H.3 e H.4 per valutare la sicurezza sismica lascino prevedere il raggiungimento di uno SLU (SLV/SLC).

Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché all’opera nel suo insieme, ove necessario.

H.2.3. – Intervento locale o riparazione

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi dello sbarramento e interesseranno porzioni limitate della diga. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, per documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, esse comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

H.2.4. – Declassamento

L’intervento di declassamento è tale di trasformare uno sbarramento - di competenza statale o regionale ai fini della vigilanza sulla sicurezza - in uno sbarramento di altezza e/o volume di invaso inferiori, con passaggio di competenza ad altra amministrazione territoriale e comporta l’obbligo di realizzare interventi di miglioramento ovvero di adeguamento per conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle vigenti norme.

H.2.5. – Dismissione

L’intervento di dismissione ha l’obiettivo di privare permanentemente lo sbarramento della funzione di ritenuta idraulica, garantendo la sicurezza del sito e dei territori di valle.

Le eventuali opere residuali, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia di ambiente e acque pubbliche, dovranno comunque consentire lo smaltimento, senza significativo rigurgito, della portata che l’Autorità idraulica dell’asta fluviale prende a riferimento per la progettazione delle opere idrauliche, e giudicata compatibile con il buon regime delle acque dalla medesima Autorità.

H.3. – Disposizioni comuni

H.3.1 – Quadro conoscitivo

La predisposizione del piano degli accertamenti e delle indagini per identificare le condizioni attuali della diga deve tener conto dei dati acquisiti nelle fasi di progetto e di costruzione, nonché dei risultati progressivamente acquisiti tramite la strumentazione di controllo.

L'inquadramento dei problemi e delle cause che hanno determinato l'esigenza di interventi comprenderà la descrizione, documentazione ed analisi critica dei fenomeni rilevati, la definizione di un modello di riferimento idoneo a riprodurre i fenomeni osservati basato sul quadro dei rilievi quantitativi disponibili, anche al fine di valutare l'idoneità delle soluzioni proposte.

H.3.2 – Caratterizzazione meccanica dei materiali

In base al quadro delle conoscenze di cui al precedente H.3.1, devono essere programmate indagini integrative, indirizzate alla caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti il corpo diga e dei terreni di fondazione e d'imposta, con specifico riferimento alle metodologie d'analisi previste per la valutazione della vulnerabilità sismica.

Dighe di calcestruzzo e muratura

Si dovranno accertare, mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni prelevati dal corpo diga, le caratteristiche dei materiali componenti e la loro variabilità nell'ambito del corpo diga stesso, ricostruendo la situazione di fatto. I parametri ricavati indirettamente con prove non distruttive saranno correlati a misure dirette ottenute sui campioni. Dovranno essere altresì identificati i fenomeni di filtrazione in fondazione.

Si individueranno le eventuali fessure significative presenti; si indagherà anche lo stato delle eventuali armature, dei giunti ed eventuali dispositivi di tenuta. Nelle dighe di muratura di pietrame si valuterà lo stato di consistenza dei blocchi e delle malte.

E' infine utile valutare sperimentalmente il livello tensionale locale.

Dighe di materiali sciolti

Si dovranno accertare, mediante prove in sito ed in laboratorio su campioni prelevati dal corpo diga, le caratteristiche dei materiali componenti e la loro variabilità nell'ambito del corpo diga stesso, ricostruendo la situazione di fatto. Dovranno essere altresì identificati i fenomeni di filtrazione attraverso il corpo diga e in fondazione.

H. 3.3.- Prescrizioni costruttive

Per le dighe esistenti progettate e realizzate nel rispetto di previgenti norme tecniche, a completamento del quadro conoscitivo, dovranno essere accertate ed esaminate le difformità costruttive rispetto alle prescrizioni od obblighi imposti dalle presenti norme per le dighe di nuova costruzione. L'esame dovrà evidenziare gli elementi di vulnerabilità per la sicurezza dello sbarramento. Fermo restando quanto di seguito stabilito per il franco idraulico, difformità rispetto a prescrizioni costruttive potranno ammettersi ove giustificate sulla base di un quadro conoscitivo globale sufficientemente approfondito e sulla base di specifici piani di controllo e manutenzione periodici. In particolare eventuali condotte attraversanti dighe di materiali sciolti o di muratura di pietrame potranno essere ammessi solo se le relative condizioni di manutenzione / tenuta / funzionalità siano periodicamente accertate mediante specifici controlli.

H.3.4. - Azioni

I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo, sia per la valutazione della sicurezza sia per il progetto degli interventi, sono quelle definite dalla presente norma per le dighe di nuova costruzione, salvo quanto di seguito precisato. Per i carichi permanenti e variabili, un'accurata definizione dello stato di fatto e dei materiali potrà consentire di adottare coefficienti parziali modificati, assegnando valori di γ_G e γ_Q adeguatamente motivati.

Il campo di pressioni interstiziali in fondazione potrà essere adottato tenendo conto delle misure disponibili, se adeguate per qualità e numero.

Il periodo di riferimento dell'azione sismica sarà quello di seguito indicato.

H.3.4.1. – Azioni sismiche

Le dighe in muratura di pietrame con malta sono assimilate alle dighe in calcestruzzo.

Nella definizione delle azioni sismiche vale quanto riportato al precedente cap.7 per le dighe di nuova costruzione, salvo assumere per le dighe esistenti una vita nominale V_N pari a 50 anni; in situazioni particolari potranno motivatamente assumersi valori di V_N maggiori. .

Ai fini delle verifiche sismiche per le dighe esistenti, si può ammettere che l'opera o qualcuno dei suoi componenti critici non soddisfino i requisiti dimensionali e costruttivi minimi e le prescrizioni di verifica stabilite per le dighe di nuova costruzione, purché siano effettuate con esito positivo tutte le analisi e le verifiche secondo le norme di cui al presente capo.

Il periodo di riferimento dell'azione sismica è definito in funzione della vita nominale V_N e del coefficiente d'uso C_U secondo la relazione valida per le dighe di nuova costruzione e con riferimento alla seguente tabella H1.

Tab.H1

Dighe:	V_N (anni)	C_U	V_R (anni)
strategiche	≥ 50	2,0	*100*
rilevanti		1,5	75

Conseguentemente, i periodi di riferimento minimi risultano:

Tab. H2

Dighe:	V_R (anni)
strategiche	*100*
rilevanti	75
imp. normale	50

e, con riferimento alle prefissate probabilità di eccedenza P_{VR} definite nelle vigenti NTC, i periodi di ritorno dell'azione sismica agente in ciascuno degli stati limite di cui al cap. C.6 sono:
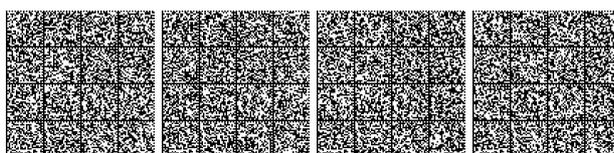
Tab.H3

Dighe:	SLO P_{VR} (%)=81	SLD P_{VR} (%)=63	SLV P_{VR} (%)=10	SLC P_{VR} (%)=5
strategiche	*60*	*100*	*950*	*1946*
rilevanti	45	75	710	1460
imp. normale	30	50	475	975

H.4 . Verifiche della sicurezza e delle prestazioni

I criteri ed i metodi definiti per le dighe di nuova costruzione saranno applicati agli interventi sulle dighe esistenti, salvo quanto diversamente specificato nel seguito.

H.4.1. – Valutazione della sicurezza idraulica

La valutazione delle portate di piena prenderà a riferimento anche i dati registrati durante l'esercizio dello sbarramento (livelli d'invaso, portate affluenti, derivate e scaricate, incidenti o elementi di vulnerabilità idraulica) nel corso di eventi di piena.

Il franco netto è determinato come disposto dagli art. C1 e C2.

Potranno essere consentite modalità di scarico della portata di piena di riferimento anche difformi da quelle previste per le dighe di nuova costruzione, purché adeguatamente giustificate da dati sulla funzionalità ed efficienza degli scarichi nel corso dell'esercizio.

In conseguenza della valutazione della sicurezza idraulica, nei casi previsti dall'art. H.2, saranno individuati gli interventi strutturali o non strutturali idonei a consentire il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza idraulica del serbatoio.

Gli scarichi e le opere complementari e accessorie della diga (scarichi di superficie, scarichi profondi, loro organi di intercettazione e movimentazione e strumentazione di controllo) devono essere considerati tra i componenti nella rivalutazione sismica delle dighe, al fine di individuare, se essi sono componenti critici. In particolare è da valutare se il mancato funzionamento, il danneggiamento o la rottura di essi può portare alla perdita di controllo dell'invaso o di funzionalità del serbatoio.

In particolare deve essere comunque garantita, come minimo, l'operatività degli scarichi profondi e di superficie.

Qualora gli scarichi siano insufficienti è, in generale, da migliorare l'efficienza di quelli di superficie.

A garanzia della sicurezza idraulica dei territori di valle anche per l'impianto di ritenuta esistente dovrà essere predisposto il "Piano di laminazione" di cui all'art. 29 del Regolamento.

H.4.2. Metodologie d'analisi sismica per le dighe di materiali sciolti

Le analisi della risposta meccanica di queste dighe per effetto dell'azione sismica devono comprendere la valutazione degli spostamenti, in particolare dei cedimenti del coronamento, per rendere possibile le verifiche di sicurezza nei confronti della tracimazione.
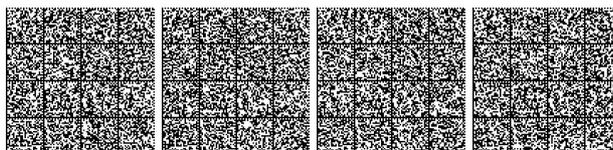
La presenza di materiali scarsamente addensati e saturi, nel corpo diga o nel terreno di fondazione, richiede anche una verifica nei confronti della liquefazione .

Nel caso di dighe strategiche è sempre richiesta un'analisi dinamica. La scelta dello specifico tipo di analisi dinamica dipende sia dal tempo di ritorno dell'azione sismica considerata, sia dalle caratteristiche geotecniche dei materiali presenti.

H.4.3. Metodologie d'analisi sismica per le dighe murarie

Quando si effettua una valutazione quantitativa della sicurezza sismica è richiesta, oltre alla previsione del comportamento dell'opera nei confronti delle azioni sismiche attese, anche la stima dell'azione sismica massima che la diga può sopportare.

Le analisi strutturali saranno effettuate con modelli adeguati.

Eventuali analisi lineari dovranno tener conto dello stato di fessurazione presente anche con la scelta di opportuni parametri di deformazione. Si controllerà che lo stato di sollecitazione ottenuto, sia a livello locale che globale, sia compatibile con il modello adottato.

Eventuali analisi non lineari richiedono di modellare il comportamento dei materiali e delle interfacce , sia in termini di resistenza che di deformabilità, anche alla luce di specifiche indagini.

Il criterio di verifica dovrà essere coerente con il modello di calcolo adottato.

Nelle verifiche allo SLU i livelli di deformazione sia locale che globale dovranno essere confrontabili con i requisiti relativi agli stati limite SLU ed SLC. Nello SLU dovrà comunque essere garantita la capacità di contenimento dell'acqua, mentre potranno essere accettati collassi locali.

H.4.4. Stabilità allo scorrimento delle dighe a gravità e delle traverse

Le forze sismiche di taglio parallele alla superficie di verifica devono essere valutate riducendo opportunamente i valori che si otterrebbero con una analisi dinamica elastica lineare, secondo i criteri indicati per le dighe di nuova costruzione.

È inoltre sempre opportuno eseguire analisi parametriche, facendo variare i parametri meccanici utilizzati sia di resistenza che di rigidezza.

H.5. – Disposizioni per le dighe di tipologie diverse

Le dighe esistenti di tipologia non prevista per le nuove costruzioni, quali dighe di muratura di pietrame, con o senza malta, e le dighe di calcestruzzo a volte o solette e contrafforti e a blocchi saranno esaminate secondo i principi di cui alle presenti norme e tenuto conto, ove compatibili, delle norme tecniche applicabili all'epoca della costruzione.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'individuazione degli elementi di vulnerabilità, con specifico riguardo all'esigenza di garantire livelli di sicurezza analoghi a quelli stabiliti per le dighe delle tipologie ordinarie, ed alla caratterizzazione dei materiali ed elementi compositivi dello sbarramento.

14A05077
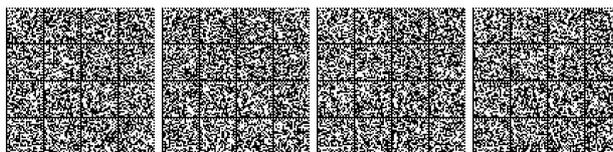
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2014.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio Tutela Taleggio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 148 del 6 dicembre 2004 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Taleggio»;

Visto il decreto ministeriale del 22 novembre 2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 16 luglio 2003 con il quale è stato attribuito al Consorzio Tutela Taleggio il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio»;

Visto il decreto del 22 novembre 2007, del 24 dicembre 2010 e del 20 dicembre 2013 con il quale è stato confermato al Consorzio Tutela Taleggio l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Taleggio»;

Considerato che il Consorzio Tutela Taleggio, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 3735 e il numero di raccolta 2671, con atto a firma del Notaio Raffaele Tartaglia del 15 maggio 2014, registrato a Treviglio in data 20 maggio 2014 al n. 1257 Serie IT, iscritto nel registro delle imprese di Bergamo in data 29 maggio 2014, protocollo n. 38441/2014.

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio Tutela Taleggio numero di repertorio 3735 e il numero di raccolta 2671, con atto a firma del Notaio Raffaele Tartaglia del 15 maggio 2014, registrato a Treviglio in data 20 maggio 2014 al n. 1257 Serie IT, iscritto
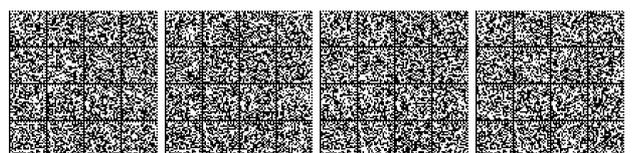
nel registro delle imprese di Bergamo in data 29 maggio 2014, protocollo n. 38441/2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04986

DECRETO 19 giugno 2014.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela del Salame Felino IGP e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Salame Felino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 1151/2012 ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 186 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 62 del 6 marzo 2013 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Vista l'istanza presentata in data 28 marzo 2013 dal Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, con sede legale in Parma, Strada al Ponte Caprazucca 6/a, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della citata legge n. 526/1999;
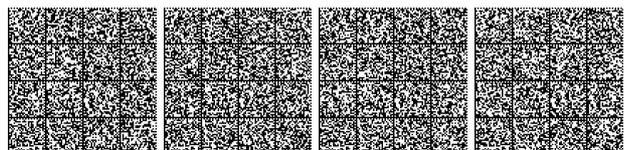
Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazione di carni individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo ECEPA autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Salame Felino»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela del Salame Felino IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio di tutela del Salame Felino IGP è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Salame Felino» registrata con Regolamento (UE) n. 186 della Commissione del 5 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 62 del 6 marzo 2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela del Salame Felino IGP, con sede in Parma Strada al Ponte Caprazucca n. 6/a, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

2. Gli atti del consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Salame Felino».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Salame Felino» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Salame Felino» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione», nella filiera preparazione di carni, individuata dall'art. 4, lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04987
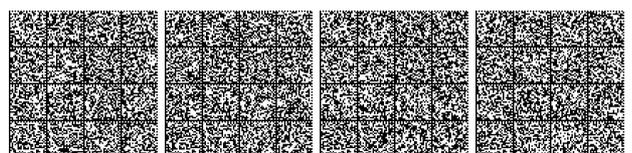
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Gold Service Società cooperativa», in Ozieri e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 22 ottobre 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 27 febbraio 2014, prot. n. 34326, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gold Service Società Cooperativa», con sede in Ozieri (SS), costituita in data 16 ottobre 2008, codice fiscale 03742630233, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Lai Giovanni Melchiorre, nato a Sassari il 9 ottobre 1967, codice fiscale LAIGNN67R09I452K con studio in Sassari, viale Umberto, 90.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05132

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Officine Itineranti Soc. Coop. a r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento del 27 maggio 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 legge n. 241/1990 effettuata in data 17 dicembre 2013, prot. n. 0207832, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Officine Itineranti Soc. Coop. a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 8 maggio 2000, codice fiscale 01866780180, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Martinelli, nato a Bollate (MI) il 25 febbraio 1965, codice fiscale MRTMSM65B65A618D con studio in Baranzate (MI), Via Nazario Sauro n. 154.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05133

DECRETO 3 giugno 2014.

Scioglimento della «Eco System Innovazione Società cooperativa», in Novara e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento del 6 luglio 2012 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 22 gennaio 2014 prot. n. 10422, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Eco System Innovazione Società cooperativa» con sede in Novara, costituita in data 29 agosto 2008 codice fiscale 02161490038, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. .

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Simona Bezzi, nata a Novara il 23 aprile 1966, codice fiscale BZZSMN66D63F952S con studio in Novara, C.so F. Cavallotti n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05134

DECRETO 6 giugno 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Edizioni Riformiste - Società cooperativa in liquidazione», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2014, n. 97/2014, con il quale la società cooperativa «Edizioni Riformiste - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Rosati ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 aprile 2014, pervenuta in data 9 aprile 2014, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la propria rinuncia all' incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Olimpia Cagnola, nata a Roma il 24 giugno 1972, ivi domiciliata in viale Liegi, n. 1, in sostituzione del dott. Massimo Rosati, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2014

Il Ministro: GUIDI

14A05138

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «Edil 4 Società cooperativa», in Viadana e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione del 17 gennaio 2013 dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
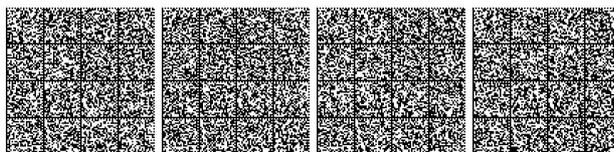
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 1° ottobre 2013 prot. n. 159186, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil 4 Società cooperativa» con sede in Viadana (MN), costituita in data 3 aprile 2007 codice fiscale 02188230201, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. .

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Malavasi, nato a Mantova il 16 ottobre 1962, codice fiscale MLVNCL62R16E897C con studio in Mantova, vicolo Canove, 22.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05135

DECRETO 10 giugno 2014.

Scioglimento della «La Ginestra Società cooperativa», in Follonica e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di supplemento di verifica del 18.03.2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Associazione generale cooperative italiane alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 17 dicembre 2013 prot. n. 207884, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Ginestra Società cooperativa» con sede in Follonica (GR), costituita in data 9 luglio 2008 codice fiscale 01426930531, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. .

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Mazzetti, nato a Grosseto il 12 luglio 1965, codice fiscale MZZPLA65L12E202Z con studio in Grosseto, Via Fiume, n. 50.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05136

DECRETO 16 giugno 2014.

Scioglimento della «Società cooperativa Aglietti», in Cossato e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione - sezione accertamento del 16 marzo 2013 effettuate dal revisore incaricato dalla Lega nazionale cooperative e mutue alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno inoltre confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge n. 241/90 effettuata in data 22 gennaio 14 prot. n. 10431, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Aglietti» con sede in Cossato (BI), costituita in data 1° giugno 1910 codice fiscale 00393620026, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. .

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Luizzi Antonio Domenico, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, codice fiscale LZZNND72C30E986I domiciliato in Torino, presso lo studio Mattana, via Vinzaglio, 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 giugno 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A05137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 giugno 2014.

Modifica alla Nota 13 di cui alla determina del 26 marzo 2013. (Determina n. 617/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze n. 245 del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il provvedimento 30 dicembre 1993 del Ministero della sanità - Commissione unica del farmaco, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, recante riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 70, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica»;

Visto l'art. 15-*decies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Obbligo di appropriatezza»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2009);

Visto il decreto del Ministero della sanità 22 dicembre 2000;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004" (Revisione delle note *CUF)*, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione 4 gennaio 2007: «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2007 - serie generale;

Vista la determinazione 23 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2007, che ha modificato la determinazione 4 gennaio 2007 (Note AIFA 2006-2007);

Vista la determina 6 giugno 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 15 luglio 2011, recante: "Modifiche alla Nota 13" di cui alla determinazione del 23 febbraio 2007;

Vista la determina del 14 novembre 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2012, con la quale si è ritenuto di dover modificare il testo della Nota 13, alla luce della rilevante evoluzione delle evidenze scientifiche pubblicate in ambito europeo ed internazionale così come richiesto dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci (CTS) dell'AIFA nella riunione del 6 e 7 dicembre 2011;

Vista la determina del 26 marzo 2013 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 83 del 9 aprile 2013, con la quale si è ritenuto di dover aggiornare il testo della Nota 13 di cui alla determina del 14 novembre 2012;

Ritenuto di dover perfezionare ulteriormente il testo della Nota 13, con riferimento alla rimborsabilità dei farmaci ipolipemizzanti per il trattamento delle dislipidemie e per la prevenzione degli eventi cardiovascolari nei pazienti di età superiore ai 65 anni.

Considerato il parere favorevole a tale aggiornamento della Nota 13, espresso dalla CTS nella seduta del 12, 13 e 14 maggio 2014;

Determina:

Art. 1.

L'allegato 1, parte integrante della presente determinazione, sostituisce il testo della Nota 13 di cui alla determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Art. 2.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 19 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

NOTA 13

Allegato 1

Precisazioni

La categoria di rischio moderato contenuta dalle linee guida ESC per il trattamento delle dislipidemie (basata sui valori di colesterolo totale), è stata differenziata nelle categorie di rischio medio e moderato, anche per tenere conto dell'aggiustamento per i valori di colesterolo HDL.
Il calcolo del rischio cardiovascolare secondo le carte va effettuato solo per i pazienti senza evidenza di malattia. Sono considerati per definizione a rischio alto (e il loro target terapeutico è pertanto un valore di colesterolo LDL <100), oltre a coloro che presentano un risk score ≥5% e < 10% per CVD fatale a 10 anni, i pazienti con dislipidemie familiari, quelli con ipertensione severa, i pazienti diabetici senza fattori di rischio CV e senza danno d'organo, i pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min/1.73m^2). Sono invece considerati a rischio molto alto (e pertanto con target terapeutico di colesterolo LDL <70), oltre ai soggetti con uno score ≥10%, i pazienti con malattia coronarica, stroke ischemico, arteriopatie periferiche, pregresso infarto, bypass aorto-coronarico, i pazienti diabetici con uno o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo (come la microalbuminuria) e i pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min/1.73m^2).

Ipolipemizzanti:

Fibrati:
- bezafibrato
- fenofibrato
- gemfibrozil

Statine:
- simvastatina
- pravastatina
- fluvastatina
- lovastatina
- atorvastatina
- rosuvastatina

Altri:
- PUFA-N3
- ezetimibe

La prescrizione a carico del SSN è limitata ai pazienti affetti da:

Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno tre mesi°, e ipercolesterolemia poligenica secondo i criteri specificati al relativo paragrafo

Classificazione dei pazienti	Target terapeutico (Colesterolo LDL in mg/dl	Farmaci prescrivibili a carico del SSN in funzione del raggiungimento del target terapeutico	
CATEGORIE DI RISCHIO*		**Trattamento di 1° livello**	**Trattamento di 2° livello**
Pazienti con rischio medio: - score 2-3%	Colesterolo LDL < 130	Modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)
Pazienti con rischio moderato: - score 4-5%	Colesterolo LDL < 115	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)	
Pazienti con rischio alto: -score >5% <10%	Colesterolo LDL < 100	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**) Preferenzialmente atorvastatina se	rosuvastatina ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)

NOTA 13 Allegato 1

		necessaria riduzione del colesterolo LDL > 50%	
Pazienti con rischio molto alto: - score ≥10%	Colesterolo LDL < 70 (riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL)	atorvastatina§ pravastatina fluvastatina lovastatina simvastatina(**)§ rosuvastatina nei pazienti in cui ci sia stata evidenza di effetti collaterali severi nei primi 6 mesi di terapia con altre statine	ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)
PARTICOLARI CATEGORIE DI PAZIENTI			
Pazienti in trattamento con statine con HDL basse (<40 mg nei M e 50 nelle F) e/o trigliceridi elevati (> 200mg/dl)		fibrati^	

(°)La terapia dovrebbe essere intrapresa contemporaneamente alla modifica dello stile di vita nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL >70 mg/dL e in quelli a rischio alto con livelli di C-LDL >100 mg/dL.
(*) Per i pazienti con livello di rischio basso (score 0-1%) è indicata solamente la modifica dello stile di vita.
(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia
§ Nei pazienti con sindromi coronariche acute o in quelli sottoposti a interventi di rivascolarizzazione percutanea è indicata atorvastatina a dosaggio elevato (≥40 mg).
^ Il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la maggiore sicurezza di uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine e gemfibrozil è invece associata ad un aumentato rischio di miopatia.
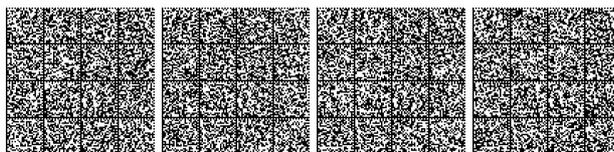
NOTA 13

Allegato 1

Dislipidemie familiari secondo i criteri specificati al relativo paragrafo

DISLIPIDEMIA	Farmaci prescrivibili a carico del SSN		
	Trattamento di 1° livello	**Trattamento di 2° livello**	**Trattamento di 3° livello**
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE MONOGENICA (FH)	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina rosuvastatina(**)	ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
IPERLIPIDEMIA FAMILIARE COMBINATA	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**)	rosuvastatina PUFA-N3 ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	
DISBETALIPOPROTEINEMIA	simvastatina pravastatina fluvastatina lovastatina atorvastatina(**) fibrati	rosuvastatina ezetimibe più statine (in associazione estemporanea o precostituita) (**)	Aggiunta di resine sequestranti gli acidi biliari
IPERCHILOMICRONEMIE e gravi IPERTRIGLICERIDEMIE	fibrati PUFA N3	fibrati in associazione a PUFA N3	

(**) Nei pazienti che siano intolleranti alle statine, per il conseguimento del target terapeutico è rimborsato il trattamento con ezetimibe in monoterapia
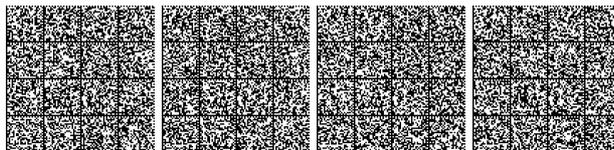
NOTA 13

Allegato 1

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica moderata e grave

	Farmaci prescrivibili a carico del SSN
• per livelli di Trigliceridi ≥500 mg/dL	PUFA-N3
• per livelli di LDL-C ≥130 mg/dL	I^a^ scelta: simvastatina + ezetimibe II^a^ scelta: altre statine a minima escrezione renale*

Iperlipidemie indotte da farmaci non corrette dalla sola dieta secondo i criteri esplicativi specificati al relativo paragrafo

	Farmaci prescrivibili a carico del SSN
Farmaci immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi	Statine considerando con la massima attenzione l'interferenza con il trattamento antiretrovirale altamente attivo (HAART). Fibrati nel caso sia predominante l'iperTG. Ezetimibe in monoterapia per i pazienti che non tollerano il trattamento con statine o non possono eseguirlo.

L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come il controllo degli stili di vita (alimentazione, fumo, attività fisica, etc.).

NOTA 13

Allegato 1

Carta del rischio

Età	Pressione sistolica (mmHg)	Donne – Non fumatrice 4	5	6	7	8	Donne – Fumatrice 4	5	6	7	8	Uomini – Non fumatore 4	5	6	7	8	Uomini – Fumatore 4	5	6	7	8
65	180	4	5	6	6	7	9	9	11	12	14	8	9	10	12	14	15	17	20	23	26
65	160	3	3	4	4	5	6	6	7	8	10	5	6	7	8	10	10	12	14	16	19
65	140	2	2	2	3	3	4	4	5	6	7	4	4	5	6	7	7	8	9	11	13
65	120	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	2	3	3	4	5	5	5	6	8	9
60	180	3	3	3	4	4	5	5	6	7	8	5	6	7	8	9	10	11	13	15	18
60	160	2	2	2	2	3	3	4	4	5	5	3	4	5	5	6	7	8	9	11	13
60	140	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	2	3	3	4	4	5	5	6	7	9
60	120	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	3	3	4	4	5	6
55	180	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	3	4	4	5	6	6	7	8	10	12
55	160	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	3	3	4	4	5	6	7	8
55	140	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	3	4	5	6
55	120	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4
50	180	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	4	4	4	5	6	7
50	160	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5
50	140	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
50	120	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
40	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2
40	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
40	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
40	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Colesterolo (mmol/L)

150 200 250 300 mg/dL

Rischio di eventi CV fatali a 10 anni
≥15%
10- 14%
5 -9%
3-4%
2%
1%
< 1%

NOTA 13

Allegato 1

Approfondimenti e basi teoriche della nota

1. Ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta e ipercolesterolemia poligenica

La tabella in box definisce i criteri per l'ammissione iniziale dei pazienti alla terapia rimborsabile, associando alla stratificazione del rischio il relativo target terapeutico (TT) e, in funzione di entrambi, la relativa proposta di trattamento rimborsabile.
Solo dopo tre mesi di dieta e di modifica dello stile di vita adeguatamente proposta al paziente ed eseguita in modo corretto, dopo aver escluso le dislipidemie dovute ad altre patologie (ad esempio l'ipotiroidismo) si può valutare l'inizio della terapia farmacologica. La terapia dovrebbe tuttavia essere intrapresa contemporaneamente alla modifica dello stile di vita nei pazienti a rischio molto alto con livelli di C-LDL >70 mg/dL e in quelli a rischio alto con livelli di LDL-C >100 mg/dL.
L'uso dei farmaci ipolipemizzanti deve essere continuativo e non occasionale così come la modifica dello stile di vita. E' inoltre raccomandabile, nell'ambito di ciascuna classe di farmaci, la scelta dell'opzione terapeutica meno costosa.
Accanto a ciascun target terapeutico la nota 13 identifica il trattamento di prima scelta per la terapia d'ingresso. E' sempre necessario assicurare l'ottimizzazione del dosaggio della statina prima di prendere in considerazione la sua sostituzione o la sua associazione. L'impiego di farmaci di seconda ed eventualmente terza scelta può essere ammesso solo quando il trattamento di prima linea a dosaggio adeguato e per un congruo periodo di tempo si sia dimostrato insufficiente al raggiungimento della riduzione attesa del colesterolo LDL e/o della riduzione di almeno il 50% del colesterolo LDL o abbia indotto effetti collaterali.
Al fine dell'appropriatezza prescrittiva, che tiene nel dovuto conto soprattutto il migliore trattamento del paziente con l'obiettivo di prevenire gli eventi CV, sarà essenziale il monitoraggio clinico per poter documentare il momento e le cause che richiedano la sostituzione della terapia o la sua associazione con altri farmaci.
Per i pazienti con dislipidemia aterogenica (TG>200 mg/dl, HDL<34 mg/dl) e per quelli con ipertrigliceridemia i farmaci di seconda linea da somministrare in associazione alle statine sono i fibrati. Tra questi, il farmaco di prima scelta è il fenofibrato per la maggiore sicurezza di uso nei pazienti in terapia con statine; la combinazione di statine e gemfibrozil è invece associata ad un aumentato rischio di miopatia.

La nota 13 ha riconsiderato, su aggiornate basi farmaco-terapeutiche, il ruolo dell'associazione tra ezetimibe e statine; infatti l'ezetimibe è un farmaco che inibisce l'assorbimento del colesterolo e che, utilizzato in monoterapia, riduce i livelli di LDL-C dal 15% al 22% dei valori di base.
Mentre il ruolo dell'ezetimibe in monoterapia nei pazienti con elevati livelli di LDL-C è, perciò, molto limitato, l'azione dell'ezetimibe è complementare a quella delle statine; infatti le statine che riducono la biosintesi del colesterolo, tendono ad aumentare il suo assorbimento a livello intestinale; l'ezetimibe che inibisce l'assorbimento intestinale di colesterolo tende ad aumentare la sua biosintesi a livello epatico.
Per questo motivo, l'ezetimibe in associazione a una statina può determinare una ulteriore riduzione di LDL-C (indipendentemente dalla statina utilizzata e dalla sua posologia) del 15%-20%. Quindi, l'associazione tra ezetimibe e statine sia in forma precostituita che estemporanea è utile e rimborsata dal SSN solo nei pazienti nei quali le statine a dose considerata ottimale non consentono di raggiungere il target terapeutico.
Nei pazienti che siano intolleranti alle statine è altresì ammessa, a carico del SSN, la monoterapia con ezetimibe.

NOTA 13

Allegato 1

La seguente figura presenta l'entità della riduzione del colesterolo LDL ottenibile con le diverse statine ai diversi dosaggi disponibili in commercio.

Grafico della riduzione percentuale del colesterolo LDL adattato dal documento del NHS Foundation Trust "*Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease*" (2006).
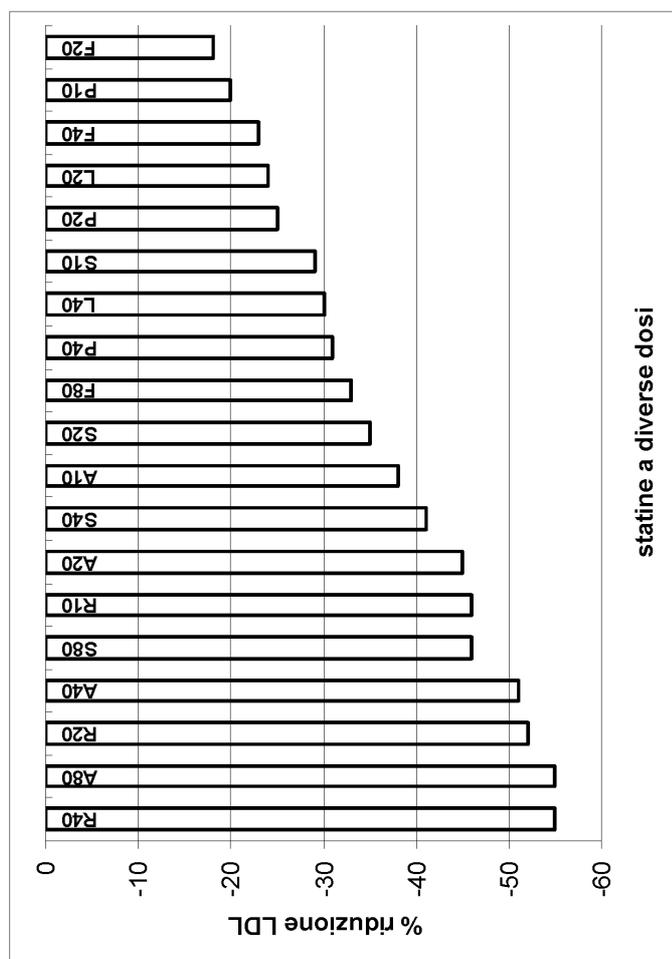
I principi attivi più efficaci sono sulla sinistra del grafico (A=atorvastatina F=fluvastatina P=pravastatina R=rosuvastatina S=simvastatina L=lovastatina. La dose è indicata dopo la lettera che indica il farmaco)

NOTA 13

Allegato 1

Classificazione in base al livello di rischio

In accordo con le Linee Guida dell'ESC/EAS per il trattamento della dislipidemia, e dei successivi aggiornamenti (Atherosclerosis, 2012),è stato possibile procedere a una stratificazione del rischio (e relativa identificazione del TT) come di seguito specificato.
I pazienti con risk score ≤ 1% per CVD fatale a 10 anni (vedi carta del rischio allegata) sono considerati a rischio basso. Il trattamento di tali pazienti consiste nella modifica dello stile di vita. I pazienti con risk score > 1% e < 4 % sono da considerare a rischio medio; per tali pazienti è indicata la modifica dello stile di vita per almeno 6 mesi prima di prendere in esame il trattamento farmacologico. I pazienti con risk score 4-5% sono considerati a rischio moderato.
Sono da considerare pazienti a rischio alto, oltre a coloro che presentano un risk score ≥5% e < 10% per CVD fatale a 10 anni, i pazienti con dislipidemie familiari o con ipertensione severa, i pazienti diabetici senza fattori di rischio CV e senza danno d'organo, e i pazienti con IRC moderata (FG 30-59 ml/min/1.73m^2.). Sono infine da considerarsi individui a rischio molto alto, oltre ai soggetti con uno score ≥10%, i pazienti con malattia coronarica (CHD), stroke ischemico, arteriopatie periferiche (PAD), pregresso infarto, bypass aorto-coronarico, i pazienti diabetici con uno o più fattori di rischio CV e/o markers di danno d'organo (come la microalbuminuria), i pazienti con IRC grave (FG 15-29 ml/min/1.73m^2).

Particolari categorie di pazienti

Pazienti di età >65 anni.
In accordo alle raccomandazioni delle linee guida, in considerazione dei risultati dello studio PROSPER, nonché delle metanalisi in cui è stata valutata l'efficacia delle statine nei pazienti anziani, il trattamento con farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con eta' >65 anni con aumentato rischio cardiovascolare è da considerarsi rimborsabile dal SSN. La rimborsabilità si intende estesa, in prevenzione primaria, fino agli 80 anni. Oltre tale età, invece, non esistono evidenze sufficienti a sostegno dell'opportunità del trattamento. Nei pazienti con eta' >65 anni ma con evidenza di malattia coronarica, vascolare o diabete mellito la rimborsabilita' dei farmaci ipolipemizzanti è a carico del SSN per definizione, dovendosi considerare questi pazienti in prevenzione secondaria.

- Per quanto riguarda i pazienti diabetici va considerato che in questa tipologia di pazienti le LDL sono impoverite in colesterolo e arricchite in trigliceridi; pertanto il dosaggio del colesterolo LDL non fornisce una adeguata informazione sul suo reale valore e quindi anche sul TT che deve essere raggiunto. In questi pazienti dovrebbe quindi essere considerato anche il dosaggio dell'ApoB sia per stabilire il momento di inizio della terapia, sia per quanto riguarda il TT da raggiungere (≤80 mg/dl nei pazienti diabetici). L'ApoB infatti è indicativo del numero di particelle circolanti dato che ogni particella di LDL contiene una molecola di ApoB. Il dosaggio dell'ApoB sarebbe utile anche nei soggetti con sindrome metabolica e nei pazienti con insufficienza renale cronica. IL colesterolo non HDL, inoltre, la cui determinazione può essere utile se non è possibile il dosaggio dell'Apo B, si calcola facilmente dal colesterolo totale (TC) meno HDL-C.
- Anche isolati elevati livelli di trigliceridi costituiscono un fattore di rischio. Recenti meta-analisi hanno infatti dimostrato che l'aumento dei trigliceridi aumenta il rischio CV anche dopo aggiustamento per le variabili interferenti incluso il colesterolo HDL. Le ragioni del rischio associate ad una trigliceridemia >150 mg/dl sono verosimilmente da attribuire a 2 fattori: 1) persistenza in circolo di lp remnants post/prandiali ad alta potenzialità aterogena per l'elevato contenuto in colesterolo e captazione da parte dei macrofagi; 2) modificazioni compositive che inducono sulle altre lp in particolare sulle LDL.

NOTA 13

Allegato 1

Altre categorie di pazienti a rischio sono le seguenti:

- ❖ Pazienti con livelli elevati di LP(a) > 50 mg/dl
- ❖ Pazienti con HDL basse (< 40 mg/dl M e < 50 mg/dl F). Si consideri a tale proposito che più del 50% dei pazienti con coronaropatia documentata ha bassi livelli di HDL.

Dislipidemie familiari

Le dislipidemie familiari sono malattie su base genetica caratterizzate da elevati livelli di alcune frazioni lipidiche plasmatiche e, spesso da una grave e precoce insorgenza di malattie CV. Le dislipidemie erano classicamente distinte secondo la classificazione di Frederickson, basata sull'individuazione delle frazioni lipoproteiche aumentate; questa classificazione è oggi in parte superata da una classificazione genotipica, basata sull'identificazione delle alterazioni geniche responsabili.
Ad oggi non sono tuttavia definiti criteri internazionali consolidati per la diagnosi molecolare di tutte le principali dislipidemie familiari e l'applicabilità clinica pratica di tali criteri è comunque limitata: il loro riconoscimento va quindi effettuato impiegando algoritmi diagnostici che si basano sulla combinazione di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. E' essenziale per la diagnosi di dislipidemia familiare escludere preliminarmente tutte le forme di iperlipidemia secondaria o da farmaci.
Tra le dislipidemie familiari dominanti e recessive che più frequentemente si associano ad un rischio aumentato di cardiopatia ischemica prematura, vanno ricordate le ipercolesterolemie familiari autosomiche dominanti (ADH1, ADH2, ADH3) e recessive, l'iperlipidemia familiare combinata (FCH), la disbetalipoproteinemia e le gravi iperchilomicronemie/ipertrigliceridemie, come indicate nel box con il relativo difetto genico. In tutti questi pazienti l'obiettivo primario della terapia è di portare la colesterolemia a valori più bassi possibile.
Rimandando alle Linee Guida dell'ESC/EAS per una descrizione più dettagliata dei criteri diagnostici, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva dei medicinali in Nota 13 si riportano di seguito i principali criteri clinici per la diagnosi delle forme familiari più comuni.

Ipercolesterolemia familiare monogenica, o FH

Malattia genetica (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:500) frequentemente dovuta a mutazioni del gene che codifica il recettore delle LDL. Benché una diagnosi certa sia ottenibile solamente mediante metodiche di analisi molecolare (oggi possibili presso centri specializzati), questa dislipidemia, nella pratica clinica, può essere diagnosticata con ragionevole certezza mediante un complesso di criteri biochimici, clinici ed anamnestici. I cardini di questi criteri, sostanzialmente condivisi da tutti gli algoritmi diagnostici proposti, includono:
colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL più trasmissione verticale della malattia, documentata dalla presenza di analoga alterazione biochimica nei familiari del probando.
In assenza di informazioni sul profilo lipidico dei familiari il sospetto è molto forte se insieme alla colesterolemia LDL superiore a 190 mg/dL si osservano:

presenza di xantomatosi tendinea nel probando oppure:

NOTA 13

Allegato 1

un'anamnesi positiva per cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni negli uomini, prima dei 60 nelle donne) nel probando o nei familiari di I e II grado (nonni, genitori, fratelli) o la presenza di grave ipercolesterolemia in figli in età prepubere.

Dati recenti suggeriscono che un appropriato trattamento dei pazienti con ipercolesterolemia familiare conduce ad un sostanziale abbattimento del loro eccesso di rischio cardiovascolare.

Iperlipidemia combinata familiare, o FCH

Questa malattia (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1-2:100) è caratterizzata da una importante variabilità fenotipica ed è collegata a numerose variazioni genetiche, con meccanismi fisiopatologici apparentemente legati ad un'iperproduzione di apo B-100, e quindi delle VLDL.
I criteri diagnostici sui quali è presente un consenso sono:

- colesterolemia LDL superiore a 160 mg/dl e/o trigliceridemia superiore a 200 mg/dl più
- documentazione nei membri della stessa famiglia (I e II grado) di più casi di ipercolesterolemia e/o ipertrigliceridemia (fenotipi multipli), spesso con variabilità fenotipica nel tempo (passaggio da ipercolesterolemia ad ipertrigliceridemia, o a forme miste).

In assenza di documentazione sui familiari, la dislipidemia familiare è fortemente sospetta in presenza di una diagnosi anamnestica o clinica o strumentale di arteriosclerosi precoce.
È indispensabile per la validità della diagnosi di iperlipidemia combinata familiare escludere le famiglie in cui siano presenti unicamente ipercolesterolemia o ipertrigliceridemia.

Disbetalipoproteinemia familiare

Patologia molto rara (con prevalenza nel nostro Paese intorno ad 1:10.000) che si manifesta in soggetti omozigoti per l'isoforma E2 dell'apolipoproteina E. La patologia si manifesta in realtà solamente in una piccola percentuale dei pazienti E2/E2, per motivi non ancora ben noti.
I criteri diagnostici includono valori sia di colesterolemia che di trigliceridemia intorno ai 400-500 mg/dl più presenza di larga banda beta, da fusione delle bande VLDL ed LDL, alla elettroforesi delle lipoproteine.
La presenza di uno di questi fattori aumenta la validità della diagnosi:

xantomi tuberosi,

xantomi striati palmari (strie giallastre nelle pieghe interdigitali o sulla superficie palmare delle mani, da considerare molto specifici).

NOTA 13

Allegato 1

Iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica (IRC)

Per il trattamento ipocolesterolemizzante dei pazienti con insufficienza renale (eGFR <60 ml/min/1.73m^2) è necessario prestare attenzione alla scelta della terapia a seconda del grado di insufficienza renale.

Le statine si sono dimostrate efficaci nel ridurre gli eventi cardiovascolari nei pazienti con insufficienza renale cronica, di ridurre la proteinuria e di rallentare la progressione della malattia renale.
Tutte le statine sono prevalentemente escrete attraverso il fegato nelle vie biliari e quindi con le feci nell'intestino. Una parte minore, meno del 13 %, viene eliminata attraverso il rene, in percentuale diversa a seconda della statina (*Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics*, 1996, pag. 887).

Nei pazienti con IRC in stadio 5 (GFR < 15 ml/min o in trattamento sostitutivo della funzione renale) le evidenze attuali, desunte dai pochi studi di intervento pubblicati, non sono favorevoli al trattamento della dislipidemia. Il recente risultato dello studio AURORA, che valutava l'effetto di rosuvastatina in una popolazione di pazienti con IRC allo stadio finale, ha dimostrato che, a fronte di una riduzione del LDL-C, il trattamento con statina non era associato ad una riduzione dell'end-point combinato di IMA, stroke e morte cardiovascolare.

Iperlipidemia indotte da farmaci (immunosoppressori, antiretrovirali e inibitori della aromatasi)

Un incremento del colesterolo totale e delle frazioni a basso peso molecolare (LDL e VLVL), dei TG e dell'apolipoproteina B sono stati riscontrati:

1. nel 60-80% dei pazienti sottoposti a trapianto di cuore e che ricevono una terapia immunosoppressiva standard comprensiva di steroidi, ciclosporina e azatioprina,
2. nel 45% dei pazienti sottoposti a trapianto di fegato.
3. in una percentuale di pazienti sottoposti a trapianto di rene che a seconda delle varie casistiche considerate arriva fino al 60%.

Numerosi studi effettuati su campioni di popolazione di adeguata numerosità hanno consentito di dimostrare la correlazione tra iperlipidemia e lo sviluppo di aterosclerosi e conseguentemente di malattia cardiovascolare. L'iperlipidemia indotta dai farmaci immunosoppressivi, inoltre, accelera lo sviluppo della cosiddetta GVC (graft coronary vasculopathy), una forma di aterosclerosi coronarica accelerata che rappresenta la più comune causa di morte tardiva post-trapianto di cuore e che si riscontra in questi pazienti con un'incidenza annua pari al 10%.

Alla luce di questi dati nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti sottoposti a trapianto di organo solido si è reso indispensabile laddove l'utilizzo di un regime dietetico controllato a basso contenuto di colesterolo e la riduzione di eventuali ulteriori fattori di rischio cardiovascolare modificabili non sia stata sufficiente per mantenere i valori di colesterolemia entro i limiti consigliati e laddove non sia proponibile l'utilizzo di uno schema alternativo di terapia antirigetto.
Nei pazienti con infezione da HIV, a seguito dell'introduzione della HAART (terapia antiretrovirale di combinazione ad alta efficacia), è frequente l'insorgenza di dislipidemia indotta dai farmaci antiretrovirali che, nel tempo, può contribuire ad un aumento dell'incidenza di eventi cardio-vascolari, sviluppabili anche in giovane età.
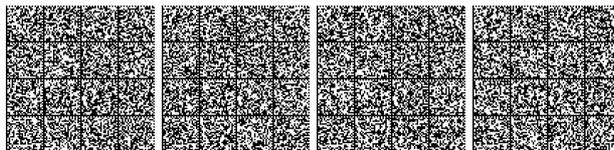
NOTA 13

Allegato 1

Da studi di coorte prospettici, se pur non tutti concordi, emerge un rischio relativo di eventi ischemici vascolari pari a circa 1.25 per anno con incremento progressivo e proporzionale alla durata di esposizione alla terapia antiretrovirale. La prevalenza di dislipidemia nei pazienti HIV positivi è variabile in rapporto al tipo di terapia antiretrovirale, comunque è intorno al 25% per la colesterolemia e oltre il 30% per l'ipertrigliceridemia (indotta in particolare dall'interferone)
Alla luce di questi dati, nella pratica clinica l'utilizzo di farmaci ipolipemizzanti nei pazienti con infezione da HIV in trattamento antiretrovirale si è reso necessario, laddove la riduzione dei fattori di rischio cardiovascolare "modificabili" non si riveli sufficiente e laddove, per motivi clinici e/o virologici, non sia sostituibile la terapia antiretrovirale in atto. In questi casi si possono utilizzare statine di 2° livello.
Nei pazienti in trattamento con farmaci anti-retrovirali il trattamento con simvastatina è controindicato.
E' stato dimostrato che gli inibitori dell'aromatasi (anastrozolo, letrozolo ed exemestane) possono aumentare il livello del colesterolo sierico in meno del 7% dei pazienti trattati. Poiché l'anastrozolo a dosi molto elevate è un inibitore del CYP1A2, CYP3A4 e CYP2C8/9 e il letrozolo è un modesto inibitore del CYP2C19, se tali inibitori dell'aromatasi sono associati alla rosuvastatina, si può osservare una ridotta attivazione o un ridotto metabolismo della rosuvastatina. Essendo la pravastatina un debole induttore del CYP3A4 riduce i livelli plasmatici dei su citati inibitori dell'aromatasi.

NOTA 13

Allegato 1

Bibliografia

Assmann G. Cullen P. Schulte H. Simple scoring scheme for calculating the risk of acute coronary events based on the 10-yera follow up of the prospective cardiovascular Munster (PROCAM) study. Circulation 2002;105:310-5

Brunzell JD Hypertriglyceridemia N Engl J Med 2007; 357:1009-1017

Cooney MT, Dudina A, D'Agostino R, Graham IM. Cardiovascular risk-estimation systems in primary prevention: do they differ? Do they make a difference? Can we see the future? Circulation. 2010 Jul 20;122(3):300-10.

Cooney MT, Kotseva K, Dudina A, De Backer G, Wood D, Graham I. Determinants of risk factor control in subjects with coronary heart disease : a report from the EUROASPIRE III investigators. Eur J Prev Cardiol. 2012 Apr 18.

European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation, Reiner Z,Catapano AL, De Backer G, Graham I, Taskinen MR, Wiklund O, Agewall S, Alegria E,Chapman MJ, Durrington P, Erdine S, Halcox J, Hobbs R, Kjekshus J, Filardi PP, Riccardi G, Storey RF, Wood D; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG) 2008-2010 and 2010-2012 Committees. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: the Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J. 2011 Jul;32(14):1769-818.

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (version 2012). The Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other
Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of nine societies and by invited experts). Developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis 223 (2012) 1-68.

Fellström BC, Jardine AG, Schmieder RE, et al AURORA Study Group. Rosuvastatin and cardiovascular events in patients undergoing hemodialysis. N Engl J Med. 2009 Apr 2;360(14):1395-407. Epub 2009 Mar 30. Erratum in: N Engl J Med. 2010 Apr 15;362(15):1450.

Ferns G, Keti V, Griffin B. Investigation and management of hypertriglyceridaemia. 1. Clin Pathol. 2008 Nov;61(11):1174-83.

Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 1996

"Guidelines on statin prescribing in the prevention of cardiovascular disease" NHS Foundation Trust (2006).

Leaf DA Chylomicronemia and the chylomicronemia syndrome: a practical approach to management. Am J Med. 2008 Jan;121(1):10-2.

Naoumova RP Soutar AK Mechanisms of Disease: Genetic Causes of Familial Hypercholesterolemia Nat Clin Pract Cardiovasc Med CME. 2007;4(4):214-225.

Pajukanta P, Terwilliger JD, Perola M, Hiekkalinna T, Nuotio I, Ellonen P, Parkkonen M, Hartiala J, Ylitalo K, Pihlajamaki J, Porkka K, Laakso M, Viikari J, Ehnholm C, Taskinen MR, Peltonen L. Genomewide scan for familial combined hyperlipidemia genes in Finnish families, suggesting multiple susceptibility loci influencing triglyceride, cholesterol, and apolipoprotein B levels. *Am J Hum Genet* 1999;64:1453–1463.

Paynter NP. Chasman DI, Buring JE, et al. Cardiovascular disease risk prediction with and without Knowledge of genetic variation at chromosome 9p21.3. Am. Intern Med. 2009;150:474-84

NOTA 13

Allegato 1

Pyörälä K, De Backer G, Graham I, Poole-Wilson P, Wood D. Prevention of coronary heart disease in clinical practice. Recommendations of the Task Force of the European Society of Cardiology, European Atherosclerosis Society and European Society of Hypertension. Eur Heart J. 1994 Oct;15(10):1300-31.

Porkka KV, Nuotio I, Pajukanta P, Ehnholm C, Suurinkeroinen L, Syvanne M, Lehtimaki T, Lahdenkari AT, Lahdenpera S, Ylitalo K, Antikainen M, Perola M, Raitakari OT, Kovanen P, Viikari JS, Peltonen L, Taskinen MR. Phenotype expression in familial combined hyperlipidemia. *Atherosclerosis* 1997;133:245–253.

Reiner Z, Catapano AL, de Backer G et al. ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias. Eur Heart Journal, 2011; 32:1769-1818.

Schenner MT, Sieverding P. Shekelle PG: Delivery of genomic medicine for common chronic adult disease: a systematic review. JAMA, 2008;299:1320-34,

Soutar AR Rare genetic causes of autosomal dominant or recessive hypercholesterolaemia IUBMB Life Volume 62, Issue 2, pages 125–131, February 2010

Suviolahti E, Lilja HE, Pajukanta P. Unraveling the complex genetics of familial combined hyperlipidemia. *Ann Med* 2006;385:337-51.

Triglyceride Coronary Disease Genetics Consortium and Emerging Risk Factors Collaboration Triglyceride-mediated pathways and coronary disease: collaborative analysis of 101 studies. Lancet. 2010 May 8;375(9726):1634-9

Venkatesan S, Cullen P, Pacy P, Halliday D, Scott J. Stable isotopes show a direct relation between VLDL apoB overproduction and serum triglyceride levels and indicate a metabolically and biochemically coherent basis for familial combined hyperlipidemia. *Arterioscler Thromb* 1993;13:1110–1118.

Wierzbicki AS, Humphries ES, Minhas R Familial hypercholesterolaemia: summary of NICE guidance BMJ 2008; 337:a1095

14A05079

DETERMINA 23 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 635/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farma 1000 S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Triatec (ramipril)»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farma 1000 S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 042550032;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIATEC (ramipril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili - A.I.C. n. 042550032 (in base 10) 18LJSJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,01.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Triatec (ramipril)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05081

DETERMINA 23 giugno 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 636/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Pantorc»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia «C(nn)» ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con nn. A.I.C. 041972050, 041972062, 041972074, 041972086;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 7 aprile 2014;

Vista la deliberazione n. 17 del 27 maggio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972050 (in base 10) 180WBL (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,06.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 20 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972062 (in base 10) 180WBY (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,06.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972074 (in base 10) 180WCB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 40 mg in blister AL/AL - A.I.C. n. 041972086 (in base 10) 180WCQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A» Nota 1-48.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantorc» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05082

RETTIFICA 23 giugno 2014.

Rettifica della determina n. 533 del 30 maggio 2014 relativa al medicinale per uso umano «Brufen». (Determina n. 634/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 533 del 30 maggio 2014 relativa al medicinale per uso umano BRUFEN (ibuprofene) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 2014, Serie generale n. 136;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 1, relativo alla «Classificazione ai fini della rimborsabilità»,

dove è scritto: Classe di rimborsabilità A;

leggasi: Classe di rimborsabilità A (nota 66).

Roma, 23 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

14A05085

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 534/2014 del 30 maggio 2014 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iluven».

Nell'estratto della determinazione n. 534/2014 del 30 maggio 2014, relativa al medicinale per uso umano ILUVEN, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2014, Serie generale n. 138, Supplemento ordinario n. 46, vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto: ILUVEN,

leggasi: ILUVIEN.

14A05083

Sospensione d'ufficio dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quanil».

Con la determina n. aSM-1/2014-7046 del 20 giugno 2014 è stata sospesa, ai sensi degli articoli 133, comma 3 e 141, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale della Ditta Teofarma S.r.l.:

Confezione: 011771019;

Descrizione: 24 compresse 400 mg;

Medicinale: QUANIL.

14A05084

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, con le corrispondenti determinazioni dirigenziali:

Denominazione Impresa	Sede	N. Marchio	Determinazione dirigenziale
Argenteria Stefani e C. - S.R.L.	Via San Felice 71 Bologna	9-BO	70 del 19/02/2014
Piccola Meccanica-*P.M. Di Bai Amedeo e Giovanni - S.N.C.	Via Ferrovia 9 Calderara di Reno (BO)	261-BO	68 del 19/02/2014

Gli eventuali detentori dei punzoni sopraindicati sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna.

14A05175

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestato comprovante la qualità di Senatrice della XVII Legislatura, di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

"Espropriazione istituti bancari MPS e Carige Spa. Istituzione Ente Bancario Italiano, al fine di garantire accesso al credito a cittadini ed imprese e contenimento dei tassi di interesse dei titoli di stato. Attuazione art 123 TUE."

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo, Via Massimo D'Azeglio n. 2/C , 90143 Palermo – cell. 3200860704 – studiolegalesanfilippo@gmail.com

14A05243

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestato comprovante la qualità di Senatrice della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete Voi che sia abrogato l'art. 1 del decreto legge n. 120 del 15 ottobre 2013 convertito in legge 13 dicembre 2013, n. 137 pubblicata su *G.U.* n. 293 del 14.12.2013, titolata "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo, Via Massimo D'Azeglio n. 2/C , 90143 Palermo – cell. 3200860704 – studiolegalesanfilippo@gmail.com

14A05244

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestato comprovante la qualità di Senatrice della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete Voi che sia abrogata la Legge 27 febbraio 1998, n. 30 dal titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1998 limitatamente al testo di conversione all'articolo 3 punto 1, dopo la virgola la dicitura "dei singoli Stati membri" e limitatamente al punto 2, qui di seguito riportato "Il rapporto di lavoro del personale non comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, è regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro marittimo"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo, Via Massimo D'Azeglio n. 2/C , 90143 Palermo – cell. 3200860704 – studiolegalesanfilippo@gmail.com

14A05245

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestato comprovante la qualità di Senatrice della XVII Legislatura,, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete Voi che sia abrogato il R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Approvazione del testo del Codice Civile, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 79 del 4 aprile 1942 limitatamente all'art. 1853, qui di seguito riportato: "Compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti. Se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo, Via Massimo D'Azeglio n. 2/C , 90143 Palermo – cell. 3200860704 – studiolegalesanfilippo@gmail.com

14A05246

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 7 luglio 2014, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali e di attestato comprovante la qualità di Senatrice della XVII Legislatura, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

"Volete Voi che sia abrogato l'art. 31 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 144 del 24-6-2014, titolato "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"?"

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso Comitato Promotore *Referendum* di Movimento Base Italia presso Avv. Valeria Sanfilippo, Via Massimo D'Azeglio n. 2/C , 90143 Palermo – cell. 3200860704 – studiolegalesanfilippo@gmail.com

14A05247

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Variante al Piano di Gestione terre e rocce da scavo - Progetto «Raffineria di Taranto - Tempa Rossa».

(*Omissis*);

Con la determinazione direttoriale n. DVA - 2014 - 19907 del 20 giugno 2014, si dispone:

1. L'esclusione dalla procedura di VIA del progetto "Raffineria di Taranto - Tempa Rossa. Variante Piano di Gestione terre e rocce da scavo" presentato da ENI S.p.A., fatti salvi i pareri, nulla osta e approvazioni delle autorità competenti per la realizzazione delle opere.

2. Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in *Gazzetta Ufficiale*.

14A05078
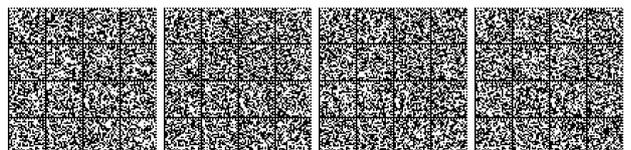
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3596
Yen	138,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,458
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,79940
Fiorino ungherese	305,25
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1498
Nuovo leu romeno	4,3969
Corona svedese	9,1283
Franco svizzero	1,2167
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3240
Kuna croata	7,5766
Rublo russo	46,5038
Lira turca	2,9044
Dollaro australiano	1,4405
Real brasiliano	3,0261
Dollaro canadese	1,4594
Yuan cinese	8,4643
Dollaro di Hong Kong	10,5385
Rupia indonesiana	16297,11
Shekel israeliano	4,6942
Rupia indiana	81,7874
Won sudcoreano	1385,25
Peso messicano	17,6486
Ringgit malese	4,3691
Dollaro neozelandese	1,5573
Peso filippino	59,606
Dollaro di Singapore	1,6972
Baht tailandese	44,131
Rand sudafricano	14,4086

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05225

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3618
Yen	138,80
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,443
Corona danese	7,4548
Lira Sterlina	0,80150
Fiorino ungherese	305,73
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1540
Nuovo leu romeno	4,3865
Corona svedese	9,1516
Franco svizzero	1,2173
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3035
Kuna croata	7,5763
Rublo russo	46,0550
Lira turca	2,9065
Dollaro australiano	1,4490
Real brasiliano	3,0212
Dollaro canadese	1,4615
Yuan cinese	8,4852
Dollaro di Hong Kong	10,5561
Rupia indonesiana	16328,71
Shekel israeliano	4,6792
Rupia indiana	81,8714
Won sudcoreano	1387,00
Peso messicano	17,7300
Ringgit malese	4,3761
Dollaro neozelandese	1,5639
Peso filippino	59,788
Dollaro di Singapore	1,7012
Baht tailandese	44,154
Rand sudafricano	14,3666

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05226

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3615
Yen	138,73
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,435
Corona danese	7,4550
Lira Sterlina	0,80225
Fiorino ungherese	307,23
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1504
Nuovo leu romeno	4,3925
Corona svedese	9,1734
Franco svizzero	1,2168
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3585
Kuna croata	7,5765
Rublo russo	45,9875
Lira turca	2,9135
Dollaro australiano	1,4539
Real brasiliano	3,0133
Dollaro canadese	1,4620
Yuan cinese	8,4884
Dollaro di Hong Kong	10,5537
Rupia indonesiana	16458,09
Shekel israeliano	4,6832
Rupia indiana	81,8704
Won sudcoreano	1387,97
Peso messicano	17,7689
Ringgit malese	4,3902
Dollaro neozelandese	1,5652
Peso filippino	59,714
Dollaro di Singapore	1,7028
Baht tailandese	44,208
Rand sudafricano	14,4494

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05227

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3606
Yen	138,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,447
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,79910
Fiorino ungherese	307,90
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1431
Nuovo leu romeno	4,3870
Corona svedese	9,1841
Franco svizzero	1,2164
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3565
Kuna croata	7,5728
Rublo russo	45,8775
Lira turca	2,9000
Dollaro australiano	1,4460
Real brasiliano	3,0112
Dollaro canadese	1,4577
Yuan cinese	8,4696
Dollaro di Hong Kong	10,5475
Rupia indonesiana	16469,46
Shekel israeliano	4,6666
Rupia indiana	81,8809
Won sudcoreano	1382,84
Peso messicano	17,7164
Ringgit malese	4,3809
Dollaro neozelandese	1,5531
Peso filippino	59,599
Dollaro di Singapore	1,7015
Baht tailandese	44,191
Rand sudafricano	14,4987

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05228

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3620
Yen	138,09
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,459
Corona danese	7,4571
Lira Sterlina	0,7997
Fiorino ungherese	308,59
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1522
Nuovo leu romeno	4,3882
Corona svedese	9,1962
Franco svizzero	1,2162
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3680
Kuna croata	7,5730
Rublo russo	45,8969
Lira turca	2,8944
Dollaro australiano	1,4460
Real brasiliano	2,9905
Dollaro canadese	1,4556
Yuan cinese	8,4689
Dollaro di Hong Kong	10,5573
Rupia indonesiana	16368,96
Shekel israeliano	4,6708
Rupia indiana	81,8630
Won sudcoreano	1380,96
Peso messicano	17,7087
Ringgit malese	4,3754
Dollaro neozelandese	1,5542
Peso filippino	59,660
Dollaro di Singapore	1,7015
Baht tailandese	44,221
Rand sudafricano	14,4394

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05229

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 giugno 2014

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3658
Yen	138,44
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,453
Corona danese	7,4557
Lira Sterlina	0,80150
Fiorino ungherese	309,30
Litas lituano	3,4528
Zloty polacco	4,1568
Nuovo leu romeno	4,3830
Corona svedese	9,1762
Franco svizzero	1,2156
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4035
Kuna croata	7,5760
Rublo russo	46,3779
Lira turca	2,8969
Dollaro australiano	1,4537
Real brasiliano	3,0002
Dollaro canadese	1,4589
Yuan cinese	8,4722
Dollaro di Hong Kong	10,5858
Rupia indonesiana	16248,15
Shekel israeliano	4,6960
Rupia indiana	82,2023
Won sudcoreano	1382,04
Peso messicano	17,7124
Ringgit malese	4,3856
Dollaro neozelandese	1,5626
Peso filippino	59,652
Dollaro di Singapore	1,7047
Baht tailandese	44,323
Rand sudafricano	14,4597

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

14A05230

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Quinoflox 100 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Estratto del provvedimento n. 505 dell'11 giugno 2014

Specialità medicinale per uso veterinario «QUINOFLOX 100 mg/ml» soluzione per uso in acqua da bere per polli e conigli.

Confezioni:

Flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104332010;

Flacone da 5 litri - A.I.C. n. 104332022.

Titolare A.I.C.: Global Vet Health SL con sede legale e domicilio fiscale in C/Capçanes, n. 12 bajos, Poligono Agro –Reus – Reus 43206 – Spagna.

Modifica:

Procedura ES/V/0161/001/IA/001

Variazione di tipo IA C.I.1 a Modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo secondo una procedura conforme all'articolo 35 della direttiva 2001/82/CE (procedura di referral) in linea con la Decisione di Esecuzione della Commissione "C(2014)1484 def." del 4 marzo 2014, riguardante le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti enrofloxaxcina, da somministrare a polli e/o tacchini con l'acqua di bevanda.

Si autorizza la Variazione di cui sopra.

Per effetto della suddetta variazione il paragrafo 4.11- Tempo di attesa del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto deve essere modificato come segue:

«Polli: Carne e visceri: da 4 a 7 giorni;

«Conigli: carne e visceri: 2 giorni (invariato).

Uso non consentito in uccelli che producono uova per il consumo umano.

Non somministrare alle pollastre da rimonta nei 14 giorni precedenti l'ovodeposizione».

Stessa modifica deve essere apportata al relativo punto 10 dell'etichetta-foglio illustrativo.

Altre modifiche riguardano:

Indicazioni per l'utilizzazione-paragrafo 4.2 del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto e il corrispondente punto 4 dell'etichetta-foglio illustrativo che diventa: «Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacina»

«Polli

Mycoplasma gallisepticum;

Mycoplasma synoviae;

Avibacterium paragallinarum;

Pasteurella multocida;

Escherichia coli.

Controindicazioni- paragrafo 4.3 dell'RCP e il relativo punto 5 dell'etichetta- foglio illustrativo sono ora:

«Non usare in caso d'insufficienza renale o epatica.

Non trattare animali con disturbi della cartilagine di accrescimento.

Non somministrare ad animali con nota ipersensibilità all'enrofloxacina o a qualsiasi altro chinolone o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

Non usare in uccelli produttori di uova destinate al consumo umano.

Non usare per la profilassi.

Non usare quando è nota la resistenza/resistenza crociata ai (fluoro)chinoloni nel gruppo di animali destinato al trattamento.

Vedere il Paragrafo 4.11.».

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione- paragrafo 4.4 dell'RCP e il relativo punto 12 del foglio illustrativo –prima riga – sono ora «Il trattamento di infezioni da Mycoplasma spp potrebbe non eradicare l'organismo».

Precauzioni speciali per l'impiego- paragrafo 4.5 dell'RCP -1° capoverso e il relativo punto 12 *i)* dell'etichetta- foglio illustrativo - diventano: «Da quando l'impiego dell'enrofloxacina nel pollame è stato autorizzato per prima volta, si sono registrate una diffusa riduzione della sensibilità di E. coli ai fluorochinoloni e la comparsa di organismi resistenti. Resistenza è stata segnalata anche in Mycoplasma synoviae nell'UE».

Posologia- paragrafo 4.9 –primi due capoversi dell'RCP e il relativo punto 8 dell'etichetta- foglio illustrativo sono ora:

«Per somministrazione orale in acqua da bere.

Polli e conigli: 10 mg enrofloxacina/kg peso corporeo per giorno per 3-5 giorni consecutivi.

La durata del trattamento è di 3-5 giorni consecutivi nei polli; per 5 giorni consecutivi nelle infezioni miste e nelle forme croniche progressive e nei conigli.

Se entro 2-3 giorni non si ottiene alcun miglioramento clinico, si deve prendere in considerazione una terapia antimicrobica alternativa in base ai test di sensibilità.».

Proprietà farmacologiche - paragrafo 5 dell'RCP -

«Gruppo farmacoterapeutico: chinoloni e antibatterici chinossalinici, fluorochinoloni.

Codice ATCvet: QJ01MA90

5.1 Proprietà farmacodinamiche

L'enrofloxacina è una sostanza sintetica, antimicrobica d'ampio spettro, appartenente al gruppo degli antibiotici fluorochinolonici. È un battericida in azione con attività contro una gamma di batteri Gram positivi e Gram negativi e micoplasmi. I chinoloni agiscono principalmente per inibire il DNA-girase batterico, un enzima responsabile del controllo del super rotolamento del DNA batterico durante la replica. La nuova unione della doppia elica standard è inibita e produce una degradazione irreversibile del DNA cromosomico. I fluorochinoloni hanno anche un'attività contro i batteri nella fase stazionaria grazie a un'alterazione della permeabilità della parete della cellula fosfolipida della membrana esterna.».

«Spettro antibatterico: L'enrofloxacina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. E stata dimostrata sensibilità in vitro in ceppi di (i) specie Gram-negative come Escherichia coli, Pasteurella multocida e Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum e (ii) Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae (vedere paragrafo 4.5).».

«Tipi e meccanismi di resistenza. È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni ha cinque cause: (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoismerasi IV che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) sintesi di proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi determinano una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe di antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.».

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuata entro 60 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale del 18 aprile 2014 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 2014).

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

14A05086

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eutavet» 400 mg/ml.

Decreto n. 68 del 16 giugno 2014

Procedura decentrata n. DE/V/0155/001/DC.

Medicinale veterinario «EUTAVET» 400 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: società Richter Pharma AG, con sede in Feldgasse 19, 4600 Wels (Austria).

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Durisolstrasse 14, 4600 Wels (Austria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Scatola di cartone con 1 flacone di vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104634011;

Scatola di cartone con 5 flaconi di vetro da 100 ml – A.I.C. n. 104634023.

Composizione: per ml:

Principio attivo: Pentobarbital sodico 400,0 mg (equivalenti a 364,6 mg di pentobarbital);

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cavalli, pony, bovini, suini, cani, gatti, visoni, furetti, lepri, conigli, cavie, criceti, ratti, topi, pollame, piccioni, uccelli, serpenti, tartarughe, lucertole, rane.

Indicazioni terapeutiche: Eutanasia.

Validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Periodo di validità della soluzione diluita in un rapporto di 1:1 per l'iniezione endovenosa nella vena auricolare marginale nei suini: 2 ore.

Tempi di attesa: Non pertinente.

Adottare misure adeguate per assicurare che le carcasse degli animali trattati con questo prodotto e i sottoprodotti di questi animali non entrino nella catena alimentare e non vengano usati per l'alimentazione umana o animale.

Regime di dispensazione: la detenzione e l'approvvigionamento sono consentiti esclusivamente al medico veterinario dietro presentazione di ricetta in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A05087

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolocarp Flavour» 20 mg, 50 mg e 100 mg compresse masticabili per cani.

Estratto del provvedimento n. 513 del 13 giugno 2014

Oggetto: Medicinale veterinario «DOLOCARP FLAVOUR» 20 mg, 50 mg e 100 mg compresse masticabili per cani.

Confezioni: AIC 104328.

Titolare: Animedica GmbH Im Südfeld 9 – 48308 Senden-Bösensell – Germania.

Modifica:

Numero procedura europea DE/V/0142/001-003/IB/002.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 3 anni a 4 anni.

Per effetto della variazione sopra indicata il punto 6.3 del SPC del prodotto deve essere modificato come di seguito indicato:

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 4 anni;

Periodo di validità dopo la prima apertura del falcone: 6 mesi;

Periodo di validità delle mezze compresse: 48 ore.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05088

Modifica all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Kefamax».

Estratto del provvedimento n. 515 del 16 giugno 2014

Procedura mutuo riconoscimento n. SE/V/114/01-02/II/12.

Medicinale veterinario «KEFAMAX» compresse rivestite con film, tutte le confezioni, A.I.C. n. 103900.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica stampati.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation con sede in P.O. Box 65 – FI-02101 Espoo - Finlandia.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica dei seguenti punti del sommario delle caratteristiche del prodotto e relativi punti degli stampati interessati:

Al punto 4.3 Controindicazioni è stata aggiunta la seguente frase:

«Non usare nei conigli, cavie, hamsters e gerbilli».

4.5 Precauzioni speciali per l'impiego, il paragrafo

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto veterinario agli animali è così modificato:

«Le penicilline e le cefalosporine possono causare fenomeni di ipersensibilità (allergia) in seguito ad iniezione, inalazione, ingestione o contatto con la pelle. L'ipersensibilità alla penicillina può portare a reazioni crociate con le cefalosporine e viceversa. Le reazioni allergiche a queste sostanze possono essere occasionalmente gravi. Non maneggiare questo medicinale veterinario se si ha nota sensibilità o se è stato consigliato di non entrare in contatto con queste sostanze. Maneggiare questo medicinale veterinario con grande cura per evitare l'esposizione, prendendo tutte le precauzioni raccomandate. Lavarsi le mani dopo l'uso.

Se si sviluppano sintomi in seguito ad esposizione, come eruzioni cutanee, si dovrebbe consiliare un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta al medico. Gonfiore del viso, labbra, occhi o difficoltà respiratorie, sono i sintomi più gravi e richiedono attenzione medica urgente.

In caso di ingestione accidentale, soprattutto da parte di un bambino piccolo, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta».

Al punto 4.9 Posologia e via di somministrazione è stata inserita la seguente frase:

«Si raccomanda che dopo un mese il veterinario responsabile stabilisca il rapporto rischio/beneficio e la durata del trattamento».

Al punto 5.1 Proprietà Farmacodinamiche è stata aggiunta la seguente frase:

«Lo sviluppo di resistenza è basato soprattutto sulla formazione della beta-lattamasi, , un enzima che rompe l'anello beta-lattamico, rendendo inefficace l'antibiotico. Esiste resistenza crociata tra antibiotici appartenenti al gruppo dei beta-lattamici».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A05089

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Suikerstroop»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C - n. 187 del 19 giugno 2014, a norma dell'art. 50, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale specialità tradizionale garantita, presentata dai Paesi Bassi, per il prodotto entrante nella categoria - Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - EX PQA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A04988

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 25 del 13 giugno 2014

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 25 del 13/06/2014 ha disposto l'impegno e la liquidazione a favore dei Comuni di Lucca e Orbetello per consentire la liquidazione dei contributi a beneficio dei privati per i beni mobili registrati distrutti e danneggiati;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 18/06/2014 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33).

14A05172

Approvazione dell'ordinanza n. 26 del 13 giugno 2014

Il Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 548 legge 24/12/2011 n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 26 del 13/06/2014 ha integrato le disposizioni approvate con ordinanze n. 8/2013 e n. 10/2013;

che l'ordinanza è disponibile sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 18/06/2014 parte prima, sul sito internet della Regione Toscana, tramite il percorso www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente alla voce Interventi straordinari e di emergenza (art. 42 decreto legislativo 14/03/2013 n. 33).

14A05173

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 20 giugno 2014 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante: «Determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'art. 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 155 del 7 luglio 2014).

Nell'Allegato tecnico del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, dopo la tabella e prima dell'art. 3, deve intendersi inserito il seguente periodo:

«y) *Computer: compenso fisso di € 5,20;*».

14A05283

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-156) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.